



PIANO FAUNISTICO

**Approvato con delibera n. 2518 del 16 novembre 2007 della Giunta Provinciale
della Provincia Autonoma di Trento.**

Capitolo 2

Impostazione generale del Piano Faunistico

2.IMPOSTAZIONE GENERALE DEL PIANO FAUNISTICO

2.1. IL PIANO FAUNISTICO COME STRUMENTO DI RIFERIMENTO NATURA 2000

La conservazione, o meglio la biologia della conservazione, è una disciplina di sintesi affermatasi negli ultimi venti anni con due principali obiettivi: monitorare gli ambienti naturali, verificare l'entità e le cause di eventuali perdite di diversità biologica, sia animale che vegetale, individuare strategie e azioni che forniscano risposte, soluzioni e alternative concrete a tali problematiche di importanza non solo ecologica ma, spesso, anche economica e sociale.

In campo zoologico il fine ultimo della conservazione è quello di definire modalità comportamentali e operative atte a garantire, nel tempo, il mantenimento delle comunità animali, ovvero delle popolazioni delle diverse specie che costituiscono le zoocenosi. Nell'ambito di questo concetto "globale" di conservazione, di mantenimento, nel tempo, della "risorsa faunistica", è possibile individuare alcune componenti di maggior dettaglio.

Nel contesto della conservazione una posizione importante è senza dubbio occupata, anche da un punto di vista storico, dall'aspetto della protezione, della tutela, un approccio "filosofico" che ha caratterizzato la nascita stessa della conservazione e che ha trovato la sua realizzazione più valida e concreta nella istituzione delle aree protette, di vario livello e grado, sino alla forma, più radicale, della riserva integrale, con l'astensione da qualsiasi intervento attivo da parte dell'uomo. Ma la conservazione, anche nei parchi e nelle riserve, non è solo protezione. Un ruolo sempre più importante è infatti svolto dalla "gestione", intesa come insieme di interventi, di azioni che, pur mantenendo in una posizione prioritaria l'obiettivo dell'integrità e della permanenza della

risorsa, non ne esclude, pur regolamentandolo su basi scientifiche, un utilizzo, sia indiretto (ad esempio attraverso il turismo naturalistico o la ricerca) che diretto (attraverso, ad esempio la cattura di soggetti per la realizzazione di reintroduzioni, o il prelievo a fini venatori). La gestione faunistica entra dunque in gioco, nell'ambito della conservazione, ogniqualvolta venga individuata la necessità, ovvero la possibilità, di un intervento da parte dell'uomo. In questo senso, è dunque possibile ricomprendere nella gestione della fauna sia la componente più strettamente ed esclusivamente ecologico-naturalistica, sia quella venatoria.

Con questa accezione si deve dunque riconoscere alla gestione della fauna il diritto-dovere di mettere in atto le più idonee strategie di analisi e monitoraggio, riqualificazione, utilizzo sostenibile e, qualora necessario, di controllo della fauna, sia in termini di "ordinaria amministrazione" sia, qualora necessario, di "interventi straordinari", nei confronti di situazioni con carattere di particolare criticità e/o urgenza.

Sulla base di quanto sopra esposto, va dunque sottolineato come conservazione e gestione debbano, in particolare nell'ambito di un'area protetta quale il PNAB, porsi, come obiettivo conservazionistico generale, non solo il mantenimento ma anche il miglioramento della "valenza faunistica" del territorio, in termini sia di diversità delle specie (ovviamente nel rispetto dell'autoctonia delle stesse), sia di consistenza e struttura delle popolazioni sia, infine, di "qualità" dei singoli animali; elementi, tutti, estremamente importanti nel più ampio contesto delle interazioni e degli equilibri del sistema naturale del Parco. Per il perseguimento di tale obiettivo è necessario un approccio al tempo stesso rigoroso ma duttile, specialistico ma interdisciplinare, che non può innanzitutto prescindere dalla disponibilità di elementi conoscitivi il più possibile dettagliati e aggiornati, frutto sia di un monitoraggio tecnico costante, sia di programmi mirati di ricerca scientifica. Ormai fortunatamente superata la fase storica dell'empirismo, basato su credenze, intuito e buon senso, anche la gestione faunistica può infatti disporre, oggi, di valide basi scientifiche e moderni mezzi tecnologici (Sistemi Informativi Territoriali, Modelli predittivi, ecc.), cui si è ricorsi anche nella stesura del presente Piano. D'altra parte la complessità e, spesso, la contraddittorietà, degli aspetti e delle esigenze ecologiche e di quelle socio-

economiche che, necessariamente, rientrano in uno strumento pianificatorio quale un Piano Faunistico, hanno indotto a una particolare attenzione a tutta una serie di elementi e fattori non esclusivamente biologici (che pure hanno mantenuto una posizione fondamentale nella definizione delle priorità di conservazione e gestione), ma anche legislativi e normativi, nonché agli aspetti sociali. Il Piano Faunistico del Parco (PFPA) è stato dunque innanzitutto impostato e realizzato sulla base del convincimento che la pianificazione faunistica (e in senso più ampio quella ambientale) non possa prescindere, in particolare in una realtà territoriale quale quello del PNAB, da una specifica attenzione alla sua componente e al suo più ampio contesto socio-economico. Nella stesura del Piano Faunistico sono stati dunque considerati sia i rapporti di tale strumento con gli aspetti più complessivi della pianificazione territoriale espressi dal Piano del Parco sia, più in generale, quelli con i diversi strumenti della pianificazione faunistica, forestale e ambientale esistente a livello provinciale. Una premessa indispensabile per garantire un collegamento, una congruità e una sinergia del Piano Faunistico con gli altri strumenti pianificatori e, più nello specifico, per rispettare le esigenze di chi, nel contesto del PNAB, vive e opera, per giungere, il più possibile, non a una semplice accettazione ma a una piena comprensione e a una fattiva condivisione dei contenuti del Piano stesso.

Con riferimento alle considerazioni sopra espresse, il Piano è stato impostato cercando di fornire, per la fauna vertebrata del Parco, un quadro il più possibile esaustivo dello *status* attuale, di individuare le principali problematiche di gestione, di fornire indicazioni utili alla conservazione, allo studio, alla divulgazione delle tematiche in oggetto. Preme infine sottolineare come il Piano Faunistico rappresenti la fase analitica e progettuale di un processo che, nel breve, dovrà necessariamente prevedere anche la fase esecutiva, di attuazione delle indicazioni, sia quella di verifica delle previsioni del Piano stesso, per tornare infine, periodicamente, nei termini temporali previsti dalla normativa, a nuove progettazioni.

2.1.1 DA DUE DIRETTIVE EUROPEE ALLA RETE NATURA 2000

A livello comunitario la Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat), "integrata" per quanto riguarda l'avifauna, dalla Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli), appare come uno dei principali strumenti di riferimento per la tutela delle specie animali e dei loro ambienti di vita.

Sulla base di queste due importanti direttive, recepite rispettivamente dalla LN 157/92 e dal DPR 357/97 (e successive integrazioni e modifiche), è stata impostata la Rete Natura 2000, un'insieme di siti che ospitano habitat e specie di interesse comunitario che, alla fine del loro *iter* istitutivo, saranno definiti come "Zone di Protezione Speciale" (ZPS) e "Zone Speciali di Conservazione" (ZSC).

Tali aree deriveranno direttamente dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuate in base alla Direttiva Uccelli e dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC), secondo l'iter di designazione stabilito dalla Direttiva Habitat. Va peraltro considerato che le forme di tutela previste da entrambe le direttive sono già in vigore all'individuazione delle ZPS e dei SIC da parte degli stati membri.

L'obiettivo di Rete Natura 2000 è quello di "contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché la flora e la fauna selvatiche nel territorio europeo degli stati membri".

Appare evidente quindi come la gestione delle ZPS e delle ZSC sia una delle priorità assolute nelle strategie di conservazione ambientale a livello nazionale ed europeo.

2.1.2 DALLA RETE NATURA 2000 A UN SISTEMA DI GESTIONE DEI SITI PRESENTI NEL PARCO

L'articolo 6 della Direttiva Habitat riporta le disposizioni che disciplinano la gestione dei siti che nel loro insieme costituiscono la Rete Natura 2000 (ZSC), comprendendo quindi anche le misure di tutela individuate dalla Direttiva Uccelli.

In particolare, il primo paragrafo dell'articolo 6 riporta il seguente periodo: "per le Zone Speciali di Conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure

regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'Allegato I e delle specie di cui all'Allegato II presenti nei siti".

In Italia la Direttiva Habitat è stata recepita con il DPR 357/97 ("Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"), modificato e integrato dal DPR 120/2003.

Con riferimento al D.P.R. 357/97 (Articolo 4), il soggetto incaricato delle funzioni normative e amministrative connesse all'attuazione della Direttiva Habitat sono le Regioni o le Province Autonome.

Con D.M. 3 settembre 2002 il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ha inoltre emanato le "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000". Questo decreto attuativo della Direttiva Habitat definisce gli obiettivi e propone uno schema di struttura per i Piani di Gestione.

Le Linee Guida lasciano ampio spazio di manovra alle Amministrazioni regionali e provinciali responsabili dell'attuazione delle misure specifiche concernenti i siti della rete Natura 2000, a condizione che esse rispettino le finalità generali della direttiva Habitat e gli indirizzi forniti dal presente documento.

In questo contesto, la Provincia Autonoma di Trento ha emanato la LP 10/04 che, nel Capo III (articoli 9, 10 e 11), individua misure per adeguare la normativa provinciale al quadro nazionale e comunitario, con particolare riferimento alla tutela della Rete Natura 2000.

Nel comma 5 dell'articolo 9 di tale LP, si stabilisce che, qualora le ZPS o le ZSC ricadano all'interno dei Parchi Naturali, le misure di conservazione debbano essere "adottate e assicurate" dai Parchi stessi, "nell'ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla LP 18/88" (legge istitutiva dei Parchi).

Sempre la LP 10/04 stabilisce che in attesa ("nelle more") "dell'adozione delle misure di conservazione... .. si applicano le misure di salvaguardia e di tutela previste dalla LP 18/88 e dai relativi provvedimenti attuativi..." (articolo 10 comma 1).

I Parchi devono quindi integrare i propri strumenti pianificatori (Piano di Parco e Piano Faunistico) con indicazioni utili alla conservazione dell'integrità delle ZPS e delle ZCS, qualora gli strumenti stessi non risultino adeguati allo scopo.

Per la salvaguardia delle ZPS e delle ZCS, in attesa dell'eventuale integrazione, ci si deve quindi peraltro basare sulle indicazioni già contenute nel Piano del parco e nel Piano Faunistico.

2.1.3 CONCLUSIONI E OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE

In relazione a quanto riportato nei paragrafi precedenti, può essere considerato che il presente Piano Faunistico sia lo strumento di riferimento per la conservazione della fauna nelle ZPS e nelle future ZSC (attuali SIC) sovrapposte al territorio del Parco.

Nelle tabelle seguenti (Tab. 2.1, 2.2) vengono riportate le specie incluse negli Allegati I della Direttiva Uccelli e II della Direttiva Habitat, inserite nei Formulare Standard dei SIC e delle ZPS ricomprese all'interno del territorio del Parco.

In accordo con la Direttiva Habitat, i principali obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 devono essere:

- tutela della biodiversità attraverso la conservazione degli habitat e delle specie presenti;
- mantenimento o ripristino in uno "stato soddisfacente" degli habitat naturali e delle popolazioni di specie di interesse comunitario (tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle peculiarità regionali e locali).

Con il termine "*stato di conservazione soddisfacente*" deve essere intesa la definizione contenuta nell'articolo 1 della Direttiva Habitat, cioè:

- per un habitat quando:
 - la sua ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in espansione;
 - la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare a esistere in un futuro prevedibile;

- lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente.
- per una specie quando:
 - i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine a essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;
 - l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile;
 - esiste e continuerà probabilmente a esistere un habitat sufficiente affinché le popolazioni si mantengano a lungo termine.

2. Impostazione generale del Piano Faunistico

Classe	Nome	Codice sito	Nome sito	Popolazione Stanziale	Ripr.	Sver.	Staz.	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale	L. 157/92 art. 2	L. 157/92	79/409 CEE Ap.1	79/409 CEE Ap.2/I	79/409 CEE Ap.2/II	79/409 CEE Ap.3/I	79/409 CEE Ap.3/II	HABITAT Ap.2	HABITAT Ap.4	HABITAT Ap.5
AVES	Aquila chrysaetos	IT3120005	ADAMELLO	C				C	A	C	A	x		x							
AVES	Aquila chrysaetos	IT3120006	PRESANELLA	C				C	A	B	A	x		x							
AVES	Aquila chrysaetos	IT3120007	MONTE SADRON	C				C	A	C	B	x		x							
AVES	Aquila chrysaetos	IT3120008	VAL DI TOVEL	C				C	A	C	A	x		x							
AVES	Aquila chrysaetos	IT3120009	DOLOMITI DI BRENTA	C				C	A	C	A	x		x							
AVES	Aquila chrysaetos	IT3120062	MALGA FLAVONA		1p			C	A	C	C	x		x							
AVES	Aquila chrysaetos	IT3120158	ADAMELLO PRESANELLA	C				C	A	C	A	x		x							
AVES	Aquila chrysaetos	IT3120159	BRENTA	C				C	A	C	A	x		x							
AVES	Bonasa bonasia	IT3120004	VAL GENOVA	C				C	A	C	A		x	x		x					
AVES	Bonasa bonasia	IT3120005	ADAMELLO	C				C	A	C	A		x	x		x					
AVES	Bonasa bonasia	IT3120006	PRESANELLA	C				C	A	B	A		x	x		x					
AVES	Bonasa bonasia	IT3120007	MONTE SADRON	C				C	A	C	A		x	x		x					
AVES	Bonasa bonasia	IT3120008	VAL DI TOVEL	C				C	A	C	A		x	x		x					
AVES	Bonasa bonasia	IT3120009	DOLOMITI DI BRENTA	C				C	A	C	A		x	x		x					
AVES	Bonasa bonasia	IT3120062	MALGA FLAVONA	P				C	A	C	C		x	x		x					
AVES	Bonasa bonasia	IT3120158	ADAMELLO PRESANELLA	C				C	A	C	A		x	x		x					
AVES	Bonasa bonasia	IT3120159	BRENTA	C				C	A	C	A		x	x		x					
AVES	Bubo bubo	IT3120004	VAL GENOVA	R				C	A	C	B	x		x							
AVES	Bubo bubo	IT3120007	MONTE SADRON	P				C	A	C	B	x		x							
AVES	Bubo bubo	IT3120009	DOLOMITI DI BRENTA	V				C	A	C	A	x		x							
AVES	Bubo bubo	IT3120158	ADAMELLO PRESANELLA	R				C	A	C	B	x		x							
AVES	Bubo bubo	IT3120159	BRENTA	V				C	A	C	B	x		x							
AVES	Caprimulgus europaeus	IT3120008	VAL DI TOVEL		V			C	A	C	B		x	x							
AVES	Caprimulgus europaeus	IT3120009	DOLOMITI DI BRENTA	R				C	A	C	C		x	x							
AVES	Caprimulgus europaeus	IT3120159	BRENTA		V			C	A	C	B		x	x							

PIANO FAUNISTICO

Classe	Nome	Codice sito	Nome sito	Popolazione Stanziale	Ripr.	Sver.	Staz.	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale	L. 157/92 art. 2	L. 157/92	79/409 CEE Ap.1	79/409 CEE Ap.2/I	79/409 CEE Ap.2/II	79/409 CEE Ap.3/I	79/409 CEE Ap.3/II	HABITAT Ap.2	HABITAT Ap.4	HABITAT Ap.5
AVES	Dryocopus martius	IT3120004	VAL GENOVA	C				C	A	C	A	x		x							
AVES	Dryocopus martius	IT3120005	ADAMELLO	C				C	A	C	A	x		x							
AVES	Dryocopus martius	IT3120006	PRESANELLA	C				C	A	C	A	x		x							
AVES	Dryocopus martius	IT3120007	MONTE SADRON	C				C	A	C	A	x		x							
AVES	Dryocopus martius	IT3120008	VAL DI TOVEL	C				C	A	C	A	x		x							
AVES	Dryocopus martius	IT3120009	DOLOMITI DI BRENTA	C				C	A	C	A	x		x							
AVES	Dryocopus martius	IT3120062	MALGA FLAVONA	P				C	A	C	B	x		x							
AVES	Dryocopus martius	IT3120070	PIAN DEGLI UCCELLI	P				D				x		x							
AVES	Dryocopus martius	IT3120071	PALUDI DEL DOSSON	P				D				x		x							
AVES	Dryocopus martius	IT3120072	PALUDI DI BOCENAGO	P				D				x		x							
AVES	Dryocopus martius	IT3120073	PALUDI DI DARE'	P				D				x		x							
AVES	Dryocopus martius	IT3120158	ADAMELLO PRESANELLA	C				C	A	C	A	x		x							
AVES	Dryocopus martius	IT3120159	BRENTA	C				C	A	C	A	x		x							
AVES	Falco peregrinus	IT3120007	MONTE SADRON	V				C	A	C	B	x		x							
AVES	Falco peregrinus	IT3120008	VAL DI TOVEL		V			C	A	C	A	x		x							
AVES	Falco peregrinus	IT3120009	DOLOMITI DI BRENTA	V				C	A	C	A	x		x							
AVES	Falco peregrinus	IT3120159	BRENTA		V			C	A	C	A	x		x							
AVES	Glaucidium passerinum	IT3120004	VAL GENOVA	C				C	A	C	A	x		x							
AVES	Glaucidium passerinum	IT3120005	ADAMELLO	C				C	A	B	A	x		x							
AVES	Glaucidium passerinum	IT3120006	PRESANELLA	C				C	A	B	A	x		x							
AVES	Glaucidium passerinum	IT3120007	MONTE SADRON	C				C	A	C	A	x		x							
AVES	Glaucidium passerinum	IT3120008	VAL DI TOVEL	C				C	A	C	A	x		x							
AVES	Glaucidium passerinum	IT3120009	DOLOMITI DI BRENTA	C				C	A	C	A	x		x							
AVES	Glaucidium passerinum	IT3120062	MALGA FLAVONA	P				C	A	C	C	x		x							
AVES	Glaucidium passerinum	IT3120070	PIAN DEGLI UCCELLI	P				D				x		x							

2. Impostazione generale del Piano Faunistico

Classe	Nome	Codice sito	Nome sito	Popolazione Stanziale	Ripr.	Sver.	Staz.	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale	L. 157/92 art. 2	L. 157/92	79/409 CEE Ap.1	79/409 CEE Ap.2/I	79/409 CEE Ap.2/II	79/409 CEE Ap.3/I	79/409 CEE Ap.3/II	HABITAT Ap.2	HABITAT Ap.4	HABITAT Ap.5
AVES	Glaucidium passerinum	IT3120071	PALUDI DEL DOSSON	P				D				x		x							
AVES	Glaucidium passerinum	IT3120072	PALUDI DI BOCENAGO	P				D				x		x							
AVES	Glaucidium passerinum	IT3120073	PALUDI DI DARE'	P				D				x		x							
AVES	Glaucidium passerinum	IT3120158	ADAMELLO PRESANELLA	C				C	A	B	A	x		x							
AVES	Glaucidium passerinum	IT3120159	BRENTA	C				C	A	C	A	x		x							
AVES	Gypaetus barbatus*	IT3120004	VAL GENOVA				V	C	A	C	A	x		x							
AVES	Gypaetus barbatus*	IT3120005	ADAMELLO				P	C	A	C	A	x		x							
AVES	Gypaetus barbatus*	IT3120006	PRESANELLA				V	C	A	C	A	x		x							
AVES	Gypaetus barbatus*	IT3120007	MONTE SADRON				V	C	A	A	A	x		x							
AVES	Gypaetus barbatus*	IT3120008	VAL DI TOVEL				V	C	A	A	A	x		x							
AVES	Gypaetus barbatus*	IT3120009	DOLOMITI DI BRENTA				V	C	A	C	A	x		x							
AVES	Gypaetus barbatus*	IT3120158	ADAMELLO PRESANELLA				P	C	A	C	A	x		x							
AVES	Gypaetus barbatus*	IT3120159	BRENTA				V	C	A	A	A	x		x							
AVES	Lagopus mutus helveticus	IT3120004	VAL GENOVA	C				C	A	C	A			x							
AVES	Lagopus mutus helveticus	IT3120005	ADAMELLO	C				C	A	C	A			x							
AVES	Lagopus mutus helveticus	IT3120006	PRESANELLA	C				C	A	B	A			x							
AVES	Lagopus mutus helveticus	IT3120007	MONTE SADRON	C				C	A	C	A			x							
AVES	Lagopus mutus helveticus	IT3120008	VAL DI TOVEL		C			C	A	C	A			x							
AVES	Lagopus mutus helveticus	IT3120009	DOLOMITI DI BRENTA	C				C	A	C	A			x							
AVES	Lagopus mutus helveticus	IT3120158	ADAMELLO PRESANELLA	C				C	A	C	A			x							
AVES	Lagopus mutus helveticus	IT3120159	BRENTA		C			C	A	C	A			x							
AVES	Lanius collurio	IT3120005	ADAMELLO		C			D					x	x							
AVES	Lanius collurio	IT3120007	MONTE SADRON		C			C	A	C	C		x	x							
AVES	Lanius collurio	IT3120008	VAL DI TOVEL		C			C	A	C	C		x	x							
AVES	Lanius collurio	IT3120009	DOLOMITI DI BRENTA		C			C	A	C	C		x	x							

2. Impostazione generale del Piano Faunistico

Classe	Nome	Codice sito	Nome sito	Popolazione Stanziale	Ripr.	Sver.	Staz.	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale	L. 157/92 art. 2	L. 157/92	79/409 CEE Ap.1	79/409 CEE Ap.2/I	79/409 CEE Ap.2/II	79/409 CEE Ap.3/I	79/409 CEE Ap.3/II	HABITAT Ap.2	HABITAT Ap.4	HABITAT Ap.5	
AVES	Picus canus	IT3120072	PALUDI DI BOCENAGO	P				D				x		x								
AVES	Picus canus	IT3120073	PALUDI DI DARE'	P				D				x		x								
AVES	Picus canus	IT3120158	ADAMELLO PRESANELLA	C				C	A	C	A	x		x								
AVES	Picus canus	IT3120159	BRENTA	C				C	A	C	A	x		x								
AVES	Tetrao tetrax tetrax	IT3120004	VAL GENOVA	C				C	A	C	A											
AVES	Tetrao tetrax tetrax	IT3120005	ADAMELLO	C				C	A	B	A					x						
AVES	Tetrao tetrax tetrax	IT3120006	PRESANELLA	C				C	A	B	A					x						
AVES	Tetrao tetrax tetrax	IT3120007	MONTE SADRON	C				C	A	C	A					x						
AVES	Tetrao tetrax tetrax	IT3120008	VAL DI TOVEL	C				C	A	C	A					x						
AVES	Tetrao tetrax tetrax	IT3120009	DOLOMITI DI BRENTA	C				C	A	C	A					x						
AVES	Tetrao tetrax tetrax	IT3120062	MALGA FLAVONA	P				C	A	C	A					x						
AVES	Tetrao tetrax tetrax	IT3120158	ADAMELLO PRESANELLA	C				C	A	B	A					x						
AVES	Tetrao tetrax tetrax	IT3120159	BRENTA	C				C	A	C	A					x						
AVES	Tetrao urogallus	IT3120004	VAL GENOVA	R				C	A	C	A		x	x	x			x				
AVES	Tetrao urogallus	IT3120005	ADAMELLO	C				C	A	B	B		x	x	x			x				
AVES	Tetrao urogallus	IT3120006	PRESANELLA	C				C	A	B	A		x	x	x			x				
AVES	Tetrao urogallus	IT3120007	MONTE SADRON	C				C	A	C	A		x	x	x			x				
AVES	Tetrao urogallus	IT3120008	VAL DI TOVEL	C				C	A	C	A		x	x	x			x				
AVES	Tetrao urogallus	IT3120009	DOLOMITI DI BRENTA	C				C	A	C	A		x	x	x			x				
AVES	Tetrao urogallus	IT3120158	ADAMELLO PRESANELLA	R				C	A	B	A		x	x	x			x				
AVES	Tetrao urogallus	IT3120159	BRENTA	C				C	A	C	A		x	x	x			x				

Tabella 2.2 - Specie presenti nel Parco, inserite nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE.

MAMMIFERI

Classe	Nome	Codice sito	Nome sito	Pop. Stanziale	Pop. (A/B/C/D)	Cons. (A/B/C)	Isol. (A/B/C)	Glob. (A/B/C)	L. 157/92 art. 2	L. 157/92	79/409 CEE Ap.1	79/409 CEE Ap.2/I	79/409 CEE Ap.2/II	79/409 CEE Ap.3/I	79/409 CEE Ap.3/II	HABITAT Ap.2	HABITAT Ap.4	HABITAT Ap.5
MAMMALIA	Myotis blythi	IT3120005	ADAMELLO	P	C	A	A	A		X						X	X	
MAMMALIA	Myotis blythi	IT3120158	ADAMELLO PRESANELLA	P	C	A	A	A		X						X	X	
MAMMALIA	Rhinolophus ferrum-equinum	IT3120009	DOLOMITI DI BRENTA	R	C	A	B	A		X						X	X	
MAMMALIA	Rhinolophus ferrum-equinum	IT3120133	GROTTA DI COLLALTO	P	C	A	B	A		X						X	X	
MAMMALIA	Rhinolophus ferrum-equinum	IT3120159	BRENTA	R	C	A	B	A		X						X	X	
MAMMALIA	Rhinolophus hipposideros	IT3120009	DOLOMITI DI BRENTA	R	C	A	B	A		X						X	X	
MAMMALIA	Rhinolophus hipposideros	IT3120133	GROTTA DI COLLALTO	P	C	A	B	A		X						X	X	
MAMMALIA	Rhinolophus hipposideros	IT3120159	BRENTA	R	C	A	B	A		X						X	X	
MAMMALIA	Ursus arctos *	IT3120007	MONTE SADRON	V	C	A	A	A	X							X	X	
MAMMALIA	Ursus arctos *	IT3120008	VAL DI TOVEL	2i	B	A	A	A	X							X	X	
MAMMALIA	Ursus arctos *	IT3120009	DOLOMITI DI BRENTA	4i	B	A	A	A	X							X	X	
MAMMALIA	Ursus arctos *	IT3120062	MALGA FLAVONA	R	B	A	A	A	X							X	X	
MAMMALIA	Ursus arctos *	IT3120063	MALGA FLAVONA	V	C	A	A	A	X							X	X	
MAMMALIA	Ursus arctos *	IT3120159	BRENTA	6i	B	A	A	A	X							X	X	

PESCI

Classe	Nome	Codice sito	Nome sito	Pop. Stanziale	Pop. (A/B/C/D)	Cons. (A/B/C)	Isol. (A/B/C)	Glob. (A/B/C)	L. 157/92 art. 2	L. 157/92	79/409 CEE Ap.1	79/409 CEE Ap.2/I	79/409 CEE Ap.2/II	79/409 CEE Ap.3/I	79/409 CEE Ap.3/II	HABITAT Ap.2	HABITAT Ap.4	HABITAT Ap.5
OSTEICHTHYES	Cottus gobio	IT3120004	VAL GENOVA	P												X		
OSTEICHTHYES	Cottus gobio	IT3120158	ADAMELLO PRESANELLA	P	C	A	B	C								X		
OSTEICHTHYES	Salmo (trutta) marmoratus	IT3120004	VAL GENOVA	V	C	A	B	C								X		
OSTEICHTHYES	Salmo (trutta) marmoratus	IT3120008	VAL DI TOVEL	V	C	C	B	C								X		
OSTEICHTHYES	Salmo (trutta) marmoratus	IT3120009	DOOMITI DI BRENTA	C	C	A	C	A								X		
OSTEICHTHYES	Salmo (trutta) marmoratus	IT3120158	ADAMELLO PRESANELLA	V	C	C	B	C								X		
OSTEICHTHYES	Salmo (trutta) marmoratus	IT3120159	VBRENTA	C	C	A	C	A								X		

INVERTEBRATI

Classe	Nome	Codice sito	Nome sito	Pop. Stanziale	Pop. (A/B/C/D)	Cons. (A/B/C)	Isol. (A/B/C)	Glob. (A/B/C)
HEXAPODA	Euphydryas aurinia	IT3120004	VAL DI GENOVA	R	D			
CRUSTACEA	Austropotamobius pallipes	IT3120009	DOLOMITI DI BRENTA	P	D			
HEXAPODA	Euphydryas aurinia	IT3120158	ADAMELLO PRESANELLA	R	D			
CRUSTACEA	Austropotamobius pallipes	IT3120159	BRENTA	P	D			

2.2. RAPPORTI TRA IL PIANO FAUNISTICO DEL PARCO E GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

2.2.1 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE IN VIGORE SUL TERRITORIO PROVINCIALE

Il Piano Faunistico del Parco (PFPA) è uno strumento che deve costantemente confrontarsi con altri strumenti pianificatori che hanno validità anche all'interno dell'area protetta.

In primis va considerato il Piano Urbanistico Provinciale (PUP), strumento che nel 1967 aveva individuato una prima perimetrazione del Parco, rappresentando, quindi, il primo spunto formale e concreto per l'istituzione dell'area protetta, peraltro già ipotizzata, a livello ideologico, nei decenni precedenti.

Anche nella sua seconda stesura, avvenuta nel 1987, il PUP non affronta, peraltro, questioni inerenti la fauna. Questo importante strumento di programmazione territoriale (di ordine superiore allo stesso Piano del Parco (PdP) non ha quindi, al momento, rapporti diretti con la pianificazione faunistica, pur rimanendo, in generale, un importante punto di riferimento per le attività dell'area protetta.

Un secondo strumento di pianificazione di riferimento è sicuramente il Piano Generale Forestale (PGF) edito nel 1992 che, in una apposita sezione realizzata dal dott. Franco Perco, si occupa direttamente anche di "questioni faunistiche".

Oltre a contenere disquisizioni di ordine filosofico sull'importanza della fauna, il PGF affronta infatti anche tematiche relative alla presenza e alla conservazione delle specie ritenute di maggior pregio e problematiche connesse con le azioni di gestione del bosco ritenute potenzialmente impattanti sulla fauna (piste forestali, gestione degli ecotoni, gestione delle piante "da fauna", ecc.).

Il PGF arriva quindi a consigliare, nel dettaglio, interventi e misure volte a rendere compatibile lo sfruttamento economico della foresta (sempre considerando anche il suo ruolo ecosistemico) con la presenza della fauna e la sua conservazione.

In un certo senso è quindi possibile affermare che il PGF rappresenta (o meglio contiene) una sorta di "Piano Faunistico" *ante litteram*. Peraltro, anche considerando le implicazioni faunistiche del PGF come una sorta di Piano Faunistico, si deve considerare che nel 2003 è stato approvato dalla Giunta

Provinciale il Piano Faunistico Provinciale (PFP) previsto dalla Legge Provinciale n. 24 del 1991 (Articolo 5), che, di fatto, appare per le questioni faunistiche lo strumento di riferimento anche per il PFP, superando in questo anche le indicazioni relative alla fauna contenute nello stesso PGF.

Allo stato attuale è quindi possibile affermare che il solo strumento valevole a livello provinciale, con il quale il Piano Faunistico del Parco si deve concretamente e direttamente confrontare è il Piano Faunistico Provinciale.

Ciò premesso non appare peraltro chiara la "gerarchia" tra i due strumenti. Facendo infatti riferimento all'Articolo 28 della L.P. 18/1988 e all'Articolo 5 della L.P. 24/1992, che indicano, rispettivamente, al Parco e all'intero territorio provinciale la necessità di dotarsi di un Piano Faunistico, non vengono chiariti i rapporti tra i due strumenti di pianificazione.

Nonostante il PFP sembri escludere la possibilità che i piani faunistici dei parchi siano "pari grado" rispetto alla pianificazione provinciale, la cosa appare in netto contrasto con l'Articolo 28 della L.P. 18/1988 (comma 3, lettera c), che, di fatto, attribuisce la facoltà ai parchi di dare prescrizioni in merito ai "*programmi annuali di prelievo delle selvaggina*" attraverso il proprio piano faunistico. I parchi potrebbero peraltro porre altre limitazioni all'attività venatoria attraverso il Piano del Parco e i Programmi Annuali di Gestione (Articolo 28, Comma 3, Lettere a,b,d).

Al contrario, il Piano Faunistico Provinciale cita: "*le questioni attinenti al prelievo venatorio... .. sono direttamente subordinate alle prescrizioni generali e speciali del Piano (Faunistico Provinciale n.d.r.) dal momento che questa attività, anche con riferimento alle disposizioni normative vigenti, è di specifica competenza provinciale. Da ciò deriva che i Piani dei parchi già approvati dovranno essere sottoposti a revisione per gli aspetti attinenti alla gestione venatoria, qualora in contrasto con le indicazioni del Piano Faunistico Provinciale*".

Con riferimento al quadro legale a disposizione e a quanto sopra citato, sembrerebbe più aderente ai contenuti della normativa un altro passaggio del PFP, nel quale si afferma che i due Piani faunistici "concorrono" a determinare le linee guida della gestione faunistica.

Nonostante gli elementi di contraddizione evidenziati, per facilitare l'assetto organizzativo generale, può essere ritenuto utile che il Piano Faunistico del Parco

presenti contenuti il più possibile compatibili con il Piano Faunistico Provinciale, evitando di entrare in conflitto con lo stesso.

Va inoltre considerato che le Riserve Comunali di Diritto, nel contesto delle quali si svolge l'attività venatoria in Trentino, insistono generalmente in parte all'interno e in parte all'esterno del Parco. Individuare criteri operativi diversi tra le due porzioni delle riserve stesse costituirebbe, indubbiamente, una forte complicazione pratica per l'esercizio dell'attività venatoria.

Da questo "principio di massima" dovranno essere eventualmente escluse situazioni legate alla tutela di specie ritenute a rischio che, considerando le finalità generali del Parco, potranno essere oggetto di particolare attenzione in termini di salvaguardia.

In sintesi è possibile affermare che il Piano Faunistico Provinciale e quello del Parco possono facilmente integrarsi l'uno nell'altro, soprattutto considerando le loro simili finalità, principalmente rivolte alla conservazione della fauna (ricordando come la gestione rappresenti una delle "parti attive" della conservazione...).

Va peraltro considerato come, anche per analogia con quanto accade per la disciplina urbanistica e territoriale, che viene regolata all'interno dell'area protetta dal Piano del Parco, il Piano Faunistico possa (o più probabilmente "debba"!) essere indirizzato a caratterizzare il Parco, distinguendolo dalle zone esterne ai propri confini.

2.2.2 PIANO DEL PARCO

Il Piano del Parco (PdP) è lo strumento che, in base all'Articolo 20 della L.P. 18/1988, contiene i *"...divieti, i limiti e le prescrizioni per l'uso del territorio necessari a conseguire le finalità del Parco, le previsioni degli interventi per la tutela dell'ambiente naturale, le modalità di utilizzazione sociale e turistica del Parco"*.

La medesima legge sopra citata non dà, nel contempo, un simile potere al Piano Faunistico che, di fatto, rimane una sorta di "documento orientativo".

Appare evidente, quindi, come uno dei compiti principali del PFFPA sia quello di fornire indicazioni utili per le future revisioni del PdP che è, a tutti gli effetti, si colloca come uno strumento di pianificazione di ordine superiore (anche se "al servizio del medesimo Ente"...).

Di fatto è quindi ipotizzabile che alcune delle indicazioni contenute nel presente Piano possano essere, in un futuro, recepite dal PdP, suggerendo modifiche che possano rendere maggiormente efficace la conservazione della fauna all'interno dell'area protetta, divenendo "a tutti gli effetti" misure di conservazione.

Per questo motivo vengono di seguito analizzati, in dettaglio, tutti gli articoli delle Norme di Attuazione del PdP (adottate l'11 giugno 1998 dal Comitato di Gestione del Parco con Deliberazione n. 4) che riguardano direttamente, o indirettamente, la conservazione della fauna.

Ogni articolo considerato è accompagnato da un commento tecnico il cui scopo è proprio quello di fornire un supporto decisionale per le eventuali scelte legate alle future revisioni del PdP.

2.2.2.1. NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEL PARCO

Di seguito vengono analizzate criticamente le prescrizioni in vigore in base ai diversi articoli delle Norme di Attuazione del PdP per quanto in particolare attiene eventuali implicazioni con la gestione faunistica.

ARTICOLO 5 – Divieti di carattere generale

Comma 5.1.2

"Su tutto il territorio del Parco è vietato eseguire opere di derivazione d'acqua e modifica degli invasi dei laghi naturali per scopo idroelettrico, salvo i casi previsti dall'Art.20."

La presenza e la qualità delle acque può influenzare le comunità vegetazionali e di Invertebrati/Vertebrati ad esse legati, in termini di diversità di specie e di abbondanza numerica relativa. Per ulteriori commenti si rimanda all'Articolo 20.

Comma 5.1.4

"Su tutto il territorio del Parco è vietato eseguire sottrazioni permanenti di aree boscate che siano lesive, per ubicazione ed estensione, delle esigenze di tutela idrogeologica e di conservazione ambientale, salvo quanto previsto dall'Art. 19."

I boschi sono un'associazione biologica complessa di diverse specie vegetali e animali d'ogni tipo e forma e ogni singolo elemento assume un ruolo fondamentale nell'autoregolazione di tali ecosistemi forestali. Per ulteriori commenti si rimanda all'Articolo 19.

Comma 5.1.5

"Su tutto il territorio del Parco è vietato eseguire costruzioni di nuove cave di qualsiasi tipo."

Questo comma ha una sua valenza soprattutto se si considerano le caratteristiche di alcuni ambienti come quelli rupestri, caratterizzati dalla presenza di elementi floristici e vegetazionali di grande interesse biogeografico, che danno luogo a numerose comunità endemiche. Questi siti sono particolarmente sensibili ad azioni che possono potenzialmente innescare episodi di erosione del suolo e frane, tra cui l'apertura di cave.

La presenza e la costruzione di infrastrutture, come cave e miniere, può avere impatti di diversa natura sulla fauna, che vanno dall'inquinamento acustico, al disturbo conseguente alle attività di costruzioni e fruizioni delle cave, alla riduzione dell'habitat delle specie che frequentano l'area, a una alterazione delle componenti strutturali e trofiche degli ambienti circostanti l'infrastruttura. Si conferma, pertanto, l'importanza di tale normativa, soprattutto considerando il grado di tutela che un'area protetta dovrebbe garantire.

In aggiunta, quanto riportato dalle Norme di Attuazione, è perfettamente conforme a quanto previsto dalla normativa provinciale vigente. L'Articolo 30 della L.P. 18/1988, relativa all'ordinamento dei Parchi Naturali, prevede che il PdP fissi le prescrizioni e le modalità per la gestione delle cave e delle miniere esistenti, per quanto riguarda la loro estensione territoriale, temporale e volumetrica. Tale normativa prevede inoltre un sistema d'indennizzo a favore dei concessionari di cave nel caso di cessazione o diminuzione del reddito derivante dall'imposizione di limitazioni o vincoli sull'attività di coltivazione, che non siano già fissati da altre leggi. Al di fuori dei Parchi Naturali vigono la L.P. 6/1980 e la L.P. 6/1988, in base alle quali la realizzazione di cave e miniere deve essere effettuata in armonia *"con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente"*, oltre che con gli scopi della programmazione economica e della pianificazione territoriale.

Come è di seguito riportato nell'Articolo 28, le attività estrattive presenti nel Parco sono limitate a pochi casi, per ciascuno dei quali il PdP adotta specifiche misure ai sensi del 2° Comma dell'Articolo 30 della L.P. 18/1988. È da sottolineare come, per tali concessioni, il PdP preveda dei progetti di recupero ambientale come trapianti di alberi, nuove piantagioni, da realizzare gradualmente nel tempo e, quindi, contemporaneamente all'utilizzo delle cave.

Tale provvedimento è coerente con una gestione dell'area del Parco mirata al recupero e alla valorizzazione naturalistica di tali infrastrutture, nonché alla riduzione del loro impatto sull'ambiente stesso.

Comma 5.1.6

"Su tutto il territorio del Parco è vietato eseguire costruzioni di nuove discariche e depositi di rifiuti e rottami di qualsiasi tipo."

L'accumulo di rifiuti può essere associato all'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera con ripercussioni su tutta la biocenosi presente. Le discariche e, più in generale, gli accumuli di rifiuti, possono costituire per alcune specie animali una risorsa trofica facilmente accessibile e, quindi, vantaggiosa in termini di risparmio energetico per la ricerca dell'alimento.

L'accessibilità a una fonte trofica aggiuntiva rispetto alle risorse naturali e la sua disponibilità prolungata nel tempo, possono ingenerare pericolose alterazioni degli equilibri naturali, tra cui le più significative possono essere individuate in:

- ☐ fenomeni di assuefazione all'utilizzo di fonti alimentari di origine antropica;
- ☐ concentrazioni anomale di animali nei siti interessati;
- ☐ aumento del rischio di trasmissione di patologie;
- ☐ maggiore contattabilità, e conseguente vulnerabilità, delle specie preda;
- ☐ influenza negativa sui naturali fattori di regolazione della densità delle popolazioni animali e alterazione della dinamica di popolazione (risorse trofiche in eccesso e, quindi, non più limitanti e conseguente incremento non naturale delle popolazioni);
- ☐ alterazione dei rapporti preda-predatore (conseguente ai punti precedenti);
- ☐ alterazione degli equilibri tra specie competitive;
- ☐ incentivo per il randagismo canino (risorse trofiche facilmente accessibili ai cani vaganti).

Per quanto riguarda la normativa provinciale, la L.P. 3/1990 *"Testo unico delle Leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinanti"* prevede che i gestori dei rifugi alpini raggiungibili con mezzi meccanici o con impianti funiviari aerei in servizio pubblico e privato, debbano provvedere, a proprie spese, al

recapito a valle dei rifiuti solidi, che verranno successivamente trasferiti dall'ente gestore del servizio di raccolta nelle discariche controllate. Tale normativa prevede, inoltre, la chiusura di discariche non controllate. Sempre a livello provinciale, il D.G.P.G. di "Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti" N. 1-41/1987, pone il divieto di abbandonare, scaricare o depositare rifiuti di ogni genere.

La norma di attuazione in esame conferma quanto riportato dalla legislazione provinciale e pone vincoli per qualsiasi tipo di deposito di rifiuti.

In base a quanto esposto, **è consigliabile un attento controllo dello smaltimento dei rifiuti sia in fondovalle che in quota.** Tale prescrizione, oltre a prevenire pericolose modificazioni degli equilibri naturali, si accorda con un utilizzo dell'ambiente montano corretto e sostenibile, e con la conservazione degli habitat e delle specie in esso presenti.

Comma 5.1.9

"Su tutto il territorio del Parco è vietato eseguire impianti di piscicoltura."

La piscicoltura può produrre impatti sugli ecosistemi acquatici influenzando la qualità delle acque e dei sedimenti, le comunità bentoniche e le popolazioni ittiche naturali. Tale attività, infatti, è associata alla produzione e al rilascio di prodotti azotati e fosfati, dovuti alle escrezioni dei Pesci e all'alimento non consumato. L'accumulo di tale sostanza organica può provocare fenomeni di eutrofizzazione delle acque e l'incremento di fitoplancton e, in particolare, a livello dell'interfaccia acqua-sedimenti e sui fondali adiacenti gli impianti, lo sviluppo di un ambiente anossico e fortemente riducente, con la conseguente produzione di ammoniaca, metano e idrogeno solforato, causando alterazioni delle comunità bentoniche. Inoltre, l'introduzione di prodotti chimici e di antibiotici, spesso utilizzati dagli allevatori per controllare lo sviluppo di patologie negli animali in cattività, oltre ad avere effetti tossici diretti, può indurre lo sviluppo di forme di resistenza di ceppi batterici patogeni per i pesci. Tali fenomeni possono essere di notevole entità soprattutto nei casi in cui gli impianti siano posti direttamente all'interno o in contatto con gli ambienti acquatici naturali e siano in forte concentrazione. Le attività produttive che prevedono l'allevamento di specie alloctone possono, inoltre, rappresentare un pericoloso rischio di inquinamento genetico e di competizione trofica con le specie indigene presenti negli ambienti naturali. Nel corso del ciclo produttivo possono infatti

verificarsi fughe incontrollate di soggetti a differenti stadi di accrescimento, che possono oltremodo favorire la trasmissione di malattie alle popolazioni autoctone e la diffusione di agenti patogeni esotici.

Tuttavia tali impianti potrebbero risultare necessari nel caso si prevedano delle attività di reintroduzione, al fine di ristabilire degli equilibri ecologici naturali in corpi idrici o al fine di preservare e favorire il recupero di alcune specie autoctone (es.: Salmerino alpino).

Il divieto previsto da tale norma di attuazione dovrebbe riguardare solo gli impianti di piscicoltura deputati all'allevamento intensivo per finalità economiche, mentre dovrebbe essere consentito, nel contempo, la realizzazione di strutture progettate per scopi di ricerca scientifica o per finalità di incubatoio di specie autoctone minacciate e/o rare. In aggiunta, per questo tipo di strutture, si suggerisce di identificare una serie di criteri guida per la loro realizzazione, gestione e controllo.

È da considerare che per quanto concerne la costruzione di impianti di piscicoltura intensiva è prevista dalla normativa provinciale (L.P. 28/1988 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e le note norme di tutela dell'ambiente" modificato con D.P.G.P. 10 maggio 1995 n. 7-21 e con D.P.G.P. 13 marzo 2001, n. 5-56) una Verifica e l'eventuale redazione di accurati studi di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e/o di Valutazione d'Incidenza (VI) (Articolo 6 della Legge di Attuazione della Direttiva Habitat 43/1992/CEE), ricadendo, per quest'ultimo caso, il Parco Naturale Adamello Brenta all'interno dei Siti di Interesse Comunitario (SIC).

Per le note e i commenti riguardo alla tutela delle acque e al loro prelievo a seguito di attività antropiche, si rimanda all'Articolo 20.

Comma 5.1.10

"Su tutto il territorio del Parco è vietato eseguire costruzioni di nuove strade veicolari, ivi comprese quelle forestali, ad eccezione di quelle previste nei progetti attuativi di cui all'Art. 4 nei piani di assestamento e negli altri strumenti di pianificazione forestale, salvo quanto previsto agli Art.li 14 e 15."

Si rimanda per le note all'Articolo 31.

Comma 5.1.11

"Su tutto il territorio del Parco è vietato eseguire costruzioni di nuovi sentieri, oltre quelli riportati nella TAV. 38, con le prescrizioni di cui all'Art. 31, fatti salvo eventuali percorsi pedonali appositamente previsti e realizzati dal Parco per finalità di osservazione naturalistica."

Si rimanda per le note all'Articolo 31.

Comma 5.1.12

"Su tutto il territorio del Parco è vietato eseguire costruzioni e gestione di nuove aree di campeggio oltre quelle previste nel PdP nella TAV. 38."

Si rimanda per le note al Comma 5.1.20 e all'Articolo 31.

Comma 5.1.16

"Su tutto il territorio del Parco è vietato eseguire il sorvolo a motore ai sensi e con le deroghe della LP 5/96."

Il sorvolo e l'atterraggio di veicoli a motore rientra tra le varie forme di "inquinamento ambientale" e di disturbo che possono essere arrecati alla fauna. A riguardo, tale norma di attuazione appare pienamente conforme a quanto previsto dalla L.P. 5/1996 che "vieta l'atterraggio e il sorvolo a quote inferiori di metri 500 dal suolo dei velivoli a motore nell'ambito dei parchi naturali, delle riserve naturali e delle aree protette". Questi divieti non si applicano in caso dei voli effettuati per servizi di interesse pubblico, per lo svolgimento di servizi igienico-sanitari e ambientali, per motivi di studio e ricerca, quest'ultima previa autorizzazione del servizio comunicazioni e trasporti. La regolamentazione prevista da questa norma di attuazione, oltre a regimentare alcune delle attività antropiche svolte all'interno del Parco, consente una significativa riduzione dell'inquinamento acustico che, per alcune specie animali, può rivelarsi estremamente dannoso, causando reazioni di *stress* e paura, nonché comportamenti "anomali" che potrebbero ridurre la probabilità di sopravvivenza delle specie suddette. In tal senso, queste pressioni esterne potrebbero indurre, negli animali, fughe improvvise, un incremento di rischio di collisione contro infrastrutture naturali e di origine antropica, l'alterazione dei normali ritmi di attività, l'abbandono di aree di alimentazione e cura della prole, nonché un pericoloso incremento del dispendio energetico a seguito di tali comportamenti.

Comma 5.1.18

"Su tutto il territorio del Parco è vietato eseguire costruzioni di nuovi attraversamenti di linee elettriche aeree ad alta tensione."

In base al Comma 2 dell'Art. 31 L.P. 18/1988 è fatto divieto di attraversare il territorio dei Parchi Naturali con nuove linee aeree elettriche e telefoniche; tuttavia è consentita la realizzazione di linee elettriche e telefoniche aeree, previa autorizzazione della Giunta Provinciale e sentito il competente Comitato di Gestione e previo parere del Comitato Scientifico, per il soddisfacimento degli utenti locali, qualora l'installazione dei cavi interrati risulti oggettivamente dispendiosa sotto il profilo tecnico ed economico.

La presenza di linee elettriche costituisce, per l'avifauna, in particolare per i rapaci e per gli uccelli dall'apertura alare ampia, un rilevante fattore di rischio di mortalità imputabile a:

- elettrocuzione, fenomeno che consiste nella fulminazione per contatto di elementi conduttori, legato soprattutto alle linee elettriche a media tensione;
- collisione in volo contro conduttori, fenomeno legato soprattutto alle linee elettriche ad alta tensione e, secondariamente, a quelle telefoniche.

Alcuni studi hanno evidenziato come alcune specie di Uccelli possano essere più vulnerabili a tali fenomeni e come si possa verificare una forte differenza di mortalità tra le diverse classi di età nell'ambito della stessa specie, fra sessi diversi e nelle diverse fasi del ciclo riproduttivo di una specie. L'inferiore abilità di un giovane, rispetto a un adulto, ad esempio, potrebbe esporre più facilmente e frequentemente gli immaturi al rischio elettrico (Olendorff *et al.*, 1981; Benson, 1982). Le specie maggiormente suscettibili sembrano essere soprattutto quelle di medie o grandi dimensioni e/o quelle che, per ragioni legate all'attività di caccia o al comportamento territoriale utilizzano i tralicci quali posatoi. Pertanto, a livello provinciale, le specie maggiormente esposte sono, tra gli Strigiformi: il gufo reale, l'allocco e il gufo comune e tra i rapaci diurni: l'aquila reale, la poiana, il falco pecchiaiolo, l'astore e il gheppio. Uno studio, condotto nel 2001 in provincia di Trento dal Museo Trentino di Storia Naturale (MTSN), ha confermato per il gufo reale il forte impatto della rete elettrica aerea, con perdite per le popolazioni locali sia degli individui che compongono le coppie territoriali, sia dei giovani nei primi mesi di vita successivi all'involto (Marchesi *et al.*, 2001b).

La realizzazione di nuove linee elettriche e i tagli forestali ad essa associati possono indurre una diversificazione ambientale che potrebbe risultare favorevole a diverse specie di fauna. Nei casi in cui tale costruzione venga associata alla costruzione di nuove strade e vie di accesso, al fattore rischio di collisione e elettrocuzione si potrebbe sommare il fattore di disturbo arrecato alla fauna, a seguito di un incremento della fruizione in queste zone, ai sensi di quanto già riportato negli Articoli specifici (Articoli 31 e 32).

L'Articolo, prevedendo il divieto di costruire "*nuovi attraversamenti di linee elettriche aeree e ad alta tensione*", è in sintonia con l'esigenza di ridurre i fattori che mettono a rischio la sopravvivenza di alcune specie di fauna. Per questo tipo di progetti vige, inoltre, una normativa provinciale che impone la redazione di uno specifico studio di Verifica e/o Valutazione di Impatto Ambientale (L.P. 28/1988 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e le note norme in tutela dell'ambiente modificato con D.P.G.P. 10 maggio 1995 n. 7-21 e con D.P.G.P. 13 marzo 2001, n. 5-56), volto alla preservazione dell'integrità fisica e funzionale all'ecosistema sul quale si intende intervenire e/o una Valutazione d'Incidenza (VI) (ai sensi dell'Articolo 2 della legge di attuazione della Direttiva Habitat, 43/1992/CEE), risultando il Parco Naturale Adamello Brenta un'area ricadente all'interno dei Siti di Interesse Comunitario (SIC) (ai sensi delle Direttive 43/1992/CEE e 409/1979/CEE).

Comma 5.1.20

"Su tutto il territorio del Parco è vietato emettere suoni, rumori e luci capaci di molestare gli animali e il godimento dei valori ambientali da parte dei visitatori, fatte salve le attività regolamentate da leggi di settore."

La L.P. 6/1991 comprende il testo unico delle normative provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Per gli animali, oltre agli scarichi di sostanze di vario tipo nell'aria, nelle acque e sul suolo, occorre prendere in considerazione anche le conseguenze provocate dai rumori e suoni improvvisi e dall'utilizzo di fonti di luce artificiali. A tale proposito, la normativa provinciale (LP 24/1991 Art. 38- Comma t) vieta l'utilizzo di ricetrasmittenti e di sorgenti luminose artificiali, escludendo dal divieto il loro impiego per eventuali attività scientifiche e/o di censimento della fauna.

Tale comma delle norme di attuazione è quindi in pieno accordo, non solo con quanto dettato dalla legislazione provinciale, ma anche con quanto riportato nel

Comma 5.1.2.3, delle Norme di Attuazione del PdP, per il quale in tutto il territorio del Parco è vietato molestare la fauna. Si rammenta inoltre, come già esposto nel Comma 5.1.1.6, che la regolamentazione prevista da questa norma di attuazione, oltre a regimentare alcune delle attività antropiche svolte all'interno del Parco, consente una significativa riduzione dell'effetto di disturbo che potrebbe essere arrecato al normale svolgimento delle attività della fauna, soprattutto in relazione all'elevata fruizione di visitatori durante le stagioni turistiche.

Comma 5.1.21

"Su tutto il territorio del Parco è vietato l'impiego di motoslitte e di gatti delle nevi al di fuori delle piste e delle aree innevate necessarie per la pratica dell'esercizio sportivo dello sci, salvo permessi rilasciati dal Direttore del Parco previo assenso dei proprietari, per necessità di studio, di ricerca, o di servizio del Parco; nonché dal Sindaco per esigenze delle Amministrazioni pubbliche."

Studi a carico di diverse specie di Ungulati realizzati in Nord America hanno dimostrato come questi animali tendano a evitare, in misura variabile a seconda della specie, le aree frequentate da motoslitte e da gatti delle nevi, suggerendo come tali attività possano indurre, nella fauna, variazioni nelle modalità di occupazione del territorio (Dorrance *et al.*, 1975; Freddy *et al.*, 1986). Animali esposti a situazioni di *stress* non controllabile e prolungato nel tempo sono maggiormente suscettibili a diverse patologie, come ulcere, indebolimento del sistema immunitario, inibizione dei processi riproduttivi. Queste patologie sembrano essere associate a elevati e cronici livelli di alcuni ormoni, quali i glucocorticoidi. L'associazione tra induzione di *stress* e presenza di motoslitte è stata confermata in uno studio condotto in Nord America, nell'ambito del quale sono stati rilevati livelli elevati di glucocorticoidi in popolazioni di lupi e cervi esposte a tale attività durante la stagione invernale (Creel *et al.*, 2002). L'uso di motoslitte può inoltre incidere negativamente sull'atmosfera, sulla vegetazione, sui corpi idrici, con possibili effetti di ricaduta sulla fauna. Tali veicoli e l'attività ad essi associata, possono considerarsi in contrasto con i principi di conservazione e gestione associati ad aree protette e pertanto il loro utilizzo dovrebbe essere regolamentato, come previsto dal presente Comma, limitandolo a necessità legate ad attività di soccorso, sicurezza pubblica, studio e ricerca.

Comma 5.1.23

"Su tutto il territorio del Parco è vietato molestare gli animali e le piante, compresa la raccolta di uova, larve, nidi, e il collezionamento di piante e fiori, salvo i casi consentiti dalle specifiche leggi in materia."

L'indicazione contenuta in questo Articolo è di particolare importanza, soprattutto in relazione alla notevole pressione turistica cui è soggetta, stagionalmente, l'area del Parco. Le "molestie agli animali" possono tradursi in una diminuzione dell'indice di sopravvivenza, del tasso riproduttivo e influire negativamente sui movimenti e i ritmi di attività delle specie interessate. Questo comma è diretto principalmente alla tutela, degli stadi prenatali e neonatali con riferimento a Mammiferi, Uccelli e a Invertebrati (uova, larve, nidi) vietando sia il prelievo diretto degli individui, che quello delle strutture (nidi) necessarie per il loro sviluppo. Questi stadi sono di per sé particolarmente vulnerabili e soggetti a elevati tassi di mortalità, dovuti a predazione e a fattori meteorologici. Tale regolamentazione, coerentemente ai principi di conservazione delle specie e degli equilibri naturali, è tesa al mantenimento delle condizioni di naturalità cui sono sottoposte le classi neonatali, di modo che agenti esterni non influiscano negativamente sui tassi di crescita e sopravvivenza delle popolazioni stesse.

Comma 5.2

"Sono invece di norma ammesse, salvo diversa prescrizione di zona e sempre con l'applicazione dei "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale negli ambiti considerati dalla normativa del PUP", le cabine di trasformazione, le centraline telefoniche, le linee di trasporto dell'energia a bassa tensione, gli impianti solari per l'energia elettrica, le linee telefoniche, sempre con le cautele dell'Art 31 L.P. 18/1988."

Si rimanda per le note al Comma 5.1.18.

Comma 5.3

"Ai sensi dell'Art 31 L.P. 18/1988 le centraline elettriche sono proibite..."

Si rimanda per le note al Comma 5.1.1.

ARTICOLO 6 - Zone territoriali omogenee-Riserve speciali S

Comma 6.2

"Il PdP istituisce alcune categorie di Riserve Speciali, allo scopo di predisporre azioni a lungo termine necessarie alla tutela di endemismi e contesti ambientali particolarmente complessi. Allo stesso scopo considera riserve speciali alcune parti del territorio tutelato ascrivibili al repertorio delle riserve integrali, per il raggiungimento di particolari obiettivi conservazionistici."

Comma 6.3

"Le Riserve S1, S2, S3 sono istituti di gestione ambientale che non riducono le superfici delle altre riserve (integrate ecc...), ma che limitano e finalizzano le prescrizioni "ordinarie" ad obiettivi più complessi e di ordine superiori.

L'istituzione di Riserve Speciali per la protezione di specie "vulnerabili" (in pericolo di estinzione o minacciate dalla presenza dell'uomo) sottintende l'esistenza di una reale necessità di imporre vincoli suppletivi per garantirne la sopravvivenza (vedi S1 e S2)."

A commento dell'Articolo 6, è da considerare che l'istituzione di Riserve Speciali è peraltro prevista dall'Art. 20, Comma 3 della L.P. 18/1988 (*"Il Piano del Parco può delimitare le Riserve Speciali e fissarne la relativa disciplina di tutela al fine di conseguire le finalità previste dal PUP"*). Tali finalità sono riportate nella L.P. 26/1987 di approvazione del P.U.P. del 1987 - Art.11 Comma 6 *"Nella pianificazione dei parchi naturali, al fine di assicurare una rigorosa tutela e la valorizzazione scientifica di specifici elementi geomorfologici, limnologici, floristici, faunistici, biologici, architettonico-paesaggistici, storico-antropologici, potranno essere delimitate riserve speciali e fissata la relativa disciplina di tutela"*. **Nell'ambito dell'area del Parco sono state individuate 3 Riserve Speciali** che si propongono diversi obiettivi conservazionistici tra cui la tutela di specie in pericolo d'estinzione, come il caso della Riserva per la Tutela dell'Orso e di contesti ambientali, incluse le sue componenti di zoocenosi e fitocenosi, come nel caso delle Riserve per la Tutela del Lago di Tovel e dei Biotopi. **Al momento tali Riserve sono ritenute sufficienti a soddisfare gli obiettivi di conservazione dell'area naturale e in questa fase di revisione del Piano,**

non si ritiene necessario avanzare proposte per la creazione di nuove Riserve Speciali.

ARTICOLO 7 - Riserva Speciale S1-Tutela dell'Orso bruno delle Alpi

Comma 7.1

"...identifica un areale di "primaria importanza" per l'Orso bruno sulle Alpi, coincidenti con le attuali zone di svernamento e riproduzione della popolazione residua interna all'area protetta. La normativa di cui al presente Articolo resta in vigore fino all'effettuazione del "Piano di recupero dell'Orso bruno" previsto dal Piano Faunistico del Parco e dal Progetto norma n. 10 del PdP..."

Comma 7.2

"Alla scadenza di ciascuna verifica tecnica del PdP come prevista dall'Art. 2, sarà valutato se le prescrizioni del presente Articolo siano ancora conformi alle necessità conservazionali o se siano superate dall'evoluzione della popolazione ursina."

A commento dei commi precedenti, in base ai dati di utilizzo del territorio degli orsi rilasciati nel contesto del Progetto *Life Ursus*, non si evidenziano particolari motivazioni per mantenere in essere la riserva S1 con i confini a oggi individuati. Nonostante questo, in rapporto alle esigenze ecologiche della specie, non va sottovalutata l'esigenza di mantenere forme di tutela del territorio che favoriscano il mantenimento di aree particolarmente vocate alla presenza dell'orso ("zone rifugio"). Va in questo senso evidenziato che l'area coincidente con la riserva S1 sia rimasta una di quelle maggiormente frequentate da parte dell'orso nell'intero territorio del Parco. In questo contesto e in base alle sue caratteristiche ambientali, la riserva S1 dovrebbe essere tutelata anche nel futuro, in particolare con forme di gestione territoriale che portino a limitare l'infrastrutturazione.

I vincoli posti nei commi che seguono appaiono potenzialmente utili per la conservazione dell'orso, con le seguenti possibili eccezioni:

Comma 7.3

"L'attività selvicolturale potrà essere esercitata in base di opportuni accordi con gli enti proprietari..."

Si rimanda per le note agli Articoli 13 e 14.

Comma 7.4

"... l'attività forestale è consentita con le modalità previste dai Piani di Assestamento Forestale..."

Si rimanda per le note agli Articoli 13 e 14

Comma 7.5

"È vietata l'apertura di nuove strade..."

L'apertura di nuove strade potrebbe essere permessa previa attenta analisi del loro percorso e della densità viaria.

Comma 7.6

"Le attività venatorie e la pesca sono ugualmente riservate solo agli aventi diritto..."

Limitazioni al calendario venatorio sembrano essere inutili ai fini della tutela dell'area.

Comma 7.7

"... è rigorosamente proibito abbandonare i sentieri e le aree di sosta appositamente segnalate, con deroga solo per le attività di servizio e quelle riservate agli aventi diritto per l'espletamento delle attività agro-silvo-pastorali..."

Si rimanda per le note agli Articoli 13-16, 31 e ai commi 5.2.21 e 5.1.23.

Comma 7.8

"I prelievi delle risorse riproducibili sono consentiti...ai soli residenti nei comuni interessati dalla riserva e secondo gli usi locali."

Si rimanda per le note agli Articoli 27.

Comma 7.9

"L'attività di pascolamento è limitata alle zone indicate..."

Si rimanda per le note all'Articolo 13.

Comma 7.10

"Il Parco può stipulare convenzioni ed accordi con i coltivatori che sono attivi nell'area del Parco o nelle sue immediate vicinanze (con particolare riguardo alla zona della melicoltura) per la creazione di colture finalizzate all'esclusiva alimentazione della fauna selvatica..."

La possibilità di "creare colture finalizzate all'esclusiva alimentazione della fauna selvatica" non sembra utile ai fini di uno sviluppo naturale della popolazione ursina.

ARTICOLO 8 – Riserva speciale S2 - Tutela del Lago di Tovel

Comma 8.5

"... l'area del lago costituisce una zona umida dichiarata di interesse internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar e fa parte dell'elenco provinciale dei biotopi anche per la presenza del Woloszynska coronata di Thompson, dal punto di vista della disciplina urbanistico-territoriale, il PdP prevede gli interventi necessari alla difesa e allo sviluppo degli endemismi e al godimento dell'ambiente da parte dei visitatori del Parco, nonché alla ricerca scientifica e all'utilizzo delle risorse per le attività didattiche ed educative ed in particolare:

Comma 8.5.2

"Continuo monitoraggio della rete fognante circumlacuale e relativo depuratore..."

Comma 8.5.7

"Continuo monitoraggio delle acque del lago, con particolare riferimento alla presenza di inquinanti, alghe, fenomeni di eutrofizzazione e di carenza di fitoplancton."

Comma 8.5.8

"Opera di bonifica cauta e progressiva degli inquinanti biodegradabili depositati sul fondo del lago, da realizzarsi dopo un ulteriore rilevamento della loro consistenza e diffusione."

Comma 8.5.10

“Opere di rinaturalizzazione e piantagione di alberi e arbusti scelti entro le specie caratteristiche della flora locale dei resedi edilizi dimessi o delle altre zone manomesse.”

Si rimanda per i commenti ai Commi precedenti dell’Articolo 8 e all’Articolo 20.

Comma 8.5.11

“Regolamentazione delle modalità di pesca nel lago e di gestione delle immissioni di avannotti nei torrenti del sottobacino, secondo quanto previsto dalla Carta Ittica di cui alla L.P. 60/1978.”

Si rimanda per le note agli Articoli 20 e 27.

Comma 8.8

“Le tradizionali attività di tipo agro-silvo pastorale in tutta l’area sono mantenute...”

Si rimanda per le note agli Articoli 13-16.

A commento di tutto l’Articolo 8, si ricorda che l’area del lago costituisce una zona umida dichiarata d’interesse internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar (D.P.R. 488/1976) in quanto habitat primario per la sosta e svernamento degli uccelli acquatici. Il Lago di Tovel è incluso anche nell’elenco provinciale dei biotopi, per la presenza, in particolare, di un’alga unicellulare appartenente ai Dinoflagellati, la *Tovellia sanguinea*. Questa alga era responsabile del tipico fenomeno dell’arrossamento che caratterizzava le sue acque ma, a partire dagli anni 60, tale fenomeno si è sensibilmente ridotto, per poi successivamente scomparire, a causa della ridotta concentrazione dell’alga suddetta. Allo scopo di fornire un’interpretazione dei fattori del mancato arrossamento delle acque del Lago di Tovel, la Provincia Autonoma di Trento dal 2001 ha finanziato un progetto di ricerca triennale denominato SALTO (Studio sul mancato Arrossamento del Lago di Tovel). Tale progetto, conclusosi nel 2003, si è posto come obiettivi: (1) valutare in che modo e in che misura i cambiamenti d’uso del suolo, e in particolare quelli legati alla gestione dei boschi e alla conduzione delle aree di pascolo e di prateria, possano aver influito sull’ecologia del lago e sul fenomeno del suo arrossamento, (2) ricostruire l’evoluzione ambientale che il lago ha subito nel corso del tempo attraverso studi di paleolimnologia e analisi

dei sedimenti lacustri (3) approfondire le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche del bacino lacustre per arrivare a una migliore comprensione delle relazioni tra fattori ambientali e biocenosi, e in particolare dei fattori e delle condizioni che determinano il ciclo vitale e la dinamica della *Tovellia sanguinea* nel Lago di Tovel. Tra i risultati è emerso che la causa del mancato arrossamento è da ricondursi a una situazione di oligotrofia che ha modificato significativamente i preesistenti equilibri tra le specie algali "rosse" e "verdi" favorendo queste ultime. Il ridotto apporto di nutrienti nelle acque che arrivano al lago sembra essere correlato con una riduzione del pascolo e con la modifica delle modalità di alpeggio, nelle zone sovrastanti il bacino della Valle di Tovel.

Per quanto riguarda la salvaguardia delle specie ittiche pregiate presenti nel lago, di particolare interesse del punto di vista conservazionistico e gestionale è il salmerino alpino. Nell'area del Parco la presenza di questa specie è accertata unicamente in 7 laghi, tra i quali quello di Tovel. Sebbene il salmerino alpino non sia compreso nei programmi di tutela internazionali come specie a rischio o vulnerabile, tale specie è inserita all'interno dei "Piani speciali" della Carta ittica, come specie necessitante di indagine relativamente alla sua distribuzione e biologia. È già in fase di attuazione il programma "Ripristino e conservazione di salmerino alpino" del Servizio e fauna della PAT, che prevede programmi di reintroduzione di ceppi autoctoni. Per le informazioni riguardo la tutela della fauna ittica si veda quanto riportato agli Articoli 20 e 27.

ARTICOLO 9 - Riserve speciali S3 - Tutela dei Biotopi

- Malga Flavona (46)
- Lago di Tovel (47)
- Pian degli Uccelli (54)
- Fratta del Bagol (55)
- Paludi di Bocenago (56)
- Paludi di Darè (57)

Comma 9.2.1

"Divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo."

Comma 9.2.2

“Divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere o di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno.”

Comma 9.3

“Chiunque debba effettuare interventi che possono modificare lo stato fisico e/o biologico dei territori interessati, deve essere autorizzato dalla Giunta provinciale.”

Comma 9.4.1

“Per la tutela del biotopo n. 46 sono consentite le tradizionali attività agro-silvo – pastorali secondo gli usi locali.”

Comma 9.4.2

“Per la tutela del biotopo n. 47 valgono i dispositivi dell’Art 8... è fatto divieto di qualsiasi attività venatoria.”

Comma 9.4.3

“Per la tutela del biotopo n. 54-57 sono consentite le tradizionali attività agro-silvo-pastorali secondo gli usi locali.”

Comma 9.7

“Il PdP specifica gli areali relativi ai biotopi d’interesse comunale, la cui finalità di conservazione sarà dettagliata da apposite istruttorie previste in un Progetto di Attuazione del PdP redatto ai sensi dell’Art. 24 LP 18/1988... In attesa di questa regolamentazione, il PdP ammette la prosecuzione di qualsiasi attività di carattere agro_silvo_pastorale... inclusa l’attività venatoria... la raccolta dei prodotti del sottobosco...”

A commento dell’Articolo 9 la L.N. 157/1992 prevede l’individuazione di Zone di Protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna al fine di mantenere gli habitat in conforme alle esigenze ecologiche delle specie interessate e addebita alle regioni e alle province l’autorità di provvedere al ripristino e creazione di biotopi. A questo riguardo la L.P. 24/1991 prevede di dare adempimento alle indicazioni della L.N. 157/1992 in merito all’istituzione di tali Zone di protezione con le modalità stabilite dalla L.P. 14/1986.

La L.P. 14/1986 "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico" e la L.P. 28/1988 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e le note norme di tutela dell'ambiente" prevedono l'individuazione, la delimitazione e la salvaguardia dei biotopi. I biotopi vengono individuati "in aree umide che presentano importanti funzioni per la salvaguardia del regime e della qualità delle acque o che costituiscono fonti di alimentazione o luogo di riproduzione e di sosta per gli uccelli acquatici nel periodo delle migrazioni o che costituiscono ricetto di particolari entità florofaunistiche e aree nelle quali l'habitat è ottimale per la vita di specie animali e vegetali di particolare interesse naturalistico delle quali si voglia evitare l'estinzione".

Per la loro valenza ecologica, **in tali zone è importante porre una serie di limitazioni su quelle attività antropiche** (deposizione di rifiuti, cave, ecc.) **che possono indurre una alterazione degli elementi che le costituiscono.** In tal senso è coerente promuovere, in caso di modificazioni causate da eventuali violazioni, l'obbligo di interventi di riqualificazione e di ripristino delle condizioni iniziali.

ARTICOLO 10 - Riserve Integrali-Zona A1 - Riserve d'interesse scientifico (S4)

Comma 10.3

"... nelle aree suddette ogni attività di utilizzo, di permanenza antropica o di prelievo delle risorse di qualunque tipo è rigorosamente proibita, anche ai sensi dei punti b) e f) dell'Art. 28 L.P. 18/88."

Tali aree, previste dal PUP (L.P. 26/1987), sono individuate sulla base dell'alta valenza ecologica che le caratterizza, e vengono preservate dal rischio di alterazione degli elementi che le compongono, regolamentando tutte le attività antropiche che potrebbero potenzialmente influire negativamente sulla biocenosi.

La regolamentazione delle attività di prelievo di tutte le risorse disponibili, attraverso la pianificazione di un sistema di riserve soggette a vincoli normativi differenziati, risulta pienamente coerente con la concezione di una gestione territoriale integrata con quella faunistica.

Comma 10.4

“Il Parco promuove la stipula di convenzioni con Università o Enti di Ricerca per lo studio dell’evoluzione naturale degli ecosistemi alpini...”

Un efficace approccio alla conservazione e tutela della fauna non può prescindere dal tenere conto degli aspetti relativi alla ricerca e sperimentazione scientifica.

Si rimanda per ulteriori note all’Articolo 35.

ARTICOLO 11 - Riserve Integrali - Zona A2 - Riserve Forestali (S5)

Comma 11.4

“Il Parco promuove la stipula di convenzioni con Università o Enti di Ricerca per lo studio dell’evoluzione naturale degli ecosistemi alpini...”

Si rimanda per le note all’Articolo 35.

Comma 11.6

“Per le attività venatorie valgono le norme di cui Art.li 7 e 27. Per la raccolta dei prodotti del sottobosco, valgono le norme di cui agli Art.li 7,24,25.”

Si rimanda per le note agli Articoli 10, 24, 25 e 27.

ARTICOLO 12 - Riserve Integrali - Zona A3 - Riserve Generali

Comma 12.3

“Le acque dei laghi naturali all’interno delle Riserve generali non possono essere derivati ai fini idroelettrici ad evitare la perdita di naturalità derivante dalla continua oscillazione del livello dell’acqua: tutte le concessioni esistenti dovranno essere pertanto verificate da apposite istruttorie da riportare di volta in volta nei Programmi annuali di gestione, ai sensi del Comma 2 dell’Art. 24 L.P. 18/1988.”

Si rimanda per le note all’Articolo 20.

Comma 12.4

“Sono vietati, di norma, tutti i prelievi da risorse riproducibili. In modo rigorosamente riservato, tuttavia, questi sono consentiti ai residenti...”

Nell’ottica di una gestione differenziata del territorio del Parco, si considera significativo, per questo tipo di riserve, regolamentare il prelievo delle risorse

riproducibili, consentendolo, nelle misure previste della normativa provinciale vigente, alle popolazioni locali residenti nell'area.

La possibilità di prelievo delle risorse riproducibili da parte dei residenti rientra infatti in una strategia di gestione delle aree naturali mirata alla tutela del patrimonio naturale nel rispetto delle tradizioni culturali e delle attività economiche, forestali, ricreative, ecc. delle popolazioni locali.

Si rimanda per le note agli Articoli 10, 24, 25 e 27.

Comma 12.5

"Nelle aree di pascolo abbandonato non è previsto alcun intervento di rimboschimento e la ricolonizzazione del bosco verso le quote più alte è lasciato alla libera evoluzione naturale."

Si rimanda per le note agli Articoli 13-16.

Comma 12.6

"Le attività venatorie sono riservate unicamente agli aventi diritto e limitate ai prelievi di selezione dei soli Ungulati come specificato dall'Articolo 27 seguente, viste le disposizioni del Piano Faunistico redatto ai sensi dell'Art. 28 della citata L.P. 18/88. L'esercizio della pesca è proibito ai sensi dell'Art. 28 della L.P. 18/88."

Si rimanda per le note agli Articoli 10, 24, 25 e 27.

Comma 12.8

"Il Parco promuove la stipula di convenzioni con Università o Enti di Ricerca per lo studio dell'evoluzione naturale degli ecosistemi alpini..."

Si rimanda per le note all'Articolo 35.

ARTICOLO 13 - Riserve Guidate - Zona B1 - Alpi e Rupi

Comma 13.1

"I prelievi delle risorse riproducibili sono regolamentati dagli Art.li 24, 25 e 27."

Si rimanda per le note agli Articoli 24, 25 e 27.

Comma 13.2

“Le attività di pascolo e monticazione possono essere recuperate e promosse senza limiti entro le aree individuate dai Piani di assestamento forestale.”

Di particolare interesse gestionale è l'attività di pascolo. Il pascolo del bestiame è una attività che dovrebbe essere regolamentata nei termini di:

- evitare un eccesso di carico zootecnico;
- evitare un abbandono totale del pascolamento;
- incentivare tale attività al fine di mantenere una diversità ambientale (aree boscate frammentate da spazi aperti).

Unica attività zootecnica rilevante, all'interno dell'area del Parco, è quella dell'allevamento bovino, la cui presenza sugli alpeggi è limitata alla stagione estiva, seguito da quello degli Ovini e Caprini. Le aree soggette a pascolo dovrebbero essere monitorate al fine di rilevare variazioni floristiche e vegetazionali, che potrebbero essere usate come indicatori di un carico zootecnico non equilibrato. Un eccessivo carico di Bovini potrebbe portare, infatti, al depauperamento delle risorse trofiche presenti nell'area di pascolo e nelle zone limitrofe, associata a una perdita di produttività delle zone interessate. Tale fenomeno potrebbe aumentare la probabilità che alcuni capi vadano a nutrirsi all'interno dei boschi, con la possibilità dell'instaurarsi di fenomeni di competizione spaziale e alimentare con gli Ungulati selvatici (cervo soprattutto) (Tosi & Toso, 1992). Il sovrapascolamento, essendo associato a un impoverimento e degrado dei soprassuoli e della loro produttività, può rappresentare un grave problema per diverse specie di Ungulati selvatici, in termini di sottrazione e impoverimento delle risorse trofiche disponibili. Comprendere le conseguenze ecologiche e nutrizionali della presenza contemporanea di Ungulati domestici e selvatici sul territorio può essere utile ai fini di una corretta pianificazione gestionale. Variazioni nella modalità di utilizzo dello spazio da parte di Cervidi in concomitanza con la presenza di Bovini sono state osservate in diversi studi (Coe *et al.*, 2001; Steward *et al.*, 2002), suggerendo una competizione delle risorse e dello spazio tra le diverse specie, che potrebbe risultare critica a elevate densità animali. In quest'ottica è consigliabile programmare una oculata regolamentazione del pascolo dei Bovini e degli Ovini e Caprini nei territori occupati, o potenzialmente occupabili, da altre

specie di erbivori (Ungulati e Lagomorfi), al fine di evitare le possibili ripercussioni negative che questi animali domestici potrebbero avere sulla loro dinamica di popolazione e sulle loro modalità di utilizzo dello spazio in concomitanza con la presenza di greggi e mandrie. Nel caso dello stambecco, ad esempio, è possibile che la presenza di Ovini e Caprini nei territori utilizzati dagli stambecchi possa provocare spostamenti anche significativi di quest'ultimo, non potendosi escludere la possibilità di scambio di parassiti e la trasmissione di patologie da parte del bestiame pascolante, e l'evenienza di incroci tra capre e stambecchi, con la nascita di ibridi. Di contro, è da considerare che un moderato pascolamento può mantenere un'elevata biodiversità, favorendo alcune specie di Ungulati, Lagomorfi e Galliformi. Coerentemente, al fine di preservare gli ambienti naturali, nel Parco vige un sistema di zonizzazione che prevede, in alcune zone, soltanto la possibilità di transitare, per le necessità di monticazione, da un alpeggio a un altro (vedi Comma 14.3) e limita il pascolo ad aree specifiche (vedi Comma 13.2 e Comma 16.3).

È da considerare tuttavia, che l'abbondono incontrollato delle aree di pascolo (fenomeno che ha interessato tutto l'arco alpino) potrebbe determinare una generalizzata ripresa delle dinamiche successionali naturali, con scomparsa di radure e tendenza all'evoluzione dell'incolto, e conseguente riduzione di habitat particolarmente interessanti per l'elevata biodiversità (praterie dei *Brometalia*), idonei a diverse specie di fauna. L'utilizzo dei pascoli, negli anni, da parte di mandrie e greggi, ne assicura il mantenimento, evitando il frequente fenomeno di "chiusura" degli spazi aperti per insediamento e diffusione delle specie arboree. Una progressiva riduzione del pascolamento, non accompagnata da un'adeguata programmazione dell'uso dei pascoli ("pascolo razionato", ad esempio, distribuendo in modo adeguato gli abbeveratoi, localizzando idonee recinzioni, ecc.), potrebbe indurre una progressiva alterazione floristica, con l'aumento di specie di scarso interesse. In tal senso le attività di pascolo possono essere recuperate e promosse purché le aree individuate rientrino nei Piani Forestali (vedi Comma 13.2).

La normativa prevede che nelle aree addette a pascolo venga incentivato l'uso di sistemi tradizionali (vedi Comma 16.3). Si considera tale aspetto di particolare interesse da un punto di vista gestionale, in quanto spesso tali attività sono quelle maggiormente integrate all'ambiente e sostenibili a lungo termine.

Mantenere tale attività consentirebbe, inoltre, di preservare le tradizioni culturali e i costumi pastorali. Tale aspetto è coerente con gli obiettivi, di un Parco Naturale, di tutela delle zoocenosi e fitocenosi presenti, in armonia con le esigenze culturali ed economiche della popolazione umana residente.

Riassumendo, si ritiene auspicabile regolamentare la gestione degli animali al pascolo, proponendo delle indicazioni riguardo a:

- individuazione delle aree a pascolo;
- carico massimo di animali domestici che i pascoli possono sostenere.

Nel contempo, sarebbe auspicabile, a intervallo di tempo regolare, effettuare sopralluoghi per verificare gli effetti del pascolo sulla componente faunistica e floristica nei siti interessati e nelle aree limitrofe e quantificare le aree di pascolo abbandonate nel tempo.

Sarebbe importante, inoltre, effettuare un'analisi dei sistemi di gestione degli animali al pascolo attualmente utilizzati dai residenti, al fine di valutare le aree e/o mandrie che potrebbero essere più esposte a eventuali attacchi da parte di grandi carnivori. Tale problematica interessa, attualmente, soltanto l'Orso e, in questa direzione, il Progetto *Life Ursus* ha già operato attraverso la sperimentazione e l'utilizzo di sistemi di prevenzione dei danni. Tuttavia nell'ottica di un possibile ritorno di altre specie di Carnivori (lupo, lince) nell'area del Parco e in generale sull'arco alpino, una identificazione delle zone a rischio, consentirebbe di pianificare prontamente degli interventi, al fine di mitigare, fin dalla prima comparsa del fenomeno, i conflitti con le attività economiche locali.

Comma 13.3

"Nelle aree di pascolo non è previsto alcun intervento di rimboschimento e la ricolonizzazione del bosco verso le quote più alte è lasciata alla libera evoluzione."

Nelle Riserve Guidate che includono boschi a naturalità colturale, alpi e rupi, boschi a evoluzione naturale e boschi a selvicoltura naturalistica, per definizione ogni componente dell'ecosistema va lasciata evolvere spontaneamente, senza alcun intervento da parte dell'uomo. Risulta quindi corretto vietare il rimboschimento artificiale lasciando agire, come forza trainante, unicamente la rinnovazione naturale. Tale scelta gestionale è in pieno accordo anche con i principi base della conservazione della diversità ambientale: rimboschire

artificialmente gli spazi aperti provocherebbe la perdita di habitat idonei a molte specie animali, con conseguenze sulla loro densità e distribuzione (più microhabitat = più specie animali; più variabilità in termini di specie vegetali presenti = utilizzo più razionale delle risorse da parte della fauna presente). In tali zone non è previsto alcun intervento di rimboschimento delle aree di pascolo e la ricolonizzazione del bosco verso le quote più alte viene lasciata alla libera evoluzione naturale (vedi Comma 13.2 e Comma 14.4). Il processo di espansione verso altitudini maggiori delle formazioni forestali di quota è un fenomeno legato sia a variazioni climatiche che a un minore carico di pascolo. Tale espansione dovrebbe essere lasciata evolvere spontaneamente in quanto contribuisce, tra l'altro, a contrastare fenomeni di erosione e frana. La messa a dimora artificiale di alcune essenze dei pascoli, anche se condotta nel rispetto dell'autoctonia delle specie presenti, comporta una modificazione sostanziale dell'ambiente montano e alpino, che contrasta con i principi della moderna selvicoltura naturalistica. Da un punto di vista strettamente faunistico, il rimboschimento artificiale dei pascoli sottrarrebbe una sostanziale porzione di habitat idoneo alle specie tipiche dei prati e pascoli e a quelle che, come il capriolo o la lepre, prediligono le zone ecotonali. Nel caso di alcuni Ungulati, come il cervo, la mancanza di adeguate zone di pascolo, potrebbe inoltre portare a un maggiore livello di danni al rinnovamento forestale. In tal senso tale attività dovrebbe essere regolamentata alla luce dell'impatto che potrebbe avere sull'ambiente e sulle diverse specie animali. La normativa, infatti, prevede la possibilità di praticare rimboschimenti o comunque *"interventi ricostitutivi del bosco"* ove sia ritenuto necessario per potenziare il recupero dei requisiti di naturalità ed efficienza ecologico-ambientale (vedi Comma 14.2 e Comma 14.4) e nel caso *"di situazioni con terreni franosi, nei casi di difesa delle valanghe, o nei casi di manutenzione dei prati nelle aree di pertinenza degli edifici confermati in uso del PdP"*. Intervenire artificialmente al ripristino del bosco, nel rispetto dell'autoctonia delle specie presenti, è auspicabile solo nelle zone ove questo concorra a garantire un'adeguata difesa idrogeologica, o costituisca un freno al distacco di valanghe, innalzando il livello di sicurezza per l'incolumità pubblica e l'ambiente in generale.

Comma 13.4

"Le attività di prelievo ittico e venatorio sono specificate dall'Art. 27 viste le disposizioni del Piano Faunistico redatto ai sensi dell'Art. 28 della citata L.P. 18/88."

Si rimanda per le note all'Articolo 27.

Comma 13.5

"L'accesso e il transito dei visitatori è consentito unicamente a piedi, con divieto di alcun mezzo di locomozione salvo autorizzazione del Direttore del Parco."

Si rimanda agli Articoli 31 e 32.

ARTICOLO 14 - Riserve guidate - Zona B2 - Boschi ad Evoluzione Naturale

Comma 14.1

"... aree boscate a prevalente funzione di protezione ambientale entro cui, ai sensi dei vigenti Piani di assestamento forestale non sono di norma prevedibili utilizzazioni silvicolture di qualche rilievo e pertanto sono lasciate ai naturali processi evolutivi. Pertanto possono essere soggetto di prelievo silviculturale quelle particelle forestali che siano suscettibili di utilizzazione in base alle previsioni dei piani citati."

Comma 14.2

"... sono sempre ammessi interventi ricostituitivi del bosco previsti da specifici programmi di settore, ove rinvenuto necessario per il potenziamento e il recupero dei requisiti di naturalità ed efficienza ecologico-ambientale."

A commento ai due Commi sopra riportati, è da considerare che, per una corretta gestione dell'ecosistema montano e alpino, sarebbe fortemente auspicabile una gestione forestale e faunistica tra loro integrate, con una sinergia finalizzata al mantenimento e/al ripristino dell'equilibrio ecosistemico, garantito solo dall'instaurarsi di corretti rapporti tra le sue componenti. I boschi, ad esempio, sono un'associazione biologica complessa di diverse specie vegetali e animali d'ogni tipo e forma e ogni singolo elemento assume un ruolo importante nell'autoregolazione di tali ecosistemi forestali. La conservazione delle specie

animali e vegetali dovrebbe essere effettuata partendo dalla conservazione dell'ambiente in cui vivono, evitando il suo sfruttamento incontrollato. L'intervento dell'uomo dovrebbe essere, pertanto, effettuato considerando attentamente gli effetti delle proprie azioni, che possono tradursi in una variazione degli equilibri naturali. In questo contesto, pertanto, sarebbe auspicabile limitare o vietare qualsiasi attività silvo-pastorale al fine di consentire una ripresa dei naturali processi evolutivi. È da considerare, tuttavia, che gli ambienti naturali, come i boschi, sono stati a lungo sfruttati e modificati, riducendo la loro ricettività per la presenza di diverse specie animali. In questo contesto, pertanto, **le attività silvo-pastorali possono essere incentivate come strumento di miglioramento ambientale.** A livello provinciale vengono redatti e applicati specifici Piani di Assestamento Forestale, che si occupano della gestione di tutti gli aspetti silvo-pastorali che riguardano l'ambiente montano al fine di massimizzare le molteplici funzioni (funzionali produttive, protettive, turistico-ricreative, sanitarie, ecc.). All'interno dei Piani di Assestamento Forestale il territorio viene suddiviso in diverse macrocategorie come boschi, pascoli, incolti produttivi e improduttivi; vengono individuate delle proprietà assestate, che, a sua volta, sono suddivise in unità assestamentali chiamate particelle. All'interno dei piani, la gestione delle particelle, che appartengono alla diverse categorie d'uso del suolo, viene effettuata analizzandole in base agli aspetti vegetazionali, culturali, attitudinali ed economici.

Come ulteriore commento è da considerare che, da un punto di vista faunistico, ogni specie animale è più o meno strettamente legata a un particolare tipo di ambiente; ricrearne alcuni, come gli spazi aperti e mantenerne altri (aree boschive, radure, zone di margine dei coltivi, praterie) sembra un'ottima scelta gestionale laddove l'intento sia quello di mantenere o ricostituire un ecosistema il più possibile completo, mantenendo una eterogeneità di ambienti-aree aperte, radure-tagli. La sopravvivenza e il successo riproduttivo di alcune specie animali possono essere favoriti dal ripristino e/o dal mantenimento di foreste naturali relativamente intatte e poco sfruttate, con abbondante sottobosco. La conservazione delle fasi mature e senescenti delle peccete e il mantenimento di alberi di grosse dimensioni marcescenti, favorisce, ad esempio, la nidificazione e le possibilità trofiche di specie ornitiche quali i picchi. La conservazione di boschi disetanei, il mantenimento di radure, di un abbondante strato del sottobosco e di alberi vetusti, favorisce una grande varietà sia di Mammiferi che di Uccelli. Il

capriolo, ad esempio, è una specie tipicamente legata all'ecotono prato-bosco e a situazioni forestali caratterizzate da una buona presenza di sottobosco e di rinnovamento forestale a latifoglie. Il mantenimento di radure di limitata estensione, sparse all'interno dei popolamenti forestali, è determinante, ad esempio, all'ecologia riproduttiva del gallo forcello.

Considerando la variabilità delle esigenze ecologiche delle diverse specie di animali e della necessità di ripristinare il più possibile un equilibrio ecosistemico, **stabilire un piano di gestione che preveda sia interventi ambientali sia la possibilità di una evoluzione dei processi ecologici naturali, attraverso un sistema di zonazione, è del tutto giustificabile e auspicabile.** Per ulteriori commenti ai Commi si rimanda al Comma 13.2.

Comma 14.3

"Per le necessità di monticazione le mandrie possono transitare in queste zone per i loro spostamenti da un alpeggio ad un altro."

Per le note si rimanda al Comma 13.2.

Comma 14.4

"Nelle aree di pascolo abbandonato non è previsto alcun intervento di rimboschimento e la ricolonizzazione del bosco verso le quote più alte lasciate alla libera evoluzione naturale, con la sola eccezione, opportunamente prevista dai Piani di assestamento forestale, di situazioni con terreni franosi, nei casi di difesa delle valanghe, o nei casi di manutenzione dei prati nelle aree di pertinenza degli edifici confermati in uso del PdP."

Per le note si rimanda ai Commi 13.2 e 14.2.

Comma 14.5

"Tutti i prelievi delle altre risorse riproducibili oltre il bosco, sono ammessi, secondo i disposti degli Art.li 24,25 e 27."

Si rimanda per le note agli Articoli 24,25 e 27.

Comma 14.6

"È vietato costruire nuove strade forestali, salvo il caso che queste siano previste nei Piani di assestamento forestale a diretto servizio dei boschi a selvicoltura naturalistica di cui alla Zona B3."

Comma 14.7

"L'accesso e il transito dei visitatori è consentito unicamente a piedi, a cavallo e con l'uso delle biciclette e mountain bike. Comunque valgono le norme di cui agli Art.li 31 e 32. con divieto di alcun mezzo di locomozione salvo autorizzazione del Direttore del Parco."

Si rimanda per le note agli Articoli 31 e 32.

ARTICOLO 15 - Riserve guidate - Zona B3 - Boschi a Selvicoltura Naturalistica

Comma 15.1.1

"... potenziamento e il recupero dei requisiti di naturalità e di stabilità degli ecosistemi naturali."

Si rimanda per le note ai Commi 13.2, 14.1 e 14.2.

Comma 15.1.2

"... promozione della rinnovazione naturale del bosco, della complessità strutturale dei soprassuoli e massima valorizzazione delle specie autoctone; nelle peccete e nelle abetine sono da favorire le specie carenti ed in particolare le latifoglie e il larice."

Si rimanda per le note ai Commi 13.2, 14.1 e 14.2.

Comma 15.1.4

"... preservazione al naturale imboschimento dei pascoli abbandonati, permettendo la espansione verso le quote più alte della superficie forestale del Parco."

Si rimanda per le note ai Commi 13.2, 14.1 e 14.2.

Comma 15.4

"Tutti i prelievi delle altre risorse riproducibili oltre il bosco, sono ammessi, secondo i disposti degli Art.li 24,25 e 27."

Si rimanda per le note agli Articoli 24,25 e 27.

Comma 15.5

"L'accesso e il transito dei visitatori è consentito unicamente a piedi, a cavallo e con l'uso delle biciclette, valgono norme di cui agli Art.li 31 e 32."

Si rimanda per le note agli Articoli 31 e 32.

Comma 15.6

"Alcuni sentieri, indicati dalla Tav. 38 del PdP come percorsi di autoistruzione, sono appositamente riservati all'osservazione e alla conoscenza attiva della natura."

Si rimanda per le note all'Articolo 35.

Comma 15.7

"... tutela dal taglio di alberi di grande dimensione o con chiome eccezionalmente espanse per finalità conservazionali per l'avifauna, l'entomofauna..."

Si rimanda per le note all'Articolo 24.

ARTICOLO 16 - Riserve guidate - Zone B4 - Pascoli

Comma 16.3

"Nelle aree a pascolo è praticato l'alpeggio delle mandrie secondo gli usi locali, con la presenza di possibili forme di agriturismo all'interno o l'appoggio alle strutture edilizie esistenti secondo la regolamentazione di cui all'Art. 34."

Si rimanda per le note al Comma 13.2.

Comma 16.8

"Il transito motorizzato è consentito secondo la modalità di cui agli Art.li 31 e 32."

Si rimanda per le note agli Articoli 31 e 32.

Comma 16.9

"L'accesso e il transito dei visitatori è consentito unicamente a piedi, con divieto di alcun mezzo di locomozione salvo autorizzazione del Direttore del Parco."

Si rimanda per le note agli Articoli 31 e 32.

Comma 16.10

"... le attività di prelievo ittico e venatorio sono specificate dall'Art. 27 viste le disposizioni del Piano Faunistico redatto ai sensi dell'Art. 28 della citata L.P. 18/88."

Si rimanda per le note all'Articolo 27.

ARTICOLO 17 - Riserve guidate - Zone B5 - Riserva a Naturalità Culturale

Comma 17.4

"... Il Parco promuove lo studio dell'evoluzione degli ecosistemi alpini sottoposto a cure colturali..."

Un caso particolare è quello delle Riserve a Naturalità Culturale adibite ad aree di osservazione scientifica dell'evoluzione colturale degli ecosistemi alpini. In tali aree sono previste attività di cure colturali, di alpeggio e forestale, mirate a ritrovare un loro equilibrio con le risorse naturali disponibili. A tal fine il Parco si ripropone di stipulare convenzioni con Enti di Ricerca per presentare, su un piano sperimentale, modelli di conduzione ottimali di un ambiente alpino antropizzato. La sperimentazione è di per sé fondamentale alla pianificazione di qualsiasi progetto di gestione ambientale, fornendo suggerimenti basati su dati scientifici che potrebbero essere inseriti nei Piani di Gestione annuale.

Comma 17.7

"Per gli accessi valgono le norme di cui agli Art.li 31 e 32."

Si rimanda per le note agli Articoli 31 e 32.

Comma 17.7

"... le attività di prelievo ittico e venatorio sono specificate dall'Art. 27 viste le disposizioni del Piano Faunistico redatto ai sensi dell'Art. 28 della citata L.P. 18/1988. Per la raccolta dei prodotti del sottobosco valgono le norme di cui agli Art.li 24 e 25."

Si rimanda per le note all'Articolo 27.

ARTICOLO 18 - Riserve guidate - Zona B6 - Prati e Coltivi, Insediamento Sparso

Comma 18.1

"... aree destinate alle colture agricole, al patrimonio edilizio-abitativo che le caratterizza, con previsione di incentivi per la tutela paesaggistica e la continuità dello sfalcio dei prati, da includere di volta in volta entro i Programmi annuali di gestione."

L'incentivazione delle attività agricole tradizionali, dello sfalcio dei prati e delle attività selvicolturali in genere, favorisce il mantenimento delle aree aperte e, più in generale, di un'alta diversificazione ambientale, cui sembra strettamente correlata una maggiore variabilità della biocenosi presente. Evitare rimboscamenti monospecifici estesi su grandi superfici, incrementare fasce di ecotono, realizzare tagli a scelta per mantenere e ricreare una struttura il più possibile disetanea e con elevata diversità specifica, seminare colture a perdere ai margini dei boschi, mantenere aree di vegetazione naturale spontanea in zone coltivate, sono alcuni tra i miglioramenti ambientali intesi a favorire tale variabilità. Tuttavia è da considerare che tali operazioni selvicolturali possono generare situazioni di "disturbo" e dovrebbero pertanto essere limitate o vietate, soprattutto se coinvolgono aree critiche per la riproduzione di alcune specie di fauna. Un caso particolare di impatto negativo di queste attività sulla fauna, potrebbe riguardare la concomitanza tra il primo sfalcio e il periodo dei parti di alcune specie di Mammiferi (capriolo, lepri, ecc.). In questo caso specifico, ad esempio, per limitare le eventuali morie di piccoli, sarebbe auspicabile suggerire di eseguire i tagli dei prati cominciando dal centro e proseguendo verso la periferia.

Comma 18.2

"Tutte le colture agricole di montagne sono consentite, secondo gli usi locali."

Si rimanda per le note al Comma 13.2.

Comma 18.5

"Tutti i prelievi delle altre risorse riproducibili oltre il bosco, sono ammessi, secondo i disposti degli Art.li 24, 25 e 27."

Si rimanda per le note agli Articoli 24, 25 e 27.

Comma 18.6

"Sulla base di apposite convenzioni promosse dal Parco, alcuni appezzamenti possono essere riservati a produrre colture da lasciare sul posto a vantaggio dell'alimentazione degli animali selvatici, come previsto dall'Art. 27."

Questa indicazione è tesa ad aumentare le disponibilità trofiche per la fauna al fine di consentire un miglioramento quantitativo e qualitativo del patrimonio faunistico presente. Tale azione è in genere mirata a favorire lo sviluppo di una maggiore biodiversità in aree impoverite in termini di diversità specifica dalle attività antropiche, come il pascolo e l'agricoltura. Le problematiche più rilevanti all'interno del Parco non sono tanto legate a una intensa attività agricola quanto, piuttosto, a problemi di bassa diversificazione del bosco, sia in termini di specie sia, spesso, di disetaneità, associata, tra l'altro, all'abbandono di attività quali lo sfalcio. Tale azioni, tuttavia, potrebbero essere comunque contemplate a migliorare le condizioni ecologiche di aree sottoposte alla costruzione di infrastrutture o a trasformazioni di colture. Questo tipo di attività non deve essere inteso, però, come una sorta di "foraggiamento", ma piuttosto come un intervento di riqualificazione delle condizioni trofiche alterate, a vantaggio della fauna.

Comma 18.7

"Sulla viabilità esistente il transito motorizzato è consentito secondo la modalità di cui all'Art. 32."

Si rimanda per le note all'Articolo 32.

ARTICOLO 19 - Zone C - Riserve Controllate

Comma 19.2

"I prelievi delle risorse riproducibili sono regolamentati dagli Art.li 24, 25 e 27."

Si rimanda per le note agli Articoli 24,25 e 27.

Comma 19.3

"Sulla base di apposite convenzioni promosse dal Parco, alcuni appezzamenti possono essere riservati a produrre colture da lasciare sul posto a vantaggio dell'alimentazione degli animali selvatici, come previsto dall'Art.27."

Si rimanda per le note al Comma 18.6.

Comma 19.4

"Sulla viabilità esistente il transito motorizzato è consentito secondo la modalità di cui all'Art. 32."

Si rimanda per le note all'Articolo 32.

Comma 19.5

"Lo sci da discesa è consentito entro le aree e le piste appositamente attrezzate e battute con divieto di utilizzare altre pendici prive di vigilanza e controllo."

Comma 19.7

"Nel caso in cui le zone circostanti a queste destinazioni d'uso costituiscano aree cuscinetto interposte fra le aree attrezzate e le altre riserve del Parco Naturale, non sono utilizzabili per accogliere altre piste o impianti oltre a quelle previste dal PdP."

Comma 19.6

"Le destinazioni d'uso sono definite nella Tav. 39 del PdP..."

Come commento ai tre Commi precedenti, è da considerare che l'ambiente del Parco è da sempre caratterizzato da un forte carico antropico, legato soprattutto ai flussi turistici che sono concentrati nella stagione invernale (pratica dello sci da discesa, lo scialpinismo, lo sci escursionismo, l'escursionismo con racchette da neve, lo sci da fondo) ed estiva (campeggiatori, villeggianti, escursionisti, alpinisti, cercatori di funghi/frutti di bosco, ecc.). Tali attività possono indurre cambiamenti significativi nella ricettività di un habitat nei confronti della fauna, attraverso:

□ il disturbo associato all'afflusso turistico;

- la perdita di habitat idoneo a causa della costruzione di impianti e di strutture ricreative (vedi Comma 19.8.2);
- le modificazioni strutturali del terreno a causa della rimozione di zone boschive e all'innevamento artificiale (Commi 19.8.3.4 e 19.8.3.3);
- l'alterazione della produttività degli ambienti.

Al pari di altri tipi di disturbo, gli effetti di tali attività sulla fauna sono riconducibili ad alterazioni comportamentali e fisiologiche: fughe prolungate ed estenuanti, aumento del livello di *stress*, variazioni nelle modalità di occupazione del territorio con rischio di abbandono di aree critiche per riproduzione e cura delle prole, incremento dello stato di vigilanza a spese dei tempi di "foraggiamento". In linea generale alcune specie possono manifestare un adattamento a fonti di disturbo ben localizzate nel tempo e nello spazio (es.: impianti sciistici per lo sci alpino), ma, per contro, risultano spesso particolarmente sensibili a fattori di disturbo improvvisi e poco prevedibili (es.: sci fuori pista, sci escursionismo, ecc.). Occorre inoltre considerare che la pratica di discipline sportive come lo sci, avviene nella stagione invernale, la più limitante nei confronti delle popolazioni animali, e i suoi effetti, quindi, si sommano a quelli dovuti all'azione regolatrice dell'inverno. **All'interno dell'area del Parco, in particolare, sarebbe auspicabile, soprattutto per le aree di svernamento delle specie maggiormente sensibili, una corretta regolamentazione del turismo invernale con la definizione di itinerari, in parte già effettuato nel Parco, soprattutto per lo sci alpinismo e per l'escursionismo con racchette da neve**, attività che negli ultimi anni stanno incrementando notevolmente.

Comma 19.8.2

"Nelle aree sciabili esistenti gli eventuali nuovi impianti ed attrezzature sono sottoposti, sulla base del punto 11 delle tabelle di cui L.P. 28/1988, alle norme correnti alla tutela del paesaggio e alle procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale."

La costruzione di nuove piste e infrastrutture legate alla pratica degli sport invernali (cabinovie, funivie, punti ristoro, ecc.) segue la normativa provinciale 19/1987 "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci" che prevede che le aree e i terreni che interessano, anche indirettamente, la

stabilità delle opere e la sicurezza dell'esercizio degli impianti funiviari e delle piste da sci devono essere idonei sotto il profilo idrologico e geotecnico ed essere esenti dal pericolo di frane e valanghe.

La normativa vigente nel Parco tiene conto di molte delle problematiche sopra citate relative ai diversi impatti che, la costruzione e il mantenimento degli impianti sciistici, possono attuare sull'ambiente circostante e in particolare sulla componente faunistica e forestale. In base alla normativa vigente, infatti, la costruzione degli impianti dovrebbe essere prevista in sintonia con le esigenze di tutela del paesaggio, di tutela idrologica e di conservazione ambientale, con particolare attenzione ai popolamenti forestali di valenza biologica e, conseguentemente, alla fauna che vi risiede. Per quanto concerne la costruzione di infrastrutture legate alla pratica degli sport invernali, fermo restando un generale giudizio negativo, si suggerisce, in accordo con la normativa provinciale (Legge Provinciale 28/1988 "*Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e le note norme di tutela dell'ambiente*" modificato con D.P.G.P. 10 maggio 1995 n. 7-21 e con D.P.G.P. 13 marzo 2001, n. 5-56), la redazione di accurati studi di Verifica e/o di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) che, mediante un approccio interdisciplinare tra materie tecniche, naturalistiche ed economiche, definisca gli effetti, anche indotti, di questo tipo di strutture sull'intero ecosistema. Poiché il Parco ricade all'interno dei Siti di Interesse Comunitario (SIC) (Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE), è prevista anche l'eventuale redazione di accurati studi di Valutazione d'Incidenza (VI) (Art. 6 della Legge di Attuazione della Direttiva Habitat 92/43/CEE), al fine di mantenere sotto controllo progetti e/o le attività che possono minare il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione "soddisfacente" (ai sensi dell'Articolo 2 del legge di attuazione della Direttiva) degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

Comma 19.8.3.3

"È comunque vietata la sottrazione permanente di aree boscate che sia lesiva, per ubicazione ed estensione, delle esigenze di tutela idrologica e di conservazione ambientale; l'apertura dei nuovi tracciati previsti dovrà pertanto assicurare sempre il rispetto dei popolamenti forestali di valenza biologica."

Comma 19.8.3.4

"I bordi dei boschi attraversati dalle piste non avranno un andamento rigidamente rettilineo, ma saranno oggetto di uno studio paesaggistico... .. tenendo conto delle esigenze di carattere idroelologico e forestale e delle necessità derivanti dal recupero di smottamenti e zone franose."

A commento dei Commi 19.8.3.4 e 19.8.3.3 è da considerare che l'impatto negativo sulla fauna non è legato solo alla pratica diretta degli sport invernali, ma anche alla costruzione degli impianti e delle strutture ricreative associate, la cui realizzazione, spesso, altera significativamente la ricettività di un habitat, sottraendo aree per l'alimentazione e la riproduzione degli animali. La costruzione di tali infrastrutture è, inoltre, associata a un'intensa attività di disboscamento. La tutela delle formazioni forestali ha una elevata valenza biologica ed ecologica associata sia alla conservazione della fauna che vi abita, sia alla riduzione del rischio di erosioni del suolo e di frane. La rimozione di particelle boschive può comportare, infatti, alcune modificazioni strutturali del terreno, con effetti sulle capacità di drenaggio del suolo e sulla stabilità generale dei pendii. A tali modificazioni contribuisce anche la pratica dell'innevamento artificiale attuato al fine di permettere, e spesso prolungare, la stagione sciistica. Alcuni studi, infatti, hanno evidenziato, in genere, una maggiore concentrazione di ioni nella neve artificiale rispetto a quella naturale (Rixen *et al.*, 2001). L'immissione di notevoli quantità di elementi nutritivi durante il disgelo primaverile, allo scopo di mantenere il manto nevoso, può influenzare la qualità dei suoli (Freppaz *et al.*, 2001), delle acque e la distribuzione delle specie vegetali. La presenza di uno strato più compatto di neve nelle piste innevate artificialmente può far ritardare lo scioglimento del manto nevoso (Rixen *et al.*, 2001) e, di conseguenza, la ripresa vegetativa. La maggior compattezza della neve, agevolando la formazione del ghiaccio, può causare il congelamento del terreno in profondità, con un aumento della concentrazione d'anidride carbonica tale da favorire la formazione di sostanze tossiche e la putrefazione di specie vegetali; nel contempo ritarda il disgelo, con una conseguente erosione dei pendii e diminuzione della produttività. Lo strato di ghiaccio formatosi sotto il manto nevoso può impedire l'assorbimento di acqua da parte del terreno, provocando un deflusso superficiale rapido e incontrollato, con un impatto

negativo sull'ecosistema e su tutte le sue componenti, comprese quelle faunistiche e vegetazionali.

ARTICOLO 20 – Tutela delle acque

Comma 20.1

“Ai sensi dell’Art. 25 della L.P. 36/1994, gli specchi e i corpi d’acqua stagnanti o fluenti nonché le acque sotterranee in ogni loro manifestazione sono oggetto di specifica tutela da parte del Parco...”

Comma 20.3

“... il Parco inserisce nel Programma Annuale di Gestione, ai sensi del Comma 2 dell’Art. 24 della L.P. 18/1988, opportuni interventi ambientali e regolamentari, tra cui in particolare i seguenti:

Comma 20.3.1

“Verifica della compatibilità naturalistica ed ambientale delle modifiche agli invasi dei laghi naturali introdotte dalle derivazioni elettriche esistenti.”

Comma 20.3.2

“Promozione della messa a norma degli impianti di depurazione delle acque reflue dei rifugi alpini e loro controllo.”

Comma 20.3.3

“Studio ed allestimento di tecniche adatte al superamento delle barriere artificiali imposte dalle derivazioni idroelettriche o dalle opere di regimazione idraulica o lavori di sistemazione idraulica, al fine di ricostituire il massimo di continuità per la vita dei pesci.”

Comma 20.3.4

“Recupero paesaggistico e rinaturalizzazione dei tratti degradati dagli impianti tecnologici e dalle discariche di inerti od altro.”

Comma 20.3.5

“Disciplina degli interventi ammessi negli ambiti torrentizi e lacustri, a tutela della naturalità residuale dei corpi idrici e delle sponde, nonché delle formazioni riparie.”

Comma 20.4

“Il Parco, oltre ai propri compiti e azioni scientifiche, svolge anche azioni di stimolo e di controllo sulla tutela delle acque di competenza di altre istituzioni, fra le quali:

- periodico controllo dell'estensione delle aree di dissesto già segnalate dal PUP o successivamente segnalate e riconosciute;*
- verifiche puntuali sulla messa a norma degli impianti fognari e di depurazione urbana, con particolare riferimento ai punti critici e ai picchi riguardanti le refluenze invernali;*
- la collaborazione con gli Enti e Soggetti preposti per l'attuazione e l'aggiornamento della Carta ittica, ai sensi della L.P. 60/1978.”*

Comma 20.5

“In tutte le acque superficiali è vietata l'immissione e l'uso di natanti, salvo che per i servizi di interesse pubblico e per motivi di ricerca scientifica autorizzata dal Parco, nonché per particolari iniziative e manifestazioni previste nel Programma Annuale di Gestione.”

Come commento ai Commi dell'Articolo 20, è da considerare che la qualità e la presenza degli elementi floristici e vegetazionali lungo le sponde dei laghi, nonché delle comunità di Invertebrati, Pesci e Uccelli appartenenti alle differenti categorie trofiche, sono legate alla presenza e alla qualità delle acque. Anche la presenza di Mammiferi e o/ Uccelli con una dieta in parte ittiofaga è in genere assunta come indicatore di salute e buon funzionamento ecosistemico. In tal senso, le attività previste dal PdP appaiono pienamente coerenti con una corretta gestione del patrimonio idrico e ittico. In particolare vengono promosse le attività di:

- monitoraggio qualitativo e quantitativo delle acque; studi finalizzati all'individuazione di variazioni nelle comunità vegetali e animali;*
- studi finalizzati all'individuazione della presenza e diffusione di specie animali e vegetali alloctone invasive;*
- regolamentazione del traffico veicolare e pedonale;*

- regolamentazione delle attività di silvo-colturali nelle zone soggette a rischio o di interesse comunitario;
- pianificazione di interventi di recupero paesaggistico e rinaturalizzazione, nelle aree degradate.

Attività come (1) la canalizzazione delle sponde, (2) un'agricoltura intensiva e la presenza di animali al pascolo (di minore rilevanza nell'area del Parco), (3) l'immissione di specie alloctone, (4) il taglio incontrollato della vegetazione ripariale e fenomeni come (5) l'inquinamento della falda, (6) le alterazioni ambientali dovute all'utilizzo di natanti, (7) l'eutrofizzazione a seguito di accumuli di azoto e fosforo, provenienti dalle acque reflue urbane e dalle colture agricole, sono tutti fattori che possono contribuire a minacciare la salute degli ecosistemi acquatici e ripariali e quindi da regolamentare.

Pesanti alterazioni ambientali possono essere provocate anche dall'utilizzo di natanti che, oltre a provocare un negativo impatto visivo, possono contribuire, soprattutto se dotati di motore, ad alterare la qualità delle acque e a provocare disturbo diretto alla biocenosi presente sulle sponde e all'interno dei laghi e dei corsi d'acqua.

Un particolare tipo di perturbazione dell'ambiente acquatico è quello provocato da modifiche della struttura del corso d'acqua e del suo regime idrologico, che possono essere dovuti a lavori di sistemazione degli alvei e/o degli argini o allo sfruttamento idroelettrico dei corsi d'acqua. Da un punto di vista prettamente faunistico, gli interventi sui corsi d'acqua possono essere causa di danni di varia natura alla fauna ittica, interferendo in diverse fasi del ciclo biologico, con:

- alterazione del substrato necessario per la deposizione delle uova;
- eliminazione e/o riduzione di ripari (indispensabili per la sopravvivenza degli stadi giovanili durante le piene);
- eliminazione e/o riduzione delle disponibilità alimentari.

Queste varie forme di perturbazione hanno come effetto finale sia una diminuzione della produttività, sia una riduzione degli indici di diversità specifica della comunità ittica.

La maggior parte degli interventi attuati per la produzione di energia elettrica consistono nello sbarramento di un corso d'acqua e nella formazione di un serbatoio che può avere dimensioni e caratteristiche diverse. Lo sbarramento del

corso d'acqua può interferire con le popolazioni preesistenti alla formazione del serbatoio, portando all'eliminazione delle specie più legate alle condizioni di acque correnti che vengono sostituite da specie maggiormente adattate all'ambiente lacustre e/o presenti sia nei laghi che nelle acque correnti. Oltre alla sostituzione di specie, il cambiamento di ambiente può comportare anche una riduzione degli indici di diversità specifica e della produttività.

Il posizionamento delle barriere artificiali imposte dalle opere di presa, ha drastiche conseguenze anche sui pesci migratori, che vengono ostacolati nei loro spostamenti. L'impedimento alle migrazioni è rappresentato, oltre che dalla diga, anche da un'insufficiente battente d'acqua e dalla discontinuità del flusso (per tutti, vedasi Marchetti, 1993).

In tal senso la norma di attuazione del Parco promuove lo studio e l'allestimento di tecniche adatte al superamento delle barriere artificiali imposte dalle derivazioni idroelettriche o dalle opere di regimazione idraulica, insieme a lavori di sistemazione idraulica, al fine di ricostituire il massimo di continuità per la vita dei Pesci.

Secondo l'Art.9 della L.P. 60/1978 *"La Giunta Provinciale, sentito il Comitato Provinciale per la Pesca, sulla base delle indicazioni della Carta Ittica, approva ogni 5 anni un piano di miglioramento della pesca, provvedendo a vietare temporaneamente, ove occorra, la pesca di una o più specie ittiche, ovvero a disporre limitazioni in ordine di tempo, ai luoghi, alla quantità, all'uso di determinati attrezzi, esche, pasturazioni, e comunque ad adottare tutti i mezzi idonei alla tutela e all'arricchimento, della fauna ittica."*

Si ritiene pertanto corretto che, per i corsi d'acqua e i laghi all'interno del territorio del Parco, sia attuato un programma di monitoraggio delle biocenosi acquatiche sulla base del quale poter formulare eventuali prescrizioni per l'aggiornamento periodico della Carta Ittica.

Le indicazioni contenute nelle Norme di Attuazione sono quindi pienamente coerenti con le più recenti teorie dell'ecologia applicata alla conservazione degli ecosistemi acquatici.

ARTICOLO 24 - Tutela della flora e dei monumenti vegetali

Comma 24.1

"Ai sensi della L.P. 17/1973, è severamente vietata la raccolta di specie floristiche protette."

Tale normativa è in accordo con le leggi provinciali L.P. 17/1973 e L.P. 16/1991 che stabiliscono le norme per la raccolta e tutela della flora alpina. Rilevante è la presenza, nel Parco, di endemismi alpini e boreo-alpini che, come tali, hanno un elevato valore conservazionistico. Va altresì sottolineato che tutelare una diversità a livello della comunità floristica e vegetazionale consente di tutelare anche un'alta diversità a livello di specie e comunità di Invertebrati e Vertebrati presenti.

Comma 24.3

"Per i visitatori non residenti nei Comuni del Parco... è severamente vietata la ricerca, il prelievo e l'asporto di fiori, frutti, piante erbacee, e specie del sottobosco con le eccezioni riportate nell'Art. 24."

Nell'area del Parco l'afflusso turistico può essere rilevante su scala stagionale e come tale, difficilmente gestibile e controllabile. A tal fine, imporre dei divieti di raccolta consente di garantire la tutela delle zoocenosi e fitocenosi. Un eccessivo prelievo potrebbe ridurre la continuità della copertura vegetale e ridurre il valore di diversità a livello di specie e comunità non solo di flora, ma anche di fauna, con particolare riferimento all'entomofauna.

Comma 24.4

"Il PdP ha individuato nella Tav. 37 n. 43 alberi definibili come monumenti vegetali d'importanza ambientale e culturale, che sottopone a tutela proibendone l'abbattimento o la rimozione entro le pratiche selvicolturali o la raccolta di legnatico...Le note segnalazioni potranno essere effettuate in futuro per la tutela dei singoli alberi di grandi dimensioni che svolgano un ruolo importante per la tutela della fauna."

La tutela di alberi di grosse dimensioni riveste un'importanza per il loro intrinseco valore ecologico, legato alla comunità di fauna che ospita e sostiene. Alberi di grande dimensione o con chiome eccezionalmente espanse possono costituire dei

microhabitat per diverse specie di entomofauna, nonché siti di nidificazione e di alimentazione per l'avifauna e piccoli Mammiferi. È da sottolineare, inoltre, il loro valore di rappresentanza di una "cultura" del paesaggio. In tal senso gli alberi possono essere tutelati in quanto "monumento" in base a una serie di criteri non propriamente ecologici, legati piuttosto a una estetica paesaggistica (dimensioni, forma, portamento) e ad alla memoria di eventi e personaggi "storici", a cui possono essere associati. La tutela dovrebbe essere, inoltre, estesa, in particolare, a quelle specie arboree che costituiscono una rarità botanica, in genere endemiche di aree specifiche.

ARTICOLO 25 Tutela della raccolta dei funghi

Comma 25.1

"Per i soli residenti anagrafici dei Comuni del territorio del Parco, per la raccolta dei funghi valgono le norme della L.P. 16/1991."

Si rimanda per le note al Comma 12.4.

Comma 25.4

"... nelle riserve di interesse scientifico... la raccolta dei funghi è proibita, ai sensi del Comma 3 dell'Art.5 L.P. 16/1991."

LP 16/1991 prevede al fine di "prevenire nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco", che la raccolta dei funghi spontanei in singole zone possa essere vietata "su proposta del servizio competente".

Tale normativa ha il fine di sottolineare il ruolo che tali organismi hanno nel mantenimento dell'omeostasi dell'ecosistema montano. In quest'ottica è importante considerare che, al fine di mantenere in equilibrio gli ambienti naturali, sarebbe auspicabile che gli sforzi di conservazione siano estesi all'intero ecosistema, ovvero salvaguardando gruppi sistematici di tutti i livelli d'organizzazione.

ARTICOLO 26 – Tutela della fauna minore

Comma 26.1

“Su tutto il territorio del Parco è vietata la cattura dell’entomofauna di qualsiasi tipo e la raccolta di uova e nidi di uccelli.”

Comma 26.2

“In attuazione della L.P. 16/1973, è vietato alterare, disperdere, distruggere nidi di formiche o asportare uova, larve e adulti. È altresì vietata su tutto il territorio del Parco la cattura di uova e girini degli Anfibi, nonché la cattura degli adulti e di tutte le specie di Rettili, Anfibi e Lumache con chiocciola.”

Come commento ai 2 Comma precedenti, è da menzionare che la tutela della fauna minore è oggetto di un’apposita legge provinciale (L.P. 16/1973), che è volta alla protezione solo di alcune specie e solo in alcuni periodi dell’anno:

Formiche (Art. 2 “È vietato alterare, disperdere, distruggere nidi di formiche, o asportarne uova, larve, adulti”), **Anfibi** e **Lumache** con guscio (Art. 5 “ Nel territorio della provincia è vietata durante l’intero arco dell’anno la cattura di uova e girini di tutte le specie di anfibi. Dal 1° marzo al 30 aprile è vietata la cattura di tutte le specie del genere *Rana*; dal 1° aprile al 30 giugno è vietata la cattura di tutte le specie del genere *Helix*. Nel restante periodo dell’anno, la cattura di rane adulte e lumache è consentita per una quantità giornaliera non superiore ad un chilogrammo per persona e per genere, ...).

L’estensione della tutela, all’interno del territorio a Parco, a tutti gli Anfibi, Rettili e Insetti è tesa a sottolineare l’importanza che tali organismi hanno nel mantenimento dell’omeostasi dell’ecosistema montano e alpino. Molte specie hanno la delicata funzione di indicatore biologico della qualità dell’ambiente, altre regolano le densità di popolazioni di specie preda o predatrici, altre ancora sono determinanti per chiudere il ciclo degli elementi minerali, concorrendo comunque tutte al mantenimento del delicato equilibrio tra biocenosi e ambiente. Nonostante sia quindi a torto definita “fauna minore”, data la sua importanza ecologica appare pienamente giustificata sia la sua protezione che lo studio delle popolazioni animali che la compongono.

Va infine considerato come, in base alla normativa citata e a quanto previsto dalla L.N. 157/1992 e dalla L.P. 24/1991, rimangano esclusi dalla tutela le

"arvicole, i ratti e i topi propriamente detti". Dato il ruolo ecologico di queste specie, in particolare per gli ambienti montano e alpino, in generale è possibile affermare che la tutela dovrebbe essere estesa anche a queste specie.

ARTICOLO 27 – Tutela della fauna e disciplina dell'esercizio della caccia e della pesca

Comma 27.1

"Il Parco tutela tutte le specie animali sia stanziali che migratorie e ne controlla lo sviluppo in funzione sia dell'equilibrio sia della conservazione degli habitat."

Questo tipo di salvaguardia viene garantita, all'interno dell'area protetta nell'ambito delle Misure di Conservazione redatte sulla base della LP 10/2004, in attuazione dell'art.6 della Direttiva 92/43/CEE. Per quanto concerne le questioni inerenti le specie cacciabili, laddove non specificato, si intende rifarsi agli strumenti di pianificazione e gestione venatoria già vigenti sul resto del territorio provinciale.

Comma 27.3

"In attuazione della L.P. 18/1988 il Piano Faunistico del Parco provvede alla regolamentazione delle diverse attività da svolgersi a favore dello sviluppo equilibrato delle diverse specie animali, della reintroduzione delle specie in via di scomparsa o scomparse e del riequilibrio territoriale nei confronti delle popolazioni faunistiche presenti nel Parco. Il Piano Faunistico prevede altresì il divieto di introduzione di alcune specie animali. Ai fini di eventuali operazioni di immissione di specie in via di scomparsa o scomparse, previste dal Piano Faunistico, dovrà essere acquisita in via preventiva la valutazione dell'Ente Gestore della caccia nelle riserve."

Ai fini di inquadrare tale normativa in un contesto sia internazionale che nazionale e provinciale che nazionale, vengono di seguito riportate le normative vigenti in questo ambito.

A livello comunitario internazionale, la Direttiva Habitat 92/43/CEE all'Articolo 22, contempla la possibilità di reintrodurre specie locali purché tale immissione *"possa contribuire alla loro conservazione a seguito di indagine per il conseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente e previa consultazione con il pubblico."* Riguardo alle introduzioni di specie non locali, la

normativa prevede che tali immissioni siano disciplinate " *in modo da non arrecare alcun pregiudizio all'habitat naturale...*".

A livello nazionale, il D.P.R. 357/1997 di attuazione della direttiva 92/43/CEE, all'Art. 12 sottolinea la necessità, per introduzioni e reintroduzioni che riguardano specie alloctone o particolarmente protette, della redazione di un apposito studio di fattibilità che garantisca la validità dell'operazione a ristabilire uno stato di conservazione soddisfacente per le specie medesime e per l'habitat. Con riferimento alle regioni, alle province di Trento e Bolzano e agli enti di gestione delle aree protette, viene contemplata " *sentiti gli Enti Locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato*" e previa richiesta " *al Ministero dell'Ambiente*" la possibilità di rilascio di " *autorizzazioni per la reintroduzione delle specie di cui all'allegato D (di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa) e per l'introduzione di specie non locali, presentando un apposito studio.*" Tali immissioni richiedono, inoltre, il parere favorevole dell'INFS.

La L.N. 157/1992 contempla all'Art. 20 solo la regolamentazione di introduzioni di fauna autoctona dall'estero. Il Comma 1 dichiara che " *L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico*".

La medesima legge, inoltre, contempla all'Art. 11 che " *... il territorio delle Alpi è considerata zona faunistica a se stante...*" e che " *... è consentita l'immissione di specie autoctone previo favorevole dell'INFS...*".

La L.N. 394/1991 in base all'Art.11, è volta alla salvaguardia dell'integrità ecosistemica delle aree protette e in base al Comma 3 dichiara che " *... Nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati: "... l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali che possano alterare l'equilibrio naturale*".

A livello provinciale, la L.P. 24/1991 Art. 34 consente l'immissione di sola fauna autoctona e prescrive la procedura per il rilascio dell'autorizzazione da parte delle competenti autorità provinciali. In base al Comma 1 " *L'immissione nel territorio provinciale di fauna ai fini di ripopolamento o di risanamento può essere*

effettuata previa autorizzazione del Comitato Faunistico Provinciale, sempre che si tratti di fauna autoctona e garantita da certificato sanitario; ...".

La moderna biologia della conservazione concorda pienamente con quanto previsto dall'aspetto normativo nazionale e provinciale, ritenendo scorrette le immissioni di specie animali alloctone (introduzioni) rispetto al contesto locale nel quale verranno rilasciate. Nei parchi attività come l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali che possano alterare l'equilibrio naturale sono vietate ai fini di salvaguardare la flora e la fauna e i rispettivi habitat.

L'immissione di specie autoctone prevede sia ripopolamenti (immissioni in aree di presenza naturale nella quale risulti presente la specie) che reintroduzioni (immissioni in aree di presenza naturale nella quale la specie risulti però estinta). Per qualsiasi operazione di reintroduzione all'interno del Parco, in base all'Art. 28 della L.P.18/1988 è prevista la realizzazione di un attento studio di fattibilità che consideri, in particolare, il "ruolo ecosistemico" della specie con l'attenta analisi della possibilità di creare disequilibri ambientali. Lo studio di fattibilità è volto, in particolare, a verificare l'inesistenza o la rimozione della cause di estinzione e a effettuare una dettagliata analisi di valutazione ambientale, economica e culturale sulla correttezza dell'operazione. Generalmente, viene contemplata anche la pianificazione delle principali azioni da intraprendere (origine dei fondatori, modalità di cattura, rilascio e monitoraggio, campagne di informazione, analisi dei costi, ecc.).

Le Norme di Attuazione del Parco non fanno riferimento ai ripopolamenti, intesi come immissione di animali in aree dove la specie è già presente. I ripopolamenti rappresentano una pratica che nasce dalla cultura venatoria; tali interventi sono in genere sconsigliabili, in quanto i costi "ambientali" associati ad essi risultano maggiori rispetto ai benefici. I ripopolamenti possono essere infatti causa di inquinamento genetico, essere veicolo di parassitosi e malattie, produrre danni alle colture, indurre perdita di adattamenti ambientali dei ceppi autoctoni, produrre innaturali e locali concentrazioni di prede e predatori, innalzare il tasso di mortalità con riproduttori provenienti da allevamento. Lo scopo di un ripopolamento dovrebbe essere quello di aiutare una specie in crisi numerica a recuperare una propria stabilità e autonomia e, in questo caso, si preferisce parlare di "rinforzo" o *restocking*. Tuttavia sarebbe auspicabile stabilire se ci siano le condizioni ecologiche in grado di sostenere un incremento numerico della

popolazione della specie interessata. In quest'ottica, **da un punto di vista gestionale, sarebbe preferibile, piuttosto, intervenire attraverso una mirata riqualificazione delle condizioni ecologiche idonee alla crescita e sopravvivenza della specie, attraverso l'individuazione e rimozione dei fattori che possono avere contribuito al calo numerico della specie, e, se la specie è oggetto di prelievo venatorio, ridurre la pressione esercitata dalla caccia** (previsto dalla L.N. 157/1992). I ripopolamenti pertanto, se pianificati, dovrebbero essere assolutamente associati a uno studio di fattibilità (Art. 28 della L.P. 18/1988). Sia a livello nazionale che provinciale viene sottolineata, inoltre, la necessità che per questo tipo di interventi si consideri anche la componente sociale (popolazioni locali). In un'area antropizzata, come quella del Parco, è necessario promuovere la convivenza tra obiettivi mirati alla conservazione della fauna e attività economiche e culturali delle popolazioni residenti, al fine di prevenire o mitigare eventuali conflitti. È stato da più parte confermato (non ultima l'esperienza del Progetto *Life Ursus*) **che il coinvolgimento e il supporto dei diversi gruppi di interesse (agricoltori, cacciatori, ecc.) a progetti di riqualificazione ambientale e faunistica costituisce un fattore determinante ai fini del successo della pianificazione gestionale.**

Comma 27.4

"Su tutto il territorio del Parco l'esercizio della caccia è regolamentato e riservato esclusivamente agli aventi diritto ai sensi della vigente legislazione di settore, secondo le modalità previste in dettaglio da parte del Piano Faunistico."

La concessione dell'esercizio della caccia agli aventi diritto (residenti) rientra in una strategia di gestione dei Parchi Naturali che sia in armonia con le risorse ambientali, inclusa la fauna, da una parte e, dall'altra, con le esigenze culturali, ricreative (attività di prelievo) ed economiche (agricole e forestali) delle popolazioni residenti nell'area del Parco. In quest'ottica la fauna viene valorizzata come "risorsa" utilizzabile in termini di un suo prelievo a scopo venatorio. Nonostante la finalità sociale acquisti un ruolo rilevante in questa concezione, nell'ambito di un Parco Naturale, la gestione venatoria deve, più che altrove, tenere conto non solo del contesto sociale, ma anche e soprattutto di quello ecologico dell'area in questione. I piani di abbattimento dovrebbero, pertanto, essere definiti con l'obiettivo di mantenere le proporzioni fra le classi di età e di

sesso e la densità delle popolazioni su valori prossimi a quelli ottimali, in base alla conoscenza della dinamica e dello *status* sanitario delle popolazioni, nonché della capacità portante dell'area interessata. Nel caso in cui ci si trovi, inoltre, a operare in condizioni già fortemente condizionate nel passato dall'uomo, il piano di abbattimento, con particolare riferimento agli Ungulati, può diventare uno strumento correttivo finalizzato a riequilibrare le diverse componenti sociali della popolazione. In questo contesto, la caccia può essere compatibile con gli obiettivi propri di un Parco Naturale di mantenere l'equilibrio della zoocenosi e di concedere la possibilità di un suo sfruttamento diretto da parte dei residenti. La programmazione dei prelievi, per quanto concerne in particolare gli Ungulati, viene attuata attraverso una attenta serie di criteri tecnici di selezione, in base ai quali viene stabilito il numero prelevabile di animali ("quota" del Piano di Abbattimento) per sesso e classi di età. È da considerare inoltre che l'intera struttura regolamentare è stata accettata dai cacciatori, entrando a far parte, in modo radicato, delle tradizioni venatorie locali. Va altresì sottolineato come il Trentino sia fra le poche regioni ad avere attuato il legame tra cacciatore e territorio su base comunale. Le dimensioni comunali consentono di rendere gli ambiti di prelievo noti e, quindi, gestibili, oltre a consentire il rafforzamento del senso di tutela e responsabilizzazione per i propri "ambienti". Questa situazione è stata definita in base alla Legge Regionale del Trentino - Alto Adige 7 settembre 1964 n. 30, ed è sostanzialmente diversa rispetto a quanto previsto, in generale, a livello nazionale, dove la LN n. 157/1992 (Art. 14) stabilisce l'individuazione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA) in zone di grande estensione.

Ai fini di inquadrare tale normativa in un contesto sia nazionale che provinciale, verranno di seguito descritte e commentate le normative vigenti in questo ambito.

A livello nazionale, in base all'Art. 1 della L.N. 157/1992 "*L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole*". Con particolare riferimento alla Zona Faunistica delle Alpi, in base all'Art. 11 della L.N. 157/1992, tale area è definita come una zona faunistica a se stante; viene altresì stabilito che le regioni possano emanare, "*... nel rispetto dei principi generali della legge medesima e accordi internazionali, norme particolari al fine di*

proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali". In base all'Art. 19, "le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna di cui all'Art. 18 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica...".

A livello provinciale, in base all'Art. 1 della L.P. 24/1991 *"La Provincia Autonoma di Trento tutela la Fauna quale patrimonio indisponibile dello Stato nell'interesse della Comunità e disciplina l'attività venatoria al fine di mantenere e migliorare l'equilibrio dell'ambiente"*. Le specie cacciabili e quelle sottratte all'abbattimento vengono inserite in apposite liste (157/1992 Art. 18 e L.P. 24/1991 Art. 29). La L.P. 24/1991 prevede inoltre che la Giunta Provinciale possa modificare l'elenco delle specie cacciabili o sospendere (a tempo determinato) il prelievo delle stesse per adeguamento alle disposizioni normative nazionali e comunitarie (Comma 3, Art. 29 L.P. n. 24/1991) e nel caso in cui si verificano *"importanti ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie e altre calamità"* (Comma 1, Art. 31 L.P. 24/1991). In particolare, in base alla normativa provinciale vigente è possibile mantenere la cacciabilità di una specie (Art 29 L.P. 24/1991) potendo sospendere annualmente o per alcuni periodi l'esercizio venatorio della specie (Art.li 28 e 29 della L.P. n. 24/1991).

L'esercizio dell'attività venatoria è di per sé una pratica impattante sulla fauna e in tal senso, l'attuale normativa prevede che tale attività sia disciplinata in relazione alle necessità biologiche della specie, nel rispetto dei principi di conservazione della fauna e di mantenimento e miglioramento dell'equilibrio dell'ambiente. In accordo con tale affermazione, è prevista, coerentemente, la possibilità di modificare l'elenco delle specie cacciabili o, eventualmente, di sospendere e/o ridurre, in termini temporali e spaziali, il prelievo sulle stesse nel caso in cui si verificano situazioni faunistiche, ambientali e climatiche che possano mettere a rischio la sopravvivenza della specie.

Ai sensi del Comma 3 dell'Art. 28 della L.P. 18/1988, nelle aree dei Parchi, la caccia è esercitata esclusivamente dagli aventi diritto in conformità alla disciplina stabilita dalla specifica legislazione provinciale (vedi Comma 27.4). I programmi annuali di prelievo della selvaggina dovrebbero tenere conto delle prescrizioni contenute nello specifico PdP. In tal senso, il Programma Annuale di Gestione

(P.A.G.) può essere integrato con specifiche modificazioni temporali rispetto al calendario venatorio. Nelle Riserve Integrali, l'esercizio della caccia, ove previsto dal PFFPA, è consentito solo per la selezione degli Ungulati diretta al controllo delle popolazioni e per esigenze zoosanitarie. Nelle Riserve Speciali il PdP può disporre il divieto assoluto oppure limitazioni specifiche dell'esercizio della caccia e della pesca. Per maggiori dettagli, è sufficiente confrontare i testi integrali delle leggi provinciali L.P. 18/1988 "*Ordinamento dei Parchi Naturali*" e L.P. 24/1991 "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia*".

In base all'Art. 31 della L.P. 24/1991, è possibile attuare degli abbattimenti, al di fuori dei periodi caccia, finalizzati al controllo di specie faunistiche che possono mettere in pericolo la salute e la sicurezza pubblica. Il controllo si riferisce a tutte le specie animali oggetto della L.P. 24/1991 e può essere effettuato per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per motivi sanitari, per la tutela del suolo, per la selezione-biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro forestali e ittiche. Tale controllo può essere attuato anche al di fuori dei periodi di caccia. La normativa fa riferimento e riprende le disposizioni dell'Art 19 della L.N. 157/1992. Con riferimento alle specie di Uccelli selvatici, il Comma 4 della L.P. 24/1991 prevede inoltre che la Giunta Provinciale possa determinare, nel calendario venatorio, ai sensi della direttiva 79/409/CEE "... *le specie non comprese nell'allegato II della citata direttiva anche se rientranti nell'elenco di cui al Comma 2 dell'Articolo 29 che eventualmente possono essere abbattute, specificando i tempi, i mezzi, gli impianti e le condizioni nonché le modalità di cattura e di abbattimento*". La Direttiva 79/409/CEE stabilisce che, a condizioni che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli Articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:

- A. nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica; nell'interesse della sicurezza aerea; per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque; per la protezione della flora e della fauna;
- B. ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;
- C. per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati Uccelli in piccole quantità.

Le attività di controllo possono essere finalizzate, inoltre, a controllare i processi di espansione di alcune specie problematiche, come ad esempio il cinghiale (vedi Scheda relativa alla specie).

È da considerare, come già in parte riportato, che nell'ambito del Parco, i programmi annuali di prelievo della fauna tengono conto e si adeguano alle prescrizioni contenute nello specifico P.A.G., previsto a livello provinciale. Tale adeguamento è in conformità con la continuità spaziale e quindi ecologica che interessa il territorio dell'area naturale e della provincia. Una gestione differenziale non avrebbe alcun senso né da un punto di vista biologico (stesse popolazioni animali), né da un punto di vista logistico (problema di una gestione differenziale a livello del confine dell'area protetta).

In questo contesto è da sottolineare l'importanza che enti pubblici, come i parchi, prevedano una attività di ricerca, ai sensi di quanto è riportato nell'Articolo 35 delle Norme di Attuazione, atta a monitorare lo stato della fauna oggetto di caccia residente nel Parco, attraverso operazioni di monitoraggio. Tale attività è attualmente realizzata nell'ambito del Parco. Le informazioni ottenute sono finalizzate a fissare, in base agli obiettivi prefissati, le quote di prelievo da attuarsi da parte dei cacciatori e/o del personale addetto. I risultati di tali attività forniscono elementi utili per la redazione del Piano Faunistico e per la definizione di indicazioni che, una volta attentamente valutate, possono essere rese applicative all'interno del Programma di Gestione Annuale.

Nei programmi di monitoraggio dello stato della fauna e al fine di una corretta gestione faunistica, dovrebbe essere contemplato all'interno dell'area del Parco la possibilità di attuare un sistematico monitoraggio sanitario.

La Provincia Autonoma di Trento ha avviato fin dal 1993 una stretta collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie indirizzata ad attivare uno specifico servizio diagnostico di base sulla fauna. Tale istituto si pone come laboratorio di riferimento per il complesso delle azioni di monitoraggio, controllo e diagnosi sanitaria per le specie selvatiche e domestiche. È altresì prevista la collaborazione degli Enti funzionali della Provincia per attività di ricerca scientifica e attività di tipo sperimentale.

Per questo tipo di attività, non ancora contemplata all'interno delle Norme di Attuazione del Parco, non essendosi ancora, fortunatamente, manifestate patologie di una certa entità, si suggerisce di attuare le indicazioni di

monitoraggio sanitario riportate nel paragrafo 5.2 per le specie a rischio (vedi parte di indicazioni di gestione delle singole specie e *taxa*) e di supportare e affiancare le operazioni di controllo sanitario operate dal personale della Provincia all'interno del Parco.

Comma 27.6

"Nelle zone di Riserva Forestale A2 e di Riserva Guidata B1, B2, B3, B4, B5 e B6 e di Riserva Controllata C, il prelievo venatorio è ammesso per tutte specie consentite, secondo la disciplina prevista dal Piano Faunistico."

È da considerare che una regolamentazione dell'attività venatoria, così come quella delle altre attività di prelievo, a livello zonale, attraverso la pianificazione di un sistema di Riserve, è fondamentale al fine di mantenere zone integre dalla pressione antropica che possano costituire un rifugio per la fauna locale. La funzione di un parco dovrebbe essere quella di contribuire alla tutela degli equilibri naturali che regolano la fauna e i loro habitat e in tal senso provvedere a mantenere delle aree in cui siano limitate le modificazioni e pressioni esercitate dall'esterno (prelievo venatorio, turismo, traffico veicolare, ecc.).

Comma 27.8

"La caccia con il segugio è proibita ai sensi dell'Art.28 della L.P. 18/88 in tutto il Parco."

La caccia con il segugio è una pratica venatoria che può risultare altamente impattante sulla fauna, soprattutto in relazione al disturbo ad esso associato. Tale disturbo può avere risvolti particolarmente critici per le specie ornitiche nidificanti al suolo e per i Mammiferi di piccola taglia (lepre, capriolo) interferendo con particolari fasi del ciclo biologico (riproduzione, allevamento prole, ecc.), determinanti situazioni di *stress* in grado di ridurre il tasso di sopravvivenza e il successo riproduttivo per molte specie di vertebrati.

In quest'ottica si concorda pienamente con quanto previsto da questa norma di attuazione. **In considerazione del potenziale impatto che i cani lasciati liberi di vagare possono avere su diverse specie animali, si suggerisce peraltro di rivedere la norma sopra citata di modo da includere una più ampia regolamentazione della presenza e della gestione dei cani vaganti**

all'interno dell'area protetta, vietando, oltretutto, l'addestramento e l'utilizzo di cani segugio all'interno del territorio del parco.

Diverse ricerche realizzate negli ultimi decenni hanno ampiamente dimostrato che la presenza di cani vaganti può interferire negativamente con la conservazione della fauna in diversi modi: 1) predazione diretta; 2) disturbo; 3) competizione con altri predatori; 4) trasmissione di patologie (per tutti vedasi Genovesi & Duprè, 2000).

In questo caso, per "vaganti" si intendono:

- cani padronali liberi di vagare almeno per parte del loro tempo;
- cani randagi privi di proprietario, ma che dipendono dall'uomo per l'alimentazione e la sussistenza;
- cani inselvatichiti che vivono senza contatti con l'uomo o che non dipendono dall'uomo.

I cani padronali non costantemente controllati rivestono particolare interesse perché, oltre a causare un'alta percentuale di danni, sono ritenuti il principale serbatoio di reclutamento dei cani randagi e rinselvatichiti (Artois *et al.*, 1985).

La predazione e il disturbo causato dai cani vaganti possono costituire un significativo fattore di mortalità e di limitazione del successo riproduttivo per molte specie di vertebrati, risultando particolarmente critici per le specie ornitiche nidificanti al suolo e per alcune specie di mammiferi di piccola taglia (lepre, capriolo, ecc.) (per tutti vedasi Genovesi & Duprè, 2000).

I cani vaganti, essendo dei predatori estranei all'ecosistema che non selezionano la preda, non possono essere considerati tra i fattori di regolazione naturali delle popolazioni con le quali interagiscono. Peraltro, la loro presenza è, localmente, da considerarsi come uno dei principali fattori limitanti le popolazioni di ungulati selvatici, e in grado di mettere a rischio il successo di operazioni di reintroduzione (Perco & Perco, 1979; Tosi & Toso, 1992). Oltre al disturbo e alla predazione esistono altri noti fattori di impatto per la fauna legati alla presenza di cani: la trasmissione di agenti patogeni, per esempio, rappresenta, un importante fattore di minaccia per diverse specie di Carnivori.

Infine, è giusto ricordare che, spesso, la presenza di cani vaganti causa il diffuso ricorso a pratiche illegali di controllo, basate soprattutto sull'uso di esche e bocconi avvelenati che, oltre a provocare la morte di un elevatissimo numero di

cani padronali e vaganti, rappresenta una grave minaccia per molte specie selvatiche (Rose-Rosette, 1998).

Si ricorda a tale proposito, come, a livello nazionale, vige la Legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo, che prevede l'obbligo registrazione dei cani padronali alle anagrafi canine. A livello provinciale, la L.P. 24/1991 Art. 37 - Comma 1. vieta " *di lasciare vagare senza controllo al di fuori dei centri abitati, i cani di qualsiasi razza*". Per quanto riguarda i casi nei quali è consentito lasciare i cani incustoditi, la L.P. 24/1991 Art.37 - Comma 2 riporta: "*i cani da guardia delle abitazioni e del bestiame, non devono essere lasciati incustoditi a più di 200 metri dall'abitazione o dal bestiame medesimo*".

A questo proposito si suggerisce di non sottovalutare l'impatto che, cani normalmente utilizzati come supporto a particolari attività antropiche, come i cani da pastore, possono procurare alla fauna, qualora lasciati liberi di vagare all'interno del bosco o per molte ore. Non va infine trascurato l'impatto dei cani "da compagnia" che, anche solo con la loro presenza, avvertita olfattivamente da alcune specie animali particolarmente sensibili, possono interferire in alcune delicate fasi del ciclo vitale, come lo svernamento, i parti e lo svezzamento della prole.

Considerando quanto detto, il divieto di lasciare incustoditi i cani all'interno del territorio del Parco sarebbe del tutto giustificato e, per di più, coerente con quanto riportato, e potrebbe essere incluso all'interno delle norme di attuazione del PdP. Sarebbe auspicabile, inoltre, promuovere la pianificazione e la realizzazione di un monitoraggio inteso a valutare l'entità del fenomeno del randagismo nell'ambito del Parco, benché sia da aspettarsi di entità non rilevante. Tale monitoraggio potrebbe interessare e includere anche le zone limitrofe del Parco.

Comma 27.9

"Per quanto riguarda la pesca, è in vigore la Carta Ittica di cui alla L.P. 60/1978. Ai sensi del punto f) della 18/88, la pesca è proibita in tutte le zone di Riserva Integrale Generale A3 e nelle Zone di Interesse Scientifico A1, qualora attivate ai sensi dell'Art.10 del PdP. Ai sensi del punto b) dell'Art. 28 della L.P. 18/1988, l'esercizio della pesca sarà sottoposto a verifica nelle Riserve Speciali S1, S2, S3

e nelle Riserve Forestali A2 per eventuali disturbi che potrebbero essere arrecati nei confronti delle specie protette. Particolari regolamenti d'esercizio della pesca potranno essere emanati dal Parco in queste zone, ai sensi del Comma 2 dell'Art. 24 della L.P. 18/88, sentita l'amministrazione territorialmente competente. In attesa di queste risultanze, i disposti della Carta Ittica mantengono tutta la loro operatività in queste aree."

Al di fuori delle Riserve Integrali e speciali, nelle quali è vietato, l'esercizio della pesca è consentito in conformità alle prescrizioni contenute nella Carta Ittica di cui alla L.P. 60/1978 e successive modificazioni. Secondo l'Art.9 della L.P. 60/1978 *"La Giunta Provinciale, sentito il Comitato Provinciale per la Pesca, sulla base delle indicazioni della Carta Ittica, approva ogni 5 anni un piano di miglioramento della pesca, provvedendo a vietare temporaneamente, ove occorra, la pesca di una o più specie ittiche, ovvero a disporre limitazioni in ordine di tempo, ai luoghi, alla quantità, all'uso di determinati attrezzi, esche, pasturazioni, e comunque ad adottare tutti i mezzi idonei alla tutela e all'arricchimento, della fauna ittica."*

Si ritiene corretto che, per i corsi d'acqua e i laghi all'interno del territorio del Parco, sia attuato un programma di monitoraggio delle biocenosi acquatiche sulla base del quale poter formulare eventuali proposte utili per l'aggiornamento periodico della Carta Ittica.

ARTICOLO 28 - Regolamentazione della messa a norma e recupero ambientale delle attività estrattive esistenti

Comma 28.1

"Le attività estrattive presenti nel Parco sono limitate a pochi casi, per ciascuno dei quali il PdP adotta specifiche misure ai sensi del 2° Comma Art. 30 L.P. 18/1988"

Si rimanda per le note al Comma 5.1.5.

Comma 28.4.4

"La destinazione finale dell'area ad escavazione conclusa è quella del bosco di protezione ad evoluzione naturale (B2); a questa destinazione dovranno tendere tutte le operazioni di asporto, scavo e modellamento, nonché le opere di recupero da porre in atto durante i termini di validità delle concessioni."

Si rimanda per le note al Comma 5.1.5.

Comma 28.4.5

“Il Parco predispose, come parte integrante del primo Programma Annuale di Gestione successivo all’approvazione del PdP, uno Studio di recupero ambientale che preveda forme, modalità e tempi di escavazione mediante progetti di ripristino degli ambiti deturpati, tenendo opportunamente conto sia della realtà paesaggistica della Val Genova che delle proposte di tutela mirata, di recupero e valorizzazione ambientale del Parco contenute nel Piano Faunistico e nello stesso PdP; le prescrizioni che potranno derivare alle coltivazioni della tonalite da questa procedura saranno adottate dal Parco ai sensi del 2° e 3° Comma dell’Art. 24 della L.P. 18/1988.”

Si rimanda per le note al Comma 5.1.5.

Comma 28.4.6

“Lo speciale studio di recupero ambientale è redatto allo scopo di precisare in dettaglio le modalità necessarie per l’azzeramento o la minimizzazione degli impatti sull’ambiente ed il paesaggio già noti o quelli che saranno evidenziati dallo studio stesso, nonché il progetto di recupero ambientale (movimenti di terra, trapianti di alberi, nuove piantagioni) atto a realizzare gradualmente nel tempo e quindi contemporaneamente alla coltivazione delle cave, la destinazione finale dell’area a superficie boscata; lo studio indicherà fra l’altro come pervenire, nel tempo, alla sostituzione e riposizionamento della gru attualmente installata in area di cava.”

Si rimanda per le note al Comma 5.1.5.

ARTICOLO 29 – Recupero ambientale

Comma 29.1

“Nelle aree nude da ripristinare a verde, in particolare sulle piste da sci, dovranno essere usate specie autoctone.”

Si rimanda per le note agli Articoli 13 e 19.

Comma 29.3

"... Il Parco promuove appositi progetti di recupero ambientale e paesaggistico, mediante interventi che saranno eseguiti secondo le tecniche dell'architettura del paesaggio e dell'ingegneria naturalistica."

Si rimanda per le note agli Articoli 13 e 19.

ARTICOLO 31 - Sentieristica e viabilità

Comma 31.1

"Fermo restando il divieto di costruire nuovi sentieri, il PdP individua una rete di sentieri esistenti e segnalati, giudicati indispensabili per la funzionalità e il completamento degli itinerari e percorsi..."

Comma 31.2

"Gli altri sentieri esistenti non segnalati entro le zone A1 e A2 saranno definitivamente abbandonati. Nelle altre zone potranno essere mantenuti dagli enti proprietari o dalle associazioni escursionistiche senza oneri del Parco

La manutenzione dei sentieri ha carattere conservativo e pertanto essi, di norma, non possono essere allargati, lastricati, né possono essere sgombrati dai massi ed asperità che li caratterizzano."

Comma 31.7.1

"Oltre a quelle individuate nella Tav. 38 non è consentito aprire altre strade nel territorio del Parco, salvo quanto previsto dalle presenti norme ai fini dello svolgimento delle attività agro-forestali."

Comma 31.7.2

"L'apertura di nuove strade, ove non espressamente vietata, è ammessa secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pianificazione forestale."

A commento dell'Articolo 31, è da considerare che il degrado di molti tipologie di habitat è legato sostanzialmente a minacce e pressioni ambientali originate nel contesto esterno ai siti. In questo senso sarebbe utile, in sede progettuale, prestare particolare attenzione alla regolamentazione degli accessi alle zone di interesse: troppo spesso, infatti, l'indiscriminata apertura al pubblico di una viabilità concepita per funzioni e usi specifici, ha contribuito a favorire l'aumento

della pressione turistica, con conseguenze, potenzialmente disastrose sulle specie animali e/o sugli ambienti più sensibili. Un eccessivo carico di traffico turistico veicolare (biciclette, *mountain bike*, veicoli a motore), pedonale e di animali al pascolo, sia a lungo che breve termine può essere associato a impatti di diversa entità:

- localizzati fenomeni di degradazione del suolo per compattazione in aree umide (torbiere) dovuti a calpestio;
- localizzati episodi di erosione del suolo, idrica incanalata e maggiore possibilità di frane a carico di ambienti vulnerabili (alpini e subalpini) dovuti alle attività di fruizione;
- disturbo arrecato durante la costruzione di strade e sentieri e quello correlato con il loro livello di utilizzo;
- azioni di disturbo dirette e indirette arrecate alla fauna relativamente a fasi critiche del loro ciclo biologico, favorite e intensificate dalla maggiore fruizione turistica;
- alterazioni di comunità vegetali e floristiche;
- morte di fauna a causa di incidenti stradali.

In tal senso sia l'apertura di nuovi sentieri o, semplicemente, l'evidenziazione sul territorio o su carta turistica, di vecchi sentieri sia la costruzione di nuove strade, possono avere gravi ripercussioni sulle popolazioni faunistiche, da valutarsi attentamente.

In particolare, il turismo veicolare (biciclette, *mountain bike*) può risultare alquanto impattante, trattandosi di mezzi poco rumorosi, veloci e poco prevedibili.

Al fine di redigere un piano gestionale risulta pertanto rilevante pianificare misure di regolamentazione degli accessi e dei flussi turistici e delle attività di fruizione (sentieristica per *trekking*, *mountain bike*, ecc.), sulla base delle caratteristiche di vulnerabilità degli habitat (ad esempio, rischio di erosione del suolo) e della fauna, prevedendo, anche, di eliminare alcuni sentieri, ovvero di limitare l'accesso e il numero delle infrastrutture, soprattutto nelle aree utili per la riproduzione, cura della prole, svernamento e alimentazione di alcune specie animali (vedi ad esempio le schede sui Galliformi). La particolare vulnerabilità di

alcune specie a fonti di disturbo di origine antropica si può tradurre in una contrazione dell'areale, con il possibile abbandono di alcune zone necessarie alla sopravvivenza della specie. Le problematiche riguardano non solo specie di Vertebrati: la frequentazione dei ghiaioni e il movimento dei clasti associato, sia in estate che in inverno (sci alpino), può indurre un'alterazione significativa di comunità floristiche, vegetazionali e faunistiche, con riguardo in particolare all'entomofauna che, di norma, si esprimono anche su superfici molto ridotte, inferiori al metro quadrato.

A livello normativo, l'apertura di nuove strade forestali, necessarie principalmente per consentire lo sfruttamento del legname, è regolamentata dalla L.P. 48/1978 "*Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse*" che prevede l'insieme delle prescrizioni che regolano la costruzione, l'estensione e l'utilizzo di queste strade. Parallelamente, la normativa provinciale impone, per questo tipo di progetti, la redazione di uno specifico studio di Valutazione di Impatto Ambientale (L.P. 28/1988 "*Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e le note norme in tutela dell'ambiente*") volto alla preservazione dell'integrità fisica e funzionale dell'ecosistema sul quale si intende intervenire. Come già menzionato per le aree che ricadono all'interno dei Siti di Interesse Comunitario (SIC), in base all'Articolo 6 della legge di attuazione della Direttiva Habitat 43/1992/CEE, è prevista la redazione di una specifica valutazione d'incidenza (VI). La circolazione veicolare sulle strade è comunque regolamentata dall'Art.33 della LP. 18/1988 e consentita, a seconda del tipo di riserva, a determinate categorie di veicoli (soccorso, operazioni selvicolturali, censiti, ecc.).

Gli Articoli delle Norme di Attuazione risultano quindi pienamente coerenti con quanto prescritto dalla normativa provinciale e con le esigenze di tutela della fauna.

ARTICOLO 32 – Disciplina degli accessi e del comportamento dei visitatori

Comma 32.1

"... i sentieri segnalati in zona di riserva integrale forestale e generale e di interesse scientifico (zone A1, A2, A3) sono esclusivamente pedonali e possono essere abbandonati dai visitatori solo per attività di scalata alpinistica o dagli

aventi diritto secondo gli usi locali e per attività di gestione agro-silvo-pastorali e/o autorizzazione del Direttore del Parco. Il Parco, in accordo con le associazioni alpinistiche, emana apposito regolamento per l'esercizio delle attività di scalata alpinistica, da adottarsi ai sensi del Comma 2 dell'Art. 24 L.P. 18/1988."

Si rimanda per le note agli Articoli 13-16, 31 e ai Commi 5.2.21 e 5.1.23.

Comma 32.2

"Sulle strade forestali entro le aree di riserva controllata e guidata (B1, B2, B3, B4, B5, B6 e C) si può far uso di biciclette, mentre nei sentieri al di fuori di esse è consentito solo l'accesso pedonale."

Si rimanda per le note agli Articoli 13-16, 31 e ai Commi 5.2.21 e 5.1.23.

Comma 32.4

"Lo scialpinismo e lo sci di fondo sono di norma ammessi, salvo nelle Zone A1 (Riserve Integrali d'Interesse Scientifico) di cui all'Art.10 e nelle aree indicate nella Tav.37 in cui il Parco provvederà a disciplinare l'attività mediante successivo regolamento, da sottoporre all'esame del Comitato Scientifico. La suddetta disciplina potrà essere estesa anche alle zone di cui sia stato accertato il danno potenziale a carico della rinnovazione naturale e artificiale delle aree forestali."

Si rimanda per le note all'Articolo 19.

Comma 32.5

"La giunta Esecutiva dispone un apposito regolamento esecutivo per lo svolgimento delle attività di deltaplano, parapendio, equitazione e cicloturismo, sentite le Associazioni sportive interessate, da adottarsi ai sensi del Comma 2 dell'Art.24 della L.P. 18/1988."

Le molteplici attività umane possono avere effetti anche molto marcati sulla densità, la sopravvivenza e la dinamica di popolazione di varie specie, come esposto negli articoli precedenti. Attività quali arrampicata, deltaplano e parapendio, fotografia naturalistica, escursionismo, costituiscono potenzialmente un pericolo per la buona riuscita, in particolare, delle nidificazioni sia dei rapaci notturni che diurni. L'impatto e la pericolosità di tali attività soprattutto per le popolazioni di aquila reale sono state evidenziate da molti autori (Pedrini, 1990;

Fasce & Fasce, 1992; Jenny, 1992; McGrady, 1997; Watson, 1997), ma questo tipo di effetto è noto anche per altre specie di rapaci diurni. Poiché il disturbo antropico può causare l'abbandono dei nidi, le attività sopra citate sarebbero quindi da vietare o, perlomeno, regolamentare in senso restrittivo, nei pressi di siti occupati o potenzialmente idonei.

ARTICOLO 33 - Strutture ricettive e turistiche

"Il campeggio libero è proibito. I campeggi organizzati e gestiti dagli enti promotori, sia esistenti che previsti entro l'area protetta, devono rispondere a precisi requisiti."

La presenza di tali strutture comporta una diminuzione della ricettività delle zone interessate sia in termini di sottrazione di possibile "habitat" idoneo alla fauna sia in termini di disturbo a essa arrecato dall'attività turistica. In tal senso è fondamentale che tali strutture siano soggette a precisi requisiti e vincoli architettonici e che i fruitori di tali strutture siano soggetti a regole di tipo comportamentale (disturbo, gestione dei rifiuti). A riguardo, l'Articolo 33, al fine di attenuare l'impatto che le aree di campeggio autorizzato possono avere sull'ambiente, dispone il divieto di uso di recinzioni non naturali (cancellate, staccionate, reti, ecc.), ma incentiva l'uso di siepi e cespugli, il mantenimento a prato delle aree attrezzate, e limita il numero e la dimensione massima delle piazzole, nonché il numero massimo di camper che l'area può ospitare. Anche una regolamentazione del comportamento dei campeggiatori attraverso un sistema di sorveglianza e/o regolamenti/educazione, potrebbe contribuire a minimizzare l'impatto di tali infrastrutture. Il disturbo, in termini di rumore, potrebbe alterare i normali ritmi comportamentali di diverse specie animali e la presenza di rifiuti, eventualmente abbandonati potrebbe, tra l'altro (vedi Comma 5.1.6) attirare e rendere meno diffidenti diverse specie animali che, nel caso di grossi Carnivori come l'orso, potrebbero creare delle anomale situazioni di rischio. È da considerare che sia nel caso di campeggi che di rifugi alpini la normativa provinciale prevede (Legge Provinciale 28/1988 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e le note norme di tutela dell'ambiente" modificato con D.P.G.P. 10 maggio 1995 n. 7-21 e con D.P.G.P. 13 marzo 2001, n. 5-56), la stesura di una Verifica e/o di una Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Considerando inoltre, che molti Siti di Interesse Comunitario (SIC), ricadono all'interno del territorio del parco, si ricorda che per questo tipo di opere

è prevista la realizzazione di una Valutazione d'Incidenza (VI) (Art. 6 della Legge di Attuazione della Direttiva Habitat 43/1992/CEE).

ARTICOLO 35 Attività di ricerca scientifica

Comma 35.1

"Il Parco promuove e coordina la ricerca scientifica da svolgersi entro il territorio di competenza o, per le materie ed i soggetti ambientali afferenti le risorse disponibili e le loro potenzialità d'uso. Il Parco stabilisce accordi con gli istituti di ricerca ai vari livelli per analisi mirate alla soluzione di particolari problemi ambientali; promuove il censimento, la schedatura dei beni ed il rilevamento sistematico delle diversità ambientali su idonea base cartografica, partendo dalla disponibilità di dati raccolti per la stesura del PdP."

Comma 35.2

"Il Parco promuove la conoscenza e la ricerca storica sulle origini e lo sviluppo degli insediamenti umani presenti nel territorio, delle pratiche colturali e di governo dei pascoli, del bosco e dei coltivi, indicando ad esempio delle prossime generazioni i risultati positivi conseguiti e storicamente documentati."

A commento dell'Art 35, la L.P. 18/1988 prevede la predisposizione da parte del Parco, di un P.A.G. determinato a stabilire "gli interventi per la conservazione... e per la ricerca scientifica". La ricerca scientifica è di prioritaria importanza soprattutto in relazione alla presenza all'interno delle aree protette di specie autoctone spesso rare che, in quanto tali, dovrebbero essere oggetto di ricerca e studio, oltre che di tutela. Sarebbe auspicabile, inoltre, condurre ricerche sperimentali in zone soggette a diversi tipi di gestione, in modo da fornire utili indicazioni da inserire all'interno dei Programmi di Gestione, oltre che approfondire le conoscenze riguardo ai processi biotici e abiotici che regolano l'omeostasi e l'evoluzione naturale degli ecosistemi, con particolare attenzione a gli aspetti riguardanti la fauna. Ricerche finalizzate alla determinazione delle caratteristiche ecologiche (comportamento territoriale, alimentare) e demografiche (consistenza numerica, tassi di mortalità, reclutamento, riproduzione e dispersione, ecc.) delle popolazioni di fauna locale, sono necessarie per lo sviluppo di modelli di idoneità ambientale che consentano di quantificare la percentuale di territorio idoneo alle diverse specie, il loro areale

potenziale, le connessioni ecologiche tra le diverse aree, e le sue possibilità di sopravvivenza, crescita numerica ed espansione.

Non è da dimenticare che all'interno del Parco dovrebbe essere promossa, come previsto dall'Articolo 35, anche la conoscenza e la ricerca storica sulle origini e lo sviluppo delle pratiche colturali e di governo dei pascoli, del bosco e dei coltivi. Tali studi hanno una loro necessità al fine di comprendere le modificazioni che tali attività hanno indotto sul paesaggio, sull'ambiente e sulla distribuzione degli animali selvatici, e la loro compatibilità con le esigenze di tutela dell'ambiente stesso. Tali attività, inoltre, potrebbero essere previste e adottate all'interno del Piano Forestale, come interventi di miglioramento ambientale, al fine di favorire una maggiore diversità specifica a livello sia della flora che della fauna.

Un efficace approccio alla conservazione e tutela della fauna non può infine prescindere dagli aspetti relativi alla comunicazione e alla divulgazione nei confronti dell'opinione pubblica. A tale proposito potrebbe essere incentivata l'ideazione e la realizzazione di pubblicazioni, seminari, serate che abbiano per oggetto la fauna presente nel Parco, nonché le relative implicazioni di natura gestionale. Parte integrante delle attività svolte dal Parco, sono i programmi di educazione ambientale, mirati a un pubblico che si diversifica sia per età che per interessi (residenti, turisti, cacciatori, ecc.), allo scopo di divulgare le conoscenze acquisite e promuovere una sensibilizzazione alle tematiche riguardanti l'ambiente, la fauna, la conservazione e la gestione del territorio. Il Parco si riserva, inoltre, di promuovere corsi e aggiornamenti nel campo della gestione e conservazione, finalizzati alla formazione sia del personale del Parco che degli Enti che collaborano con il Parco stesso (ACPT, ecc.).

2.3. ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL PIANO FAUNISTICO 1995

Di seguito viene presentata una sintesi delle indicazioni e delle proposte di gestione contenute nella versione del Piano Faunistico attualmente in vigore (Schröder, 1995), nonché del loro grado di applicazione al momento attuale. Le informazioni di seguito riportate riguardano esclusivamente le specie per le quali, nella versione del 1995 del Piano Faunistico del Parco, è stata formulata una precisa indicazione di conservazione o gestione.

2.3.1 PESCI

2.3.1.1. INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE PROPOSTI E REALIZZATI

A. Interventi proposti

- Realizzazione di una nuova carta ittica.
- Miglioramento dell'habitat acquatico.
 - Evitare interventi di ingegneria idraulica (regolazione dei corsi d'acqua, centrali idroelettriche).
 - Rivitalizzare i tratti fluviali che hanno subito l'intervento antropico.
 - Migliorare la qualità delle acque.
- Miglioramento delle popolazioni ittiche.
 - Creazione e conservazione di popolazioni ittiche adatte alle caratteristiche del luogo in base agli studi effettuati sulle acque.
 - Creazione di connessioni tra gli ambienti acquatici il più possibile estesi di modo da poter consentire ai pesci di spostarsi tra più corsi d'acqua.
 - Determinazione (in via sperimentale) della pressione consentita per la pesca in base alla produzione naturale delle acque.
 - Riduzione della consistenza di specie ittiche o ceppi non autoctoni o non tipici del luogo.
 - Limitazione della pesca ai metodi di cattura meno dannosi.
 - Divieto di captazione delle acque dei laghi alpini.
 - Responsabilizzazione dei pescatori.

B. Interventi realizzati

- Carta Ittica.
 - La prima Carta Ittica della Provincia Autonoma di Trento (PAT) fu elaborata negli anni Ottanta dall'allora Stazione Sperimentale Agraria Forestale di San Michele all'Adige ed entrò in vigore nel 1982. Fu la prima in Italia e costituì un documento tecnico-scientifico innovativo per la pianificazione della gestione della fauna ittica nel territorio provinciale e nel Parco. Nel dicembre del 2001 è stato completato il lavoro di revisione della Carta Ittica provinciale dall'ittiologo L. Betti, in collaborazione con l'Istituto Agrario di San Michele all'Adige (IASMA),

sotto il coordinamento del Servizio Faunistico della Provincia. L'intero lavoro è stato compiuto mantenendo un contatto costante anche con le varie Associazioni Sportive Pescatori.

□ Miglioramento dell'habitat acquatico.

- Nessun intervento di ingegneria idraulica è stato compiuto sulle acque lentiche e lotiche del Parco. Nessuna operazione di miglioramento dei tratti fluviali e della qualità delle acque è stato intrapresa.
- Nel 1995 è stato avviato uno studio, della durata triennale, condotto dal Museo Tridentino di Scienze Naturali (MTSN) con la collaborazione dell'IASMA, che ha portato all'individuazione e alla caratterizzazione di 30 sorgenti all'interno del territorio del Parco.
- Nel 2001, con la collaborazione delle strutture provinciali, è stata eseguita una ricognizione di tutte le opere di sistemazione idraulico-forestale al fine di quantificare l'impatto ambientale che tali manufatti esercitano sui corsi d'acqua. Negli anni 2001 e 2002 hanno preso avvio due importanti indagini pluriennali:

Censimento delle immissioni delle acque reflue dei rifugi e delle altre strutture ricettive e turistiche ritenute maggiormente impattanti della qualità delle risorse idriche del Parco.

Analisi delle alterazioni ambientali conseguenti alle modifiche apportate agli invasi dei laghi naturali a scopo di derivazione idroelettrica e analisi dei corsi d'acqua alterati a seguito di interventi di regimazione idraulica e proposte di rinaturalizzazione compresa l'elaborazione di una disciplina degli interventi ammessi negli ambiti torrentizi e lacustri, a tutela della naturalità residuale dei corpi idrici e delle sponde, nonché delle formazioni riparie.

Per i prossimi anni è stata programmata un'ulteriore indagine limnologia tesa ad approfondire la presenza di eventuali fenomeni di acidificazione da inquinanti nei laghi del settore siliceo del Parco.

2.3.1.2. TROTA IRIDEA (ONCORHYNCHUS MYKISS)

A. Interventi proposti

- Eliminazione.

- Divieto di nuove immissioni.

B. Interventi realizzati.

- In accordo con quanto riportato nella Carta Ittica Provinciale, nessuna immissione di trota iridea è stata effettuata nelle acque del Parco.

2.3.1.3. TROTA MARMORATA (*SALMO [TRUTTA] MARMORATUS*) E ALTRE SPECIE AUTOCTONE

A. Interventi proposti

- Tutela del patrimonio genetico della popolazione.
 - Divieto di ripopolamenti.
- Tutela delle popolazioni.
 - Divieto di immissione di specie predatrici di grandi dimensioni.
 - Divieto di immissione di specie alloctone.
 - Divieto di immissione specie esotiche.
- Tutela dell'habitat.
 - Evitare interventi di ingegneria idraulica.
 - Rivitalizzazione aree fluviali antropizzate.
 - Migliorare la qualità delle acque.
 - Creazione di connessioni tra i vari ambienti.
- Regolamentazione della pesca.
 - In funzione delle potenzialità dell'habitat.
 - Utilizzo di metodi poco dannosi.
 - Responsabilizzazione dei pescatori.

B. Interventi realizzati

- Il divieto di immissione di specie predatrici di grosse dimensioni, specie alloctone e specie esotiche è una delle norme imposte dalla Carta Ittica.
- Per la tutela dell'habitat, vedasi quanto riportato, più in generale, al punto B del paragrafo 2.3.1.1.
- Negli ultimi anni, anche in rapporto alla realizzazione della nuova Carta Ittica Provinciale, le Associazioni Sportive Pescatori si sono dimostrate ricettive e disponibili a diverse forme di collaborazione con le strutture provinciali e non, per lo svolgimento di indagini conoscitive sullo *status*

delle specie ittiche presenti nei bacini lacustri e nei torrenti. In aggiunta, molti dei regolamenti interni delle varie Associazioni Pescatori sono stati rivisti, ponendo maggiore attenzione a metodologie di pesca poco impattanti e alla definizione di un comportamento etico più responsabile e mirato alla tutela del patrimonio ittico esistente.

2.3.1.4. SALMERINO ALPINO (SALVELINUS ALPINUS)

A. Interventi proposti

- Tutela dell'habitat.
- Tutela degli specchi lacustri, con limitazione delle captazioni di acqua a scopo idroelettrico e per impianti di neve artificiale.

B. Interventi realizzati

- Nel 2003 è stato prodotto uno studio biennale (2001/2002-2002/2003) commissionato all'IASMA, sulla "Biologia del Salmerino alpino del Lago di Tovel e sostenibilità del suo prelievo alieutico".

2.3.2 UCCELLI

2.3.2.1. GIPETO (GYPAETUS BARBATUS)

A. Interventi proposti

- Nessuna reintroduzione.
- Nessun allestimento di carnai per favorire la permanenza della specie.

B. Interventi realizzati

- Nessuna operazione di reintroduzione è stata né effettuata, né pianificata.
- Nessun sito di alimentazione è stato predisposto per la specie.
- Dal 1989 (anno del primo avvistamento) al 1998 la presenza della specie è stata monitorata, con un incarico affidato al MTSN; dal 1999 l'attività di controllo prosegue grazie al coinvolgimento dei guardaparco e del personale del Corpo Forestale Provinciale (COFP). Tutti i dati emersi sono inviati alla Rete Provinciale di Rilevamento attualmente coordinata dal Servizio Foreste e Fauna (SFF) della PAT che, periodicamente, li trasmette all'organo di controllo del Progetto di Monitoraggio Internazionale del Gipeto (*Foundation for the Conservation of the Bearded Vulture*).

2.3.2.2. GRIFONE (GYPS FULVUS)

A. Interventi proposti

- Nessun intervento indiretto o diretto sulla specie, assolutamente esclusa la reintroduzione.

B. Interventi realizzati

- Nessun intervento è stato attuato e/o pianificato in favore della specie.

2.3.2.3. AQUILA (AQUILA CHRYSAETOS)

A. Interventi proposti

- Divieto o disincentivazione della sosta e della "caccia fotografica" nei pressi dei nidi.

B. Interventi realizzati

- Il Parco aderisce a un piano di controllo della specie a livello provinciale effettuando regolarmente, dal 1996, il monitoraggio delle aquile presenti sul proprio territorio, mappando i siti di riproduzione, quantificando il numero di soggetti avvistati e riportando una serie di dati utili ad un'identificazione univoca di tutti i capi. A tutela della specie non è mai stata pubblicizzata l'attività di controllo, così come la dislocazione dei siti di nidificazione. Controlli regolari dei migliori punti di avvistamento hanno spesso impedito azioni di disturbo.

2.3.2.4. FRANCOLINO DI MONTE (BONASA BONASIA)

A. Interventi proposti

- Mantenimento del divieto di caccia.

B. Interventi realizzati

- Dal 1988 il francolino di monte non rientra più tra le specie cacciabili su tutto il territorio provinciale.

2.3.2.5. PERNICE BIANCA (LAGOPUS MUTUS)

A. Interventi proposti

- Pianificazione degli abbattimenti da parte di un apposito Comitato.
- Limitazione del numero di abbattimenti per Riserva (piani di abbattimento strettamente conservativi).

- Suddivisione degli abbattimenti in classi di età.
- Avvio di un'attività di monitoraggio per documentare la dinamica della popolazione presente sul lungo periodo.
- Effettuazione di corsi di aggiornamento rivolti ai cacciatori per introdurre tipologie di caccia poco impattanti sulla specie.

B. Interventi realizzati

- Il prelievo venatorio della pernice bianca è stato sospeso a far capo dal 2003, nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) compresi all'interno di aree protette (il territorio del Parco è compreso interamente all'interno dei SIC IT 3120005 "Adamello" – IT 3120006 "Presanella" – IT 3120009 "Dolomiti di Brenta" – del. della G.P. n.1018/2000 e D.M. 03/04/2000), secondo la Delibera della Giunta Provinciale n.1987/2003, di approvazione del Piano Faunistico Provinciale (PFPR), sulla base della Valutazione di Incidenza disposta dal Servizio Faunistico e del parere espresso dal Servizio Parchi e Conservazione della Natura.
- Fino alla stagione venatoria 2002-2003 il prelievo è stato consentito e contingentato a livello di Riserva, secondo i criteri di seguito riportati:
 - Piani di prelievo e prescrizioni tecniche approvati dal Comitato Faunistico Provinciale.
 - Piani di prelievo impostati per Riserva, sulla base dell'Indice Riproduttivo (IR= numero di pulli/totale femmine adulte contattate) annuo desunto dai censimenti effettuati.
 - Piani di prelievo indicanti unicamente il numero di capi da abbattere per Riserva, senza una suddivisione in classi di età (non riconoscibili dalla componente venatoria).
 - Nessuno studio pianificato o attuato; un monitoraggio è stato effettuato, tramite censimenti estivi, in alcune "aree campione", da parte del personale del COFP.
 - Nessun corso di aggiornamento predisposto e attuato né per i cacciatori, né per gli operatori del Parco sulle metodologie di caccia alla specie. Nella primavera 2004 è stato realizzato, da parte dell'Ufficio Faunistico del Parco, un incontro di approfondimento sulla biologia, ecologia, riconoscimento diretto e degli indici di presenza dei Galliformi, rivolto al

personale del Parco, della PAT, dell'Associazione Cacciatori della Provincia di Trento (ACPT), del Parco Nazionale dello Stelvio (PNS), del Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino (PPSM).

2.3.2.6. FAGIANO DI MONTE O GALLO FORCELLO (*TETRAO TETRIX*)

A. Interventi proposti

- Elaborazione del piano di abbattimento da parte di un apposito Comitato.
- Organizzazione di censimenti sulle arene di canto.
- Registrazione del rapporto tra classi di età dei capi abbattuti.
- Controllo dei percorsi sciistici nell'ambito del complesso di Madonna di Campiglio (pratica dello sci fuori pista nei quartieri invernali della specie).

B. Interventi realizzati

- I piani di abbattimento del gallo forcello sono approvati dal CFP sulla base di calcoli desunti dai dati dei censimenti pre e post-riproduttivi.
- I censimenti sono organizzati a livello provinciale e vi partecipano gli Agenti del CFP, guardie dell'ACPT, cacciatori e, saltuariamente, guardaparco. I censimenti vengono svolti in primavera sulle arene di canto e in estate, con l'ausilio di cani addestrati, per verificare il successo riproduttivo.
- Gli abbattimenti sono registrati a livello provinciale come numero di capi prelevati per Riserva. Dal 1993 è facoltativa la compilazione di una scheda che raccoglie le seguenti informazioni sul capo abbattuto: età (giovane/adulto), stato di muta, condizioni fisiche e sanitarie, peso intero, data e località di abbattimento, quota, esposizione.
- Da qualche anno, il comprensorio sciistico di Madonna di Campiglio e quello di Pinzolo sono regolarmente sottoposti a controllo dello sci fuori pista, escursionistico e alpinistico, da parte dei guardaparco.

2.3.2.7. GALLO CEDRONE (*TETRAO UROGALLUS*)

A. Interventi proposti

- Interdizione del prelievo venatorio della specie fino all'eventuale ripresa.
- Gestione selvicolturale orientata per la specie.
- Controllo dei percorsi sciistici nell'ambito del complesso di Madonna di Campiglio (pratica dello sci fuori pista nei quartieri invernali della specie).

B. Interventi realizzati

- Il prelievo venatorio del gallo cedrone è stato sospeso a livello provinciale dal 1990.
- Misure di conservazione degli habitat idonei alla specie sono regolarmente considerate nella redazione dei Piani di Assestamento Forestale che contengono le indicazioni per l'utilizzo e la gestione del patrimonio forestale sul territorio provinciale.
- Da qualche anno, il comprensorio sciistico di Madonna di Campiglio e quello di Pinzolo sono regolarmente sottoposti a controllo, durante la stagione invernale e primaverile, dello sci fuori pista, escursionistico e alpinistico, da parte dei guardaparco.

2.3.2.8. COTURNICE (*ALECTORIS GRAECA*)

A. Interventi proposti

- Redazione di piani di prelievo per singola Riserva, stabiliti in base ai dati desunti dai censimenti.
- Registrazione degli abbattimenti suddivisi per classe di età.
- Monitoraggio della popolazione su superfici sperimentali prescelte.
- Nessun ripopolamento.

B. Interventi realizzati

- Il prelievo venatorio della coturnice è stato sospeso dal 2003 nei SIC compresi all'interno di aree protette (il territorio del Parco è compreso interamente all'interno dei SIC IT 3120005 "Adamello" – IT 3120006 "Presanella" – IT 3120009 "Dolomiti di Brenta" – Delibera della G.P. n. 1018/2000 e D.M. 03/04/2000), secondo la Delibera della Giunta Provinciale n. 1987/2003, di approvazione del PFPR, sulla base della Valutazione di Incidenza disposta dal Servizio Faunistico e del parere espresso dal Servizio Parchi e Conservazione della Natura.
- Fino alla stagione venatoria 2002-2003 il prelievo era consentito e contingentato per Riserva, secondo i criteri di seguito riportati.
 - La coturnice era soggetta a prelievo venatorio (in base all'Articolo 29 della L.P. 24/1991) contingentato dal 1992 con quote di assegnazioni stabilite da opportuno piano di abbattimento, suddiviso per Riserva.

- Gli abbattimenti venivano registrati a livello provinciale come numero di capi prelevati per Riserva. Dal 1993 era facoltativa la compilazione di una scheda con le seguenti informazioni sul capo abbattuto: età (giovane/adulto), stato di muta, condizioni fisiche e sanitarie, peso intero, data e località di abbattimento, quota, esposizione.
- Nessuna attività di studio è stata attuata e/o pianificata. Il monitoraggio è stato effettuato tramite censimenti estivi in alcune "aree campione", realizzati dal personale del COFP.
- Non sono disponibili dati riguardo a liberazioni ufficiali di coturnici all'interno del Parco, ma non si può escludere che, soprattutto negli anni '80, si siano verificati rilasci, peraltro non documentati, probabilmente da parte della componente venatoria.

2.3.2.9. STARNA (*PERDIX PERDIX*)

A. Interventi proposti

- Sospensione della caccia fino ad una valutazione effettiva dello *status*.
- Nessun ripopolamento/liberazione.

B. Interventi realizzati

- La specie è stata regolarmente prelevata in alcune Riserve dei Comuni del Parco. I dati a disposizione, trattandosi unicamente del numero di capi abbattuti/Riserva/anno, non consentono di accertare se i capi siano stati prelevati fuori dai confini del Parco.
- Nessuna indagine di approfondimento dello *status* della specie è stata intrapresa.
- Non sono disponibili dati riguardo a liberazioni ufficiali di starne all'interno del Parco, ma non si può escludere che, soprattutto negli anni '80 e '90, siano avvenuti rilasci, peraltro non documentati, probabilmente da parte della componente venatoria.

2.3.2.10. FAGIANO (*PHASIANUS COLCHICUS*)

A. Interventi proposti

- Nessun ripopolamento/liberazione.

- Incontri di formazione/educazione della componente venatoria sull'introduzione e gestione di specie alloctone.

B. Interventi realizzati

- Molte delle Sezioni di Caccia dei Comuni del Parco hanno regolarmente rilasciato fagiani a scopo venatorio. È difficile quantificare il numero di capi liberati, in quanto non tutte le operazioni di immissione sono state documentate. Una chiara indicazione del Comitato Faunistico Provinciale (CFP) era però che i rilasci avvenissero al di sotto dei 1.000 metri di quota; tale prescrizione, coerente con le esigenze ambientali di questo galliforme, esclude totalmente il territorio del Parco.
- Nessun incontro o corso di aggiornamento è stato predisposto o attuato né per i cacciatori, né per gli operatori del Parco.

2.3.2.11. BECCACCIA (*SCOLOPAX RUSTICOLA*)

A. Interventi proposti

- Incremento delle conoscenze sullo *status* della specie nel Parco.
- Rilevamento regolare dei dati dei capi abbattuti, con redazione di un registro degli abbattimenti.

B. Interventi realizzati

- Nessuna attività di studio è stata attuata e/o pianificata.
- La specie è regolarmente abbattuta in alcune delle Riserve che ricadono all'interno del Parco. Non essendo registrata la località esatta dell'abbattimento, non è possibile stabilire se i prelievi sono avvenuti nel territorio a Parco o al di fuori. Gli abbattimenti sono soggetti all'obbligo di denuncia, ma i dati a disposizione nel *database* dell'ACPT e del SFF della PAT (si tratta solo del numero di capi abbattuti/Riserva/anno) sono da considerarsi come dati di prelievo minimo certo.

2.3.2.12. TORDO SASSELLO (*TURDUS ILIACUS*), TORDO BOTTACCIO (*TURDUS PHILOMELUS*), CESENA (*TURDUS PILARIS*), TORDELA (*TURDUS VISCIVORUS*)

A. Interventi proposti

- Divieto di caccia per cesena, tordela, tordo bottaccio e tordo sassello.

B. Interventi realizzati

- La tordela non è specie cacciabile su tutto il territorio provinciale. Nessun prelievo delle altre specie di Turdidi menzionate è stato effettuato all'interno del territorio del Parco, come previsto dalle prescrizioni tecniche e dal calendario venatorio provinciale, redatti dal CFP.

2.3.3 MAMMIFERI

2.3.3.1. LEPRE COMUNE (*LEPUS EUROPAEUS*) E LEPRE ALPINA (*LEPUS TIMIDUS*)

A. Interventi proposti

- Divieto di ripopolamento a scopo venatorio, a salvaguardia del patrimonio genetico della popolazioni presenti.

B. Interventi realizzati

- L'ACPT tra il 1997 e il 2001 ha attuato un "Progetto Sperimentale Lepre" che prevedeva il rilascio di un cospicuo numero di capi di lepre comune in diverse località del Trentino. Contrariamente a quanto pianificato, però, all'interno del territorio del Parco non è stato liberato alcun esemplare, nel rispetto delle indicazioni riportate nel Piano Faunistico del Parco (PFPA) del 1995.
- Realizzazione, dal 1995 al 1997, di un'indagine conoscitiva sulle preferenze ambientali della lepre variabile all'interno del Parco, realizzata dalla Cooperativa Albatros, con il coordinamento scientifico del Prof. Barbieri del Dipartimento di Biologia Animale dell'Università di Pavia.

2.3.3.2. SCOIATTOLO COMUNE (*SCIURUS VULGARIS*)

A. Interventi proposti

- Approfondimento delle conoscenze sulla specie all'interno del Parco.

B. Interventi realizzati

- Nessuna indagine è stata promossa o realizzata su questa specie.

2.3.3.3. MARMOTTA (*MARMOTA MARMOTA*)

A. Interventi proposti

- Tutela del patrimonio genetico, tramite controllo dei capi da utilizzarsi per nuove eventuali immissioni.

B. Interventi realizzati

- Tra il 1995 e il 2003, all'interno dell'area a Parco, sono stati effettuati 4 rilasci di marmotte nel Brenta Meridionale, ad opera dell'ACPT, utilizzando capi provenienti dalla Riserva di Vermiglio (con patrimonio genetico identico a quello delle marmotte già presenti nel territorio di immissione). Di seguito sono riportati i dati di dettaglio delle immissioni.

DATA	LOCALITÀ	COMUNE	N° CAPI IMMESSI
1995	Malga Campa	Campodenno	4 (2 maschi e 2 femmine)
1997	Val Strangola	Campodenno	6 (2 maschi e 4 femmine)
2000	Val Strangola	Campodenno	5 (1 maschio e 4 femmine)
2000	Malga Spora	Spormaggiore	2 (1 maschio e 1 femmina)

2.3.3.4. CASTORO EUROPEO (*CASTOR FIBER*)

A. Interventi proposti

- Nessun intervento sulla specie (immissione) fino a che non sia stato assicurato un effettivo miglioramento dell'habitat nel Parco e nel territorio circostante.

B. Interventi realizzati

- Nessun intervento è stato attuato e/o pianificato.
- Nessuna valutazione delle condizioni dell'habitat, in termini di idoneità per la specie, è stata condotta.

2.3.3.5. SCIACALLO DORATO (*CANIS AUREUS*)

A. Interventi proposti

- Nessun intervento diretto sulla specie finché non sia certa la sua colonizzazione dell'area di studio.

B. Interventi realizzati

- Nessun intervento sulla specie è stato pianificato e/o attuato.
- Nessuna segnalazione di presenza è emersa.

2.3.3.6. LUPO (*CANIS LUPUS*)

A. Interventi proposti

- Nessun intervento attivo sulla specie (reintroduzione).
- Nel caso di comparsa di indizi di una ricolonizzazione spontanea:
 - raccolta di informazioni sulla scelta delle prede;
 - ricerche sugli effetti del lupo sulle popolazioni preda;
 - sondaggi di opinione sul grado di accettazione sociale del lupo presso le popolazioni locali;
 - avvio di contatti con "European Wolf Network" che riunisce gli esperti della specie in tutta Europa.

B. Interventi realizzati

- Nessun intervento di reintroduzione è stato pianificato e/o attuato.
 - Nessun intervento è stato pianificato e/o attuato, né per la raccolta di indici di presenza, né di valutazione del livello di accettazione sociale della specie.
 - Nessuna segnalazione di presenza è emersa.
 - Nessun contatto diretto è stato intrapreso con "European Wolf Network" ma, dal 2003, il Parco è membro del "Gruppo di Lavoro Grandi Carnivori" della Rete Alpina delle Aree Protette (RAEP), che riunisce più di 300 aree protette site all'interno degli otto paesi della Convenzione delle Alpi (1991 – ratificata e attuata con L.N. 403/99), di cui costituisce un'applicazione diretta.

2.3.3.7. VOLPE (*VULPES VULPES*)

A. Interventi proposti

- Prelievo venatorio finalizzato unicamente alla prevenzione o lotta alle epidemie.
- Controllo delle fonti di alimentazione di origine antropica.

B. Interventi realizzati

- Negli anni 1995-2003 la volpe è stata oggetto di prelievo venatorio all'interno del Parco secondo le stesse modalità del restante territorio provinciale: periodo di prelievo fissato dal calendario venatorio e limitazione del carniere giornaliero per cacciatore (pari a 3 capi/cacciatore/giorno).

- Nessun tipo di controllo delle fonti di alimentazione di origine antropica è stato effettuato dal Parco specificatamente per prevenirne l'utilizzo da parte della volpe. Lo smaltimento dei rifiuti domestici e non, è regolamentato, a livello provinciale, dalla L.P. 3/1990 "Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela degli ambienti dagli inquinamenti".

2.3.3.8. ORSO BRUNO (*URSUS ARCTOS*)

A. Interventi proposti

- Reintroduzione della specie a supporto dei pochi esemplari autoctoni ancora presenti.
- Costituzione di un Gruppo di Ricerca sull'orso bruno.
- Creazione di un centro visite dedicato all'orso.

B. Interventi realizzati

- Redazione di uno Studio di Fattibilità (1997-1998) cui è seguita la reintroduzione di 10 orsi (7 femmine e 3 maschi), di età compresa tra i 3 e i 6 anni, negli anni 1999-2002. Tutti gli orsi rilasciati sono stati sottoposti a costante controllo radiotelemetrico.
- Costituzione da parte del Parco del "Gruppo di Ricerca e Conservazione dell'Orso Bruno" (Novembre 2002), costituito da 7-13 esperti con competenze professionali diverse (biologi, naturalisti, forestali, veterinari, ecc.), istituzionalizzato con Delibera 153 della Giunta Esecutiva del PNAB del 17.12.2004.
- Progettazione e realizzazione del Centro visite "Orso, Signore dei boschi" nel palazzo di Cortefranca, sito nel Comune di Spormaggiore, inaugurato al pubblico nel giugno 2001.

2.3.3.9. TASSO (*MELES MELES*), ERMELLINO (*MUSTELA ERMINEA*), DONNOLA (*MUSTELA NIVALIS*), FAINA (*MARTES FOINA*), MARTORA (*MARTES MARTES*)

A. Interventi proposti

- Nessuna proposta.

B. Interventi realizzati

- Realizzazione di uno studio biennale (1995-1996) sull'ecologia trofica dell'ermellino in relazione alla disponibilità dei piccoli Mammiferi.

2.3.3.10. PUZZOLA (*MUSTELA PUTORIUS*)

A. Interventi proposti

- Promozione di uno studio mirato all'approfondimento delle motivazioni di assenza della specie dal territorio del Parco.

B. Interventi realizzati

- Nessun tipo di indagine è stata realizzata o programmata.

2.3.3.11. LONTRA (*LUTRA LUTRA*)

A. Interventi proposti

- Nessun intervento di reintroduzione.
- Realizzazione di azioni volte al risanamento delle acque.

B. Interventi realizzati

- Nessun intervento di reintroduzione è stato pianificato e/o attuato.
- Nessuno studio pianificato e/o attuato per la valutazione della qualità dei corpi idrici.

2.3.3.12. LINCE (*LYNX LYNX*)

A. Interventi proposti

- Nessuna reintroduzione almeno fino alla revisione del Piano Faunistico.
- Raccolta di dati nel caso di precisi indizi di una ricolonizzazione spontanea.
- Informazione dell'opinione pubblica e formazione del personale operante nell'area.

B. Interventi realizzati

- Nessun intervento di reintroduzione è stato pianificato e/o attuato.
- Dal 1991, il Parco ha aderito al programma di monitoraggio dei segni di presenza della specie su percorsi campione attuato dalla PAT. A partire dal 1996 i transetti prescelti sono stati suddivisi per frequenza di rilievo (da percorrere una volta al mese per tutto l'anno; una volta al mese solo da dicembre a maggio; momentaneamente sono stati sospesi).
- Nel marzo 2003, il personale tecnico del Parco ha partecipato alla II Conferenza sullo Stato di Conservazione della Popolazione Alpina di lince

organizzata dalla *Status and Conservation of Alpine Lynx Population* (SCALP) in Svizzera.

- Nessuna azione di informazione è stata intrapresa nei riguardi delle popolazioni locali.

2.3.3.13. CINGHIALE (*SUS SCROFA*)

A. Interventi proposti

- Prelievo venatorio attuato senza particolari restrizioni, al fine di contenere l'incremento e l'espansione dei capi presenti (probabilmente ibridi).

B. Interventi realizzati

- Dal 1997 sono stati fissati dal CFP (Delibera 182/1997) i criteri per il controllo dell'espansione numerica e territoriale del cinghiale, tramite abbattimenti prefissati in periodi e con modalità definiti dal calendario venatorio, di modo che l'attività cinegetica al cinghiale avvenga in concomitanza con l'esercizio della caccia agli altri Ungulati. Altri prelievi autorizzati vengono effettuati, al di fuori del periodo di caccia, in base all'Articolo 31 della L.P. 24/1991 con battute organizzate dalla Sezione Cacciatori territorialmente competente, con la presenza di almeno un agente preposto alla vigilanza, dopo la chiusura della caccia al capriolo maschio, nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. La Delibera 383/2003 del CFP fissa le modalità di abbattimento della specie su tutto il territorio provinciale in modo da garantire un prelievo compatibile con il contenimento dell'espansione numerica e territoriale e con il livello di danni subiti alle colture.
- All'interno del territorio del Parco sono state registrate segnalazioni relative agli anni 1998-2000, riferite a alcuni danni, ascrivibili alla specie, a prati e coltivi. Nessuna segnalazione è stata confermata con avvistamenti diretti e non sono stati effettuati abbattimenti.

2.3.3.14. CERVO (*CERVUS ELAPHUS*)

A. Interventi proposti

- Elaborazione del piano di abbattimento da parte di un apposito Comitato, sulla base dei dati dei censimenti.

- Suddivisione degli abbattimenti in classi di sesso ed età.
- Astensione da qualsiasi forma di foraggiamento invernale.

B. Interventi realizzati

- I piani di prelievo e le prescrizioni tecniche dello stesso sono approvati dal CFP, sulla base dei dati di presenza ricavati dai censimenti periodici effettuati sulla specie.
- La pianificazione degli abbattimenti definisce il numero dei capi da abbattere e prevede una suddivisione degli esemplari da prelevare per classi di sesso ed età, per il raggiungimento e/o il mantenimento di una corretta struttura della popolazione presente.
- Nessun divieto di foraggiamento della fauna è stato posto dal Parco. La vigente normativa provinciale (L.P. 24/1991), non contempla la problematica della somministrazione artificiale di cibo ai selvatici. Sebbene tale attività non sia mai stata incentivata da parte dell'area protetta, si ha notizia di regolari attività di foraggiamento destinate ai Cervidi attuate in alcune zone del Parco.

2.3.3.15. CAPRIOLO (*CAPREOLUS CAPREOLUS*)

A. Interventi proposti

- Elaborazione del piano di abbattimento da parte di un apposito Comitato, sulla base dei dati dei censimenti.
- Suddivisione degli abbattimenti in classi di sesso ed età.
- Astensione da qualsiasi forma di foraggiamento invernale.

B. Interventi realizzati

- A partire dal 1998, il CFP ha dato avvio per 2 trienni (1998-2000 e 2001-2004) a una forma di "gestione delegata del capriolo per obiettivi", realizzata dall'Ente Gestore e finalizzata alla verifica, ogni tre anni, dell'efficacia dei piani di abbattimento predisposti al raggiungimento degli obiettivi prefissati, al fine di mantenere e/o riassetare l'equilibrio naturale della popolazione di caprioli, soprattutto in termini di *sex ratio* e classi di età.
- La pianificazione degli abbattimenti definisce il numero dei capi da abbattere e prevede una suddivisione degli esemplari da prelevare per

classi di sesso ed età, per il raggiungimento e/o il mantenimento di una corretta struttura della popolazione presente.

- Nessun divieto di foraggiamento della fauna è stato posto dal Parco. La vigente normativa provinciale (L.P.24/1991), non contempla la problematica della somministrazione artificiale di cibo ai selvatici. Sebbene tale attività non sia mai stata incentivata da parte dell'area protetta, si ha notizia di regolari attività di foraggiamento destinate ai Cervidi attuate in alcune zone del Parco.

2.3.3.16. MUFLONE (*OVIS [ORIENTALIS] MUSIMON*)

A. Interventi proposti

- Eradicazione a lungo termine della specie.
- Responsabilizzazione della componente venatoria.

B. Interventi realizzati

- La specie è ancora presente all'interno del Parco con 3 nuclei (Stenico – Val Nambrone e Val di Nardis) di cui uno, quello della Val di Nardis, molto probabilmente frutto di un'immissione abusiva avvenuta nel 1995. La gestione della specie è stata improntata a differenti criteri che, sebbene mirassero tutti all'eradicazione dei nuclei frutto di immissioni recenti e abusive, anche tramite abbattimenti effettuati dal personale di vigilanza, per vari motivi, non hanno trovato una concreta applicazione. Attualmente per le riserve interessate dalla presenza dei nuclei "storici" e per quelle limitrofe, è previsto un piano di abbattimento di almeno il 30% delle consistenze. Per le altre riserve l'indicazione è quella di eliminare la specie gradualmente.
- Non è stata attuata o pianificata nessuna attività di informazione e/o formazione rivolta alla componente venatoria.

2.3.3.17. STAMBECCO (*CAPRA IBEX*)

A. Interventi proposti

- Reintroduzione, nel Gruppo Adamello-Presanella, di almeno 25 capi, provenienti dal Parco Nazionale del Gran Paradiso, nelle zone con caratteristiche migliori per lo svernamento.
- Sorveglianza antibraconaggio della neo-popolazione.

B. Interventi realizzati

- Nel 1997 il Parco ha promosso e realizzato lo "Studio di fattibilità per la reintroduzione dello stambecco sul massiccio dell'Adamello-Presanella". Tra il 1995 e il 1997 sono stati liberati 23 capi, dei quali 20 provenienti dal Parco Naturale delle Alpi Marittime e 3 dal massiccio dei Monzoni. Tra il 1998 e il 1999, su iniziativa della PAT, sono state effettuate altre immissioni nel massiccio della Presanella, per un totale di 20 capi, di cui 10 provenienti dal Parco Naturale delle Alpi Marittime e 10 dal massiccio dei Monzoni.
- Tutti i capi rilasciati sono stati dotati di radiocollari e sono stati monitorati con regolarità fino all'esaurimento delle batterie degli stessi.

2.3.3.18. CAMOSCIO (*RUPICAPRA RUPICAPRA*)

A. Interventi proposti

- Elaborazione del piano di abbattimento sulla base dei dati di censimento da parte di un apposito Comitato.
- Adozione del seguente schema di riferimento per gli abbattimenti: 1/3 maschi (dei quali almeno il 50% oltre i 6 anni di età), 1/3 femmine, 1/3 *yearling* di entrambi i sessi.
- Divieto di abbattimento dei capretti.
- Mantenimento della caccia al camoscio con accompagnatore.
- Attuazione dei censimenti preferibilmente in settembre-ottobre.
- Raccolta, da parte dei guardiacaccia o altri, dei seguenti dati dei capi abbattuti: data, tipo di abbattimento, età, peso, stato di salute. Creazione di un archivio dei dati di abbattimento.
- Individuazione di zone di rifugio per la specie in cui sia interdetta la caccia.

B. Interventi realizzati

- I piani di prelievo e le prescrizioni tecniche sono approvati dal CFP, sulla base dei dati di presenza ricavati dai censimenti periodici effettuati sulla specie.
- I piani di prelievo approvati dal CFP sono strutturati per classi di sesso ed età secondo criteri perfettamente congrui con quelli suggeriti dal PFFPA del 1995.

- I piccoli dell'anno sono esclusi dai piani di abbattimento approvati dal CFP.
- Secondo le prescrizioni tecniche e il calendario venatorio approvati annualmente dal CFP, la caccia di selezione al camoscio è consentita solo con l'obbligo di accompagnamento da parte di un "esperto accompagnatore" in possesso di un tesserino che ne attesti la qualifica, ai sensi dei commi 11 e 12 dell'Articolo 39 della L.P. 24/1991 e seguenti modifiche. Per poter svolgere le proprie mansioni l'esperto accompagnatore deve essere in possesso del permesso annuale di caccia per la corrente stagione venatoria.
- I censimenti al camoscio vengono programmati dalla PAT e attuati nei mesi di luglio e agosto in collaborazione con l'ACPT e, saltuariamente, anche dei guardaparco. La metodologia di censimento messa in atto è basata sull'osservazione diretta degli animali in settori di osservazione affidati alle singole squadre, in modo da coprire omogeneamente l'area utilizzata dalla specie.
- I dati dei capi abbattuti raccolti dagli agenti di vigilanza sono attualmente i seguenti: data, Riserva e identificazione della località di abbattimento, nome del cacciatore e dell'accompagnatore, sesso ed età del capo abbattuto. Il *database* che raccoglie queste informazioni è disponibile presso il SFF della PAT dove viene aggiornato annualmente.
- Attualmente è previsto il divieto di qualsiasi tipo di attività antropica, compresa quella venatoria, solo all'interno di porzioni del Parco individuate dal Piano del Parco (1998) come "Riserve Integrali" che però, a tutt'oggi, non sono ancora "operative".

2.3.4 ALTRE PROPOSTE DI CARATTERE GENERALE

Di seguito vengono presentate altre indicazioni e proposte contenute nel PFPA del 1995 che non riguardano particolari specie, ma sono volte a una migliore pianificazione e gestione delle risorse e del personale del Parco.

2.3.4.1. FAUNA

A. Interventi proposti

- Assunzione di un laureato faunista che sia, o divenga, membro del CFP.
- Istituzione di un Sistema Informativo di archiviazione dei dati faunistici.

- Istituzione di un Comitato per la pianificazione degli abbattimenti.
- Collaborazione istituzionalizzata con i guardiacaccia.
- Realizzazione di un programma di monitoraggio dell'integrità ecologica delle valli tramite controllo di specie indicatrici di avifauna nidificante sulla base delle indicazioni di Leckebusch.
- Predisposizione di una relazione annuale sulla fauna e sul suo utilizzo nel Parco.
- Elaborazione, in collaborazione con l'Amministrazione Forestale, di un inventario dei danni causati dalla fauna selvatica al patrimonio forestale.
- Realizzazione di un accordo tra Parco e PAT per la reciproca collaborazione in ambito faunistico.

B. Interventi realizzati

- Nell'autunno 2001 il Parco ha bandito un concorso per tecnico faunistico che ha portato, dal gennaio 2002, all'assunzione di un biologo impiegato a tempo pieno su questioni faunistiche. Il tecnico è membro del CFP.
- Non è stato sino a oggi organizzato un Archivio Faunistico Informatizzato.
- I piani di abbattimento sono attualmente approvati dal CFP che li sottopone, per approvazione, alla Giunta Provinciale.
- È attualmente in fase di definizione una convenzione tra Parco e ACPT che ufficializzi e regoli la reciproca collaborazione tra i due Enti. È però da sottolineare che vari progetti attuati dal Parco negli anni passati (es.: reintroduzione dello stambecco, *Life Ursus*, ecc.) sono stati pienamente appoggiati dall'Associazione anche tramite l'affiancamento di proprio personale nelle fasi di campo.
- Non è stato a oggi realizzato un programma di monitoraggio ecologico.
- Ogni indagine e ricerca svolta da personale del Parco e da professionisti esterni è corredata da una relazione intermedia sullo stato di esecuzione del lavoro e da una relazione finale che riassume obiettivi, metodi e risultati. Per quanto riguarda la stesura di relazioni annuali sui dati di consistenza delle specie censite e di abbattimento di quelle prelevate, un resoconto completo viene annualmente redatto dal SFF della PAT, organo peraltro predisposto alla raccolta ed elaborazione di questo tipo di informazioni.

- Nel periodo 1997-2000 è stato realizzato da due professionisti incaricati dal Parco (dott. Melone e dott. Armani) uno studio su aree campione volto a quantificare il livello di danni provocati dalla fauna selvatica alla rinnovazione forestale, suddiviso per tipologia di danno (invernali ed estivi).
- Parco e Servizio Faunistico della PAT stanno valutando la possibilità di firmare un protocollo di intesa in base al quale, ogni anno, vengano predisposti dei piani annuali di gestione contenenti indicazioni sulle modalità di collaborazione dei due Enti a progetti comuni.

2.3.4.2. TERRITORIO

A. Interventi proposti

- Modifica del territorio utile per la pianificazione faunistica alla superficie totale delle riserve che si trovano anche solo in parte entro i confini del Parco.
- Istituzione di Riserve Integrali di interesse scientifico.
 - Individuazione delle zone.
 - Divieto di accesso.
 - Divieto di caccia.
- Tutela acque
 - Rielaborazione della Carta Ittica.

B. Interventi realizzati

- La ridefinizione dell'area utile per la pianificazione faunistica, sulla base delle superfici totali delle riserve il cui territorio ricade anche solo in parte all'interno del Parco, viene considerata a partire dalla revisione del PFPR del 2003.
- Il territorio adibito a Riserva Integrale di interesse scientifico (A 1) all'interno del Parco è stato individuato e mappato (vedi Tavola 37 del Piano del Parco), ma, di fatto, tali zone non sono ancora state tabellate e non sono ancora stati imposti i vincoli di accessibilità e utilizzo delle aree.
- Per quanto concerne la tutela delle acque, vedasi quanto riportato al punti 2.3.1.1 in merito alla revisione della Carta Ittica Provinciale.

2.3.4.3. FORMAZIONE**A. Interventi proposti**

- Corsi di aggiornamento per il Personale del Parco.
- Corsi di aggiornamento per cacciatori sui criteri di caccia di selezione e su quelli della pesca sostenibile.
- Azioni di coinvolgimento dei residenti volti soprattutto alla comprensione dei rapporti che intercorrono tra agricoltura e fauna selvatica.
- Attività di informazione rivolta ai turisti.
 - Sviluppo Punti Info.
 - Creazione di un centro visite sull'orso bruno.
 - Attività di sensibilizzazione su vari argomenti.

B. Interventi realizzati

- Tra il 1996 e il 2004 i guardaparco hanno partecipato in gruppo, o come singoli individui, a diversi corsi di formazione e aggiornamento riguardanti la fauna alpina organizzati da vari enti, di seguito riportati.

DATA	ARGOMENTO
Giugno 1996	Corso di formazione faunistica di base presso il Centro di Formazione Faunistica "Il Gallo" in Val Passiria.
Gennaio 1997	Corso sulla biologia ed ecologia dell'aquila reale.
Agosto 1997	Corso mirato al riconoscimento dei segni di presenza dei grandi predatori.
Aprile 1998	Corso di apprendimento delle metodologie di monitoraggio radiotelemetrici della fauna - Corso corredato anche di numerose uscite di campo.
Aprile 1999	Nell'ambito del Progetto "Piccole Isole" - partecipazione alla campagna di inanellamento di uccelli di passo a Pianosa.
Ottobre 1999	Corso sulla biologia, ecologia e gestione del cervo.
Aprile 2000	Nell'ambito del Progetto "Piccole Isole" - partecipazione alla campagna di inanellamento di uccelli di passo a Pianosa.
Maggio 2000	Corso sulla biologia, ecologia e gestione dello stambecco.

- Tra il 2002 e il 2004 sono stati organizzati e realizzati tre corsi in collaborazione con l'Ufficio Faunistico del Parco, a cui hanno partecipato tutte le guardie del Parco.

DATA	ARGOMENTO
Giugno 2002	Conservazione e gestione della fauna alpina.
Giugno 2002	Ecologia e riconoscimento dei Bovidi alpini.
Luglio 2002	Ecologia e riconoscimento dei Cervidi alpini.
Aprile 2004	Biologia e riconoscimento dei Galliformi alpini.

- Non è stato organizzato nessun corso di formazione e/o aggiornamento rivolto esclusivamente ai cacciatori. La componente venatoria è stato spesso però invitata a partecipare a incontri di presentazione dei lavori realizzati dal Parco in ambito faunistico. Peraltro, il mondo venatorio locale, attraverso l'ACPT o come singole Sezioni Comunali ha spesso collaborato direttamente ad alcune fasi di campo di importanti progetti (es.: monitoraggio del capriolo, reintroduzione dello stambecco, reintroduzione dell'orso, ecc.).
- Nell'ambito dell'attività di divulgazione realizzata dal Parco, annualmente vengono organizzati cicli di incontri di formazione e approfondimento di temi faunistici e ambientali rivolti ai residenti e ai turisti. In concomitanza con l'attuazione di alcuni progetti specifici (*Stambecco*, *Life Ursus*), è stata pianificata e concretizzata un'azione di informazione specificatamente rivolta alle popolazioni residenti.
- Ogni estate viene predisposto un ciclo di serate a tema faunistico-naturalistico rivolte ai turisti che soggiornano nei comuni del Parco. Dal 1995, inoltre, è stata potenziata la "rete" di Punti Info disseminata sul territorio che, attualmente, consta di 7 strutture (Vallesinella, Val Genova – Ponte Verde e Casina ex-Elvio, Giardino Botanico di Stenico, Val Algone, S. Antonio di Mavignola, Malga Bissina, Lago di Tovel) cui si sommano 3 Centri Visitatori ("Fauna" di Daone, "Orso, Signore dei Boschi" di Spormaggiore e "Lago rosso" a Tovel).

2.4. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

Negli **obiettivi generali** del Piano risulta importante individuare e definire sia gli elementi "comuni" con le aree a esso esterne, sia quelli di "distinzione", in grado di differenziare il Parco, per quanto concerne la gestione e lo *status* della fauna, rispetto al restante territorio della Provincia di Trento.

A tale riguardo preme sottolineare come, in generale, la Legge Nazionale 394/1991, che individua i criteri per la gestione delle aree protette, così come l'Articolo 1 della Legge Provinciale 18/1988 definiscano, come obiettivo prioritario dell'attività del Parco, la tutela delle caratteristiche naturali e ambientali, inclusa, quindi, la fauna.

Non va peraltro dimenticato come le leggi che regolano l'utilizzo diretto della "risorsa fauna" anche al di fuori delle aree protette, sia a livello provinciale (L.P. 24/1991) che nazionale (L.N. 157/1992), siano anch'esse rivolte alla tutela degli animali selvatici.

La "tutela della fauna", deve quindi essere intesa come una sorta di "obiettivo comune", sia all'intero territorio nazionale che provinciale e non possa, quindi, essere considerata come un elemento di distinzione per quanto concerne le finalità di conservazione e gestione dei soli parchi e, più in particolare, del Parco Naturale dell'Adamello Brenta.

Al contrario, un importante elemento di peculiarità è rappresentato dal fatto che, all'Articolo 28, la Legge Provinciale 18/1988, individua, quale finalità del Piano Faunistico dei parchi, quella di "... realizzare l'equilibrio fra fauna selvatica ed ambiente", un obiettivo, dunque, di più ampia valenza ecosistemica, ma anche socio-economica, rispetto alla sola protezione della fauna. Nel perseguimento di tale obiettivo, il Parco deve necessariamente tenere conto delle caratteristiche del proprio territorio, caratterizzato sì, da situazioni di grande naturalità ma, nel contempo, anche da una condizione di utilizzo consolidato da parte dell'uomo. Vale la pena ricordare, a tale proposito, come, oltre alla conservazione (tutela delle caratteristiche naturali e ambientali), e alla ricerca (promozione dello studio scientifico), l'Articolo 1 della Legge Provinciale 18/1988 individui, come terzo obiettivo dei parchi, quello della promozione dell'uso sociale dei beni ambientali. In questo senso il Parco, caratterizzato da una sua specificità e peculiarità, in rapporto ai propri fini istituzionali ma, nel contempo, da un territorio

indubbiamente rappresentativo della realtà ambientale, sociale ed economica della Provincia Autonoma di Trento (PAT), può assumere, nel contesto provinciale, un ruolo di "laboratorio privilegiato", dove sperimentare strategie e azioni "innovative" non solo di studio e conservazione ma anche di fruizione della fauna, potenzialmente applicabili, in futuro, anche all'esterno del proprio territorio.

In sintesi, dunque, la pianificazione faunistica del Parco dovrebbe essere rivolta ai seguenti obiettivi generali:

- tutela della zoocenosi nella sua complessità;
- mantenimento degli equilibri "sistemici" in senso sia ecologico che socio-economico;
- approfondimento delle conoscenze sulle popolazioni animali presenti;
- definizione di strategie e azioni mirate a consentire un uso sociale sostenibile della fauna, sia all'interno del Parco sia, più in generale, su scala provinciale.

Da questa premessa è possibile derivare alcuni **obiettivi specifici**.

- Per quanto concerne la conservazione della fauna, il Piano dovrà **perseguire la massima diversificazione della zoocenosi in termini qualitativi** (numero di specie presenti nel rispetto del principio di autoctonia) **e il raggiungimento e mantenimento di consistenze e strutture delle popolazioni il più possibile naturali, commisurate con le caratteristiche strutturali e funzionali degli ambienti del Parco.**
- Per quanto concerne il mantenimento degli equilibri sistemici, il Piano dovrà individuare criteri operativi utili per **conservare, e talora ricreare, tali equilibri, con riferimento sia alle interazioni interspecifiche tra le diverse specie animali, sia tra queste e la componente vegetale, favorendo l'instaurarsi di rapporti "ecologicamente corretti" tra la fauna e le altre componenti del sistema ambientale del Parco.** A tale riguardo va peraltro ribadito come l'area del Parco sia caratterizzata da una importante presenza antropica e come, d'altra parte, essa non rappresenti una realtà a sé stante rispetto al territorio limitrofo. Al contrario, il Parco deve essere "interpretato" nell'ambito del più ampio contesto territoriale di cui fa parte, e con il quale sussistono importanti relazioni, non solo da un punto di vista ambientale. In questo senso obiettivo specifico del Piano dovrà

necessariamente essere quello di **considerare, nella loro complessità di relazioni, in una visione olistica del termine ambiente, non solo gli aspetti e gli equilibri ecosistemici ma anche quelli socio-economici, cercando di individuare soluzioni gestionali "complessivamente" equilibrate e sostenibili.**

- Per quanto riguarda l'aspetto conoscitivo, il Piano Faunistico dovrà **individuare programmi di ricerca sia sull'eco-etologia che sulla distribuzione (reale e potenziale), delle specie, nonché definire i criteri per la realizzazione di un continuo monitoraggio numerico e sanitario delle stesse.** In quest'ottica si pone il tentativo (vedi Capitolo 5), di definire un Sistema di Monitoraggio Faunistico di Base che possa, negli anni, fornire dati utili a una analisi oggettiva dello *status* delle popolazioni presenti.
- Per quanto, infine, concerne, più nel dettaglio, l'uso sociale sostenibile della fauna, il Piano dovrà **definire "regole di utilizzo"** che, come detto, riconoscano l'insieme delle valenze, ecologica, economica ma anche estetica, che la fauna possiede, privilegiando, necessariamente, gli aspetti conservazionistici e culturali legati a un utilizzo indiretto delle popolazioni animali senza peraltro, nel contempo, ritenere tale tipologia di uso unica ed esclusiva, rispetto a una fruizione anche diretta, compresa quella venatoria. A tale riguardo si è ritenuto importante **individuare, nell'ambito delle azioni suggerite dal Piano, anche adeguate attività di comunicazione volte a favorire una comprensione di questa molteplicità di valori e di potenzialità di utilizzo della fauna e, conseguentemente, a promuovere una condivisione delle soluzioni proposte.** Le attività di comunicazione e di divulgazione sono inoltre gli strumenti essenziali per promuovere e incentivare una "educazione ambientale" che viene individuata come uno degli obiettivi prioritari da parte della L.N. 394/1991.

Nella consapevolezza che il giusto approccio da parte del Parco nei confronti della fauna debba considerare l'insieme dei punti sopra trattati, per ogni specie considerata dal presente Piano (vedi Capitolo 3) vengono avanzate ipotesi di lavoro (indicazioni) nei tre campi distinti della conservazione, dello studio e della comunicazione, nonostante tra loro esistano spesso ampi margini di sovrapposizione teorica e pratica. Peraltro, poiché il Piano Faunistico si propone

di **fornire un supporto decisionale agli amministratori del Parco**, nel contesto del Capitolo 4 si è valutato sia il “valore” sia la “sensibilità (vulnerabilità)” delle diverse zone del Parco per quanto concerne, ovviamente, la sola componente faunistica, quale contributo, di settore, per la definizione di valutazioni e decisioni relative alla più complessiva gestione dell’area protetta.

2.5. AREA CONSIDERATA

Per comprendere meglio lo *status* delle popolazioni animali trattate dal presente lavoro, nonché valutare le esigenze di gestione di alcune specie caratterizzate da vaste aree vitali e notevole mobilità (quali ad esempio l’orso e il cervo), si è ritenuto utile considerare, nell’ambito del presente Piano, un’area di studio più vasta rispetto ai confini del Parco.

D’altro canto anche nel Piano Faunistico redatto dal Prof. Schröder nel 1995, tutte le analisi sulla distribuzione reale e potenziale delle specie avevano preso in esame un’area più ampia rispetto a quella del Parco, individuata utilizzando i confini delle riserve comunali di caccia ricadenti, almeno in parte, all’interno dell’area protetta.

Nella revisione del Piano oggetto del presente lavoro, per l’individuazione dei confini dell’area sulla quale effettuare le analisi di base, si è scelto di utilizzare barriere naturali quali strade e fondovalle che comprendessero una porzione di territorio il più possibile significativa per il reale utilizzo dello stesso da parte delle popolazioni animali.

L’Area di studio individuata ha una superficie pari a circa 134.000 ha e i suoi confini sono, geograficamente, i seguenti (Figura 2.1):

- a nord il fondovalle della Val di Sole, seguendo il corso dei Torrenti Vermigliana e Noce;
- a est la sponda ovest del Lago di Santa Giustina, il Torrente Noce, un tratto del fiume Adige e la strada statale Gardesana Occidentale numero 45;
- a sud la linea delle Giudicarie e la strada statale Gardesana Occidentale numero 45 bis fino a Vezzano;

- a ovest il confine Provinciale, la linea di cresta dal Monte Re di Castello a Cima Larga, un tratto del Torrente Leno, la sponda ovest del Lago di Malga Boazzo e il corso del Fiume Chiese.




Figura 2.1 - Area di studio contemplata dalla revisione del Piano Faunistico.